RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II.

MILANO
DALL'IMP. REGIA STAMPERIA
1824.

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1824.

N.° 3 al 5.

MILANO
DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1824.

In esecuzione de' supremi comandi l'imperiale regio governo deduce a pubblica notizia la premessa sovrana risoluzione per comune intelligenza e norma.

Milano, il 10 luglio 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Cav. Crespi, *Consigliere.*

(N.° 22.) *La leva militare per l' anno 1823 nel regno lombardo-veneto è determinata in 4000 uomini.*

23 luglio 1824.

N.° 21037-2241 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

La leva militare da eseguirsi nel regno lombardo-veneto per l'anno 1823 è stata determinata dai dicasteri aulici in quattro mila

uomini, dei quali in ragione di popolazione spettano alle provincie lombarde due mila duecento dodici, fatte secondo le risoluzioni superiori le debite compensazioni tra i due territorj governativi pei crediti rispettivi riferibili alle leve precedenti.

Mediante le occorrenti coadequazioni verrà fatto il bonifico ai comuni tanto di una parte dei volontarj arrolatisi prima della pubblicazione della patente sovrana 17 settembre 1820, quanto dei volontarj e degli arrolati forzatamente mentovati nelle sezioni XXII e XXIX della patente medesima.

Si procederà quindi alle operazioni prescritte nella sezione XII e nelle sezioni successive di essa patente, riservandosi ad indicare con altra notificazione il giorno nel quale dovrà aver principio la consegna al militare dei coscritti requisiti.

In adempimento poi dell'ossequiato dispaccio 15 marzo p.° p.°, n.° 7801-658 dell'imperiale regia aulica cancelleria unita si avverte che chiunque si presenterà agl' imperiali regj delegati provinciali ond' essere ammesso nella qualità di supplente, qualora avesse anteriormente servito nell' armata, dovrà produrre il proprio congedo; nel caso contrario dovrà giustificare di non avere mai servito nell' armata mediante un certificato esteso dalla

congregazione municipale o deputazione all'amministrazione del comune cui apparterrà, e vidimato dall' imperiale regio commissario distrettuale.

Coloro i quali si fossero intrusi nell' armata come supplenti all' appoggio di false indicazioni e di documenti fittizj saranno puniti a norma delle leggi veglianti.

Le imperiali regie delegazioni provinciali sono incaricate, per ciò che le risguarda, dell' esecuzione delle suespresse determinazioni.

Milano, il 23 luglio 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Paravicini, *Consigliere*.

(N.° 23.) *Pubblicazione della notificazione 23 giugno 1824 relativa al repristinare l'uso dei distintivi prescritti per le imperiali regie poste.*

1.° agosto 1824.

N.° 7166-1778 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Trovandosi opportuno di repristinare l'uso dei distintivi prescritti esclusivamente per le imp. regie poste dagli editti 11 giugno 1762 e 22 settembre 1767, si determina quanto segue:

Art. 1. I mastri ed i postiglioni delle imperiali regie poste devono, quando sono in servizio, vestire l'uniforme per essi stabilito, cioè i mastri di posta un abito lungo sino al ginocchio di *panno giallo*, con colletto e paramani di velluto nero, ed i postiglioni un abito corto di panno dello stesso colore, con colletto e paramani neri di panno. Sì gli uni che gli altri avranno un braccialetto portante lo stemma imperiale, e recheranno appesa al fianco la cornetta con cordone e fiocco dei detti due colori.

2. I cavalli possono avere le bardature fregiate coi così detti *tassi*.

3. Essi sono in dovere di dare avviso *col suono della cornetta* della vicinanza delle vetture che conducono tanto al loro approssimarsi alle stazioni postali, quanto al primo accorgersi di altre vetture o di attiragli esistenti sulle strade che essi devono percorrere, o di

qualunque impedimento che potesse ritardare il loro corso, onde venga prontamente sgombrata la strada, e siano nelle dette stazioni apprestati senza indugio i cavalli di ricambio.

4. I mastri di posta contravventori ad alcuna delle dette prescrizioni incorreranno per ogni volta nella multa di lire 30, ed i postiglioni in quella di lire 15.

5. È vietato a chiunque altro di qualsiasi grado e condizione di far uso sulle pubbliche strade di alcuna delle suindicate insegne, di portare o sonare la cornetta, *e di ornare le bardature dei cavalli con tassi o qualunque altra sorta di pelo*, sotto pena di una multa di lire 50 per ogni volta.

6. Andranno soggetti ad una penale di lire 20 i così detti vetturali ed ogni altro conduttore di attiragli o bestie che incontrandosi sulle pubbliche strade con vettura in posta non si faranno solleciti *al sentire il suono della cornetta* di fermarsi o declinare in maniera che le dette vetture in posta possano progredire il loro corso senza alcuna interruzione per la parte migliore della strada.

7. Tutte le multe suddette saranno raddoppiate in caso di recidività, e gl'impotenti a soddisfarle subiranno la pena suppletoria del carcere in regola di un giorno di detenzione per ogni lire 5 di multa.

Milano, il 23 giugno 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

TORDORÒ, *Consigliere*.

(N.° 24.) *Tariffa pel trasporto del danaro, degli effetti di valore, delle merci, dei pacchi, ecc. col mezzo dei corrieri.*

1.° agosto 1824.

N.° 8776-2200 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione degli ordini contenuti nell' ossequiato dispaccio dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale 29 maggio prossimo passato, n.° 17680-738, alla finora vigente tariffa dei diritti di consegna e porto pei gruppi di danaro e pacchi di merci annessa al decreto 2 gennajo 1808, la quale rimane abolita, viene da oggi in avanti sostituita la seguente nuova tariffa pel trasporto, col mezzo de' corrieri addetti alle imperiali regie poste, del danaro, degli effetti di valore, delle merci, dei pacchi, ecc.

L' imperiale regia direzione delle poste è incaricata dell' esecuzione.

Milano, il 1.° agosto 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Tordorò, *Consigliere.*

TARIFFA pel trasporto del danaro, degli effet

PER LE MERCI.	Diritto di consegna.		DIRITTO DI TRASPORTO																			
			da 1 a 4		da 5 a 8		da 9 a 12		da 13 a 16		da 17 a 20		da 21 a 24		da 25 a 28		da 29 a 32		da 33 a 36		da 3 a 4	
Peso metrico.	l.	c.	l.	c.	l.	c.	l.	c.	l.	c.	l.	c.	l.	c.	l.	c.	l.	c.	l.	c.	l.	
Da once — a once 5	»	23	»	11	»	17	»	23	»	29	»	34	»	40	»	46	»	52	»	57	»	
» 5 a libb. 1	»	23	»	34	»	52	»	69	»	86	1	03	1	21	1	38	1	55	1	72	1	
libb. 1 a 5	»	23	»	57	»	86	1	15	1	44	1	72	2	01	2	30	2	59	2	87	3	
» 5 a 10	»	46	1	15	1	72	2	30	2	87	3	45	4	02	4	60	5	17	5	75	6	
» 10 a 15	»	46	1	72	2	59	3	45	4	31	5	17	6	03	6	90	7	76	8	62	9	
» 15 a 20	»	46	2	30	3	45	4	60	5	75	6	90	8	05	9	20	10	34	11	49	12	
» 20 a 40	»	92	2	87	4	31	5	75	7	18	8	62	10	06	11	49	12	93	14	37	15	
» 40 a 60	1	38	3	45	5	17	6	90	8	62	10	34	12	07	13	79	15	52	17	24	18	
» 60 a 80	1	84	4	02	6	93	8	05	10	06	12	07	14	08	16	09	18	10	20	11	22	
» 80 a 100	2	30	4	60	6	90	9	20	11	49	13	79	16	09	18	39	20	69	22	99	25	
» 100 a 125	2	87	5	17	7	76	10	34	12	93	15	52	18	10	20	69	23	28	25	86	28	
PEL DANARO in valuta d'argento.																						
Da lir. 1 a 25	»	20	»	08	»	08	»	08	»	08	»	10	»	12	»	14	»	16	»	18	»	
» 25 a 50	»	20	»	12	»	12	»	12	»	12	»	15	»	18	»	21	»	24	»	27	»	
» 50 a 100	»	40	»	24	»	24	»	24	»	24	»	30	»	36	»	42	»	48	»	54	»	
» 100 a 200	»	40	»	36	»	36	»	36	»	36	»	45	»	54	»	63	»	72	»	81	»	
» 200 a 300	»	60	»	48	»	48	»	48	»	48	»	60	»	72	»	84	»	96	1	08	1	
» 300 a 600	»	60	»	60	»	60	»	60	»	60	»	75	»	90	1	05	1	20	1	35	1	
» 600 a 1000	1	0	»	72	»	72	»	72	»	72	»	90	1	08	1	26	1	44	1	62	1	
» 1000 a 2000	2	0	1	20	1	20	1	20	1	20	1	50	1	80	2	10	2	40	2	70	3	

ANNOTAZION

DELLE MERCI.

Le scritture involte in pacco o cassa maggiore del peso di libbre tre metriche pagano la sovrindicata tassa delle merci d' ogni genere.

I commestibili, i medicinali, i liquidi, le cose fragili, le mostre e tutti gli oggetti di nessun valore pagano la stessa tassa delle merci suddette, ad eccezione che l' importo della medesima pagasi anticipatamente all' atto dell' impostazione.

I pacchi e le casse voluminose e leggieri sono ridotti al peso comune mediante la misura cubica, e pel peso risultato pagano il sesto meno della tassa suddetta.

di valore, delle merci, dei pacchi, ecc.

O VALUTA AUSTRIACA PER LE SOTTONOTATE MIGLIA:

	da 41 a 44		da 45 a 48		da 49 a 52		da 53 a 56		da 57 a 60		da 61 a 64		da 65 a 68		da 69 a 72		da 73 a 76		da 77 a 80		da 81 a 84		da 85 a 88		da 89 a 92		da 93 a 96		da a
	l.	c.	l.	c.	l.	c.	l.	c.	l.	c.	l.	c.	l.	c.	l.	c.	l.	c.	l.	c.	l.	c.	l.	c.	l.	c.	l.	c.	l.
	»	69	»	75	»	80	»	86	»	92	»	98	1	03	1	09	1	15	1	21	1	26	1	32	1	38	1	44	1
1	2	07	2	24	2	41	2	59	2	76	2	93	3	10	3	28	3	45	3	62	3	79	3	97	4	14	4	31	4
3	3	45	3	74	4	02	4	31	4	60	4	89	5	17	5	46	5	75	6	03	6	32	6	61	6	90	7	18	7
6	6	90	7	47	8	05	8	62	9	20	9	77	10	34	10	92	11	49	12	07	12	64	13	22	13	79	14	37	14
9	10	34	11	21	12	07	12	93	13	79	14	66	15	52	16	38	17	24	18	10	18	97	19	83	20	69	21	55	22
	13	79	14	94	16	09	17	24	18	39	19	54	20	69	21	84	22	99	24	14	25	29	26	44	27	59	28	74	29
5	17	24	18	68	20	11	21	55	22	99	24	43	25	86	27	30	28	74	30	17	34	61	33	05	34	48	35	92	37
	20	69	22	41	24	14	25	86	27	59	29	31	31	03	32	76	34	48	36	21	37	93	39	66	41	38	43	10	44
	24	14	26	15	28	16	30	17	32	18	34	20	36	21	38	22	40	23	42	24	44	25	46	26	48	28	50	29	52
	27	59	29	89	32	18	34	48	36	78	39	08	41	38	43	68	45	98	48	28	50	57	52	87	55	17	57	47	59
	31	03	33	62	36	21	38	79	41	38	43	97	46	55	49	14	51	72	54	31	56	90	59	48	62	07	64	66	67
	»	22	»	24	»	26	»	28	»	30	»	32	»	34	»	36	»	38	»	40	»	42	»	44	»	46	»	48	»
	»	33	»	36	»	39	»	42	»	45	»	48	»	51	»	54	»	57	»	60	»	63	»	66	»	69	»	72	»
	»	66	»	72	»	78	»	84	»	90	»	96	1	02	1	08	1	14	1	20	1	26	1	32	1	38	1	44	1
	»	99	1	08	1	17	1	26	1	35	1	44	1	53	1	62	1	71	1	80	1	89	1	98	2	07	2	16	2
	1	32	1	44	1	56	1	68	1	80	1	92	2	04	2	16	2	28	2	40	2	52	2	64	2	76	2	88	3
	1	65	1	80	1	95	2	10	2	25	2	40	2	55	2	70	2	85	3	»	3	15	3	30	3	45	3	60	3
	1	98	2	16	2	34	2	52	2	70	2	88	3	06	3	24	3	42	3	60	3	78	3	96	4	14	4	32	4
	3	30	3	60	3	90	4	20	4	50	4	80	5	10	5	40	5	70	6	»	6	30	6	60	6	90	7	20	7

PER LA TASSA

DELL' ARGENTO.

Le somme in oro pagano la metà della tassa suddetta dell' argento, soltanto però qu eccedenti il valore di lire 300.

Le gioje, diamanti, pietre preziose, perle sciolte e legate, oro lavorato in opera d' o fice, in verghe, galloni e stoffe d' oro ed i merlètti pagano la tassa come oro valore dinotato, quando però il loro volume e peso coll' involto siano corrisponde o poco differiscano dal peso dell' oro monetato.

Le stoffe e i galloni d' argento fino e l' argento lavorato in opera d' orefice ed in ver pagano la tassa suddetta dell' argento monetato, quando come sopra corrispondano peso del medesimo.

I fiorini banco-noten pagano un terzo meno della tassa del numerario in oro.

Quelli in cedole il terzo de' fiorini banco-noten.

Così pure pagano la stessa tassa le lettere contenenti cambiali, obbligazioni di cassa espre in valore nominale delle medesime; l' esazione del loro porto però non debb' essere n nore di quello della tassa delle lettere raccomandate.

Le monete di rame od erose eccedenti il valore nominale di lire 20 pagano la tassa dell' gento; al di sopra di tale somma pagano la tassa a peso come le merci d' ogni gene

(N.° 25.) *La fabbricazione e la vendita d'impronti sopra metalli ignobili delle monete sono proibite sotto pena della confisca.*

12 agosto 1824.

N.° 9490-2378 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione dell' ordine contenuto nell' ossequiato dispaccio dell' eccelsa imperiale regia aulica camera generale in data 12 giugno p.° p.°, n.° 22312-2352 si deduce a pubblica notizia che la fabbricazione e la vendita d' impronti sopra metalli ignobili delle monete tanto dello stato, quanto estere aventi corso effettivo sono proibite sotto pena della confisca. A fronte di questa disposizione resterà ferma l' applicazione a seconda dei casi delle altre relative leggi penali, alle quali non viene derogato.

Milano, il 12 agosto 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI; Vicepresidente.

Tordorò, *Consigliere.*

(N.° 26.) *Nuova fissazione dei dazj d' introduzione del caccao e del caffè.*

21 agosto 1824.

N.° 4651/P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per disposizione dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale abbassata con dispaccio 16 andante agosto, n.° 2031 i dazj d' introduzione dei generi sottodescritti debbono essere riformati come segue:

Caccao e mondiglie di caccao
per quintale netto . lir. 107. 14. 3
Caffè . . . *idem* . . . . . . » 107. 14. 3

Dalla pubblicazione della presente sono posti in attività i detti dazj, e rimane perciò derogato in questa parte al dedotto nella tariffa 1.° novembre 1823 scorso.

Tanto si reca a pubblica notizia, e l' imperiale regia direzione delle dogane, privative e dazj di consumo è incaricata della corrispondente esecuzione.

Milano, il 21 agosto 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Redaelli, *Consigliere.*

(N.° 27.) *Determinazioni dirette ad agevolare l' esazione degl' interessi delle obbligazioni dello stato.*

23 agosto 1824.

N.° $\frac{4688}{P.}$

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In obbedienza al dispaccio dell' aulica camera generale in data 11 agosto anno corrente si deducono a pubblica notizia le seguenti determinazioni dirette ad agevolare l' esazione degl' interessi delle obbligazioni dello stato.

§ 1. Ogni possessore di obbligazioni fruttuanti il 5, il 2 $^1/_2$ e l' 1 per cento in moneta di convenzione, di carte di credito dello stato in moneta di convenzione provenienti da lotteria, e di obbligazioni dell'aulica camera e della banca può esigerne gl'interessi anche presso le casse di credito nelle provincie.

§ 2. Le provincie dove esiste una cassa di credito sono Praga, Brün, Lemberga, Buda, Herrmannstadt, Grätz, Lubiana, Gorizia, Zara, Innsbruck, Salisburgo, Linz, Milano e Venezia.

§ 3. Quanto al trasporto del pagamento degl'interessi sulle casse provinciali nella vista che i possessori delle suindicate classi di obbligazioni possano conseguirlo nel modo possibilmente il più ovvio, dovrà farsene la rispettiva dimanda all'imperiale regia cassa generale del debito dello stato e della banca, presentando l'originale obbligazione ed indicando la cassa di credito provinciale dove s' intende di esigere gl' interessi, non che l'epoca in cui dovrà cominciarne il pagamento.

La cassa generale del debito dello stato e della banca, non opponendovisi ostacolo, farà quindi la necessaria annotazione sul dorso dell'obbligazione, disponendo inoltre che venga effettuato il trasporto degl'interessi.

§ 4. Nelle provincie i possessori delle suaccennate classi di obbligazioni si rivolgeranno in egual modo alle casse di credito figliali ivi esistenti, le quali di concerto coll'imperiale regia cassa generale del debito dello stato e della banca emetteranno quindi le occorrenti disposizioni pel trasporto degl' interessi, ed eseguiranno le dovute annotazioni sul dorso delle carte di credito.

§ 5. Se il possessore di un' obbligazione assegnata per l' esazione degl' interessi presso una cassa di credito provinciale desidera che questi gli vengano corrisposti da un' altra

cassa provinciale o rimessi in corso presso la cassa generale del debito dello stato e della banca, non avrà che a rivolgersi alla cassa di credito che paga attualmente gl' interessi, onde vengano all' uopo prese le opportune misure e si faccia la dovuta annotazione sulla carta di credito.

§ 6. La dimanda pel trasporto degl'interessi deve farsi sei settimane prima della scadenza del prossimo pagamento; in caso contrario non avrà effetto che per la scadenza successiva.

§ 7. Il possessore d' un' obbligazione trascrivibile assegnata pel pagamento degl' interessi presso una cassa provinciale, il quale bramasse la trascrizione della suddetta carta di credito, si rivolgerà, per evitare ogni ritardo, alla cassa pagante, chiedendo l' emissione d'un certificato sopra gl'interessi arretrati, il quale dovrà essergli rilasciato senza difficoltà alcuna, previa produzione dell' originale carta di credito, ed avrà l'effetto che il pagamento degli interessi nella provincia non potrà più aver luogo senza un nuovo ordine della cassa generale del debito dello stato e della banca, e che potrà quindi eseguirsi la trascrizione colle norme vigenti.

§ 8. Siccome inoltre gl' interessi delle obbligazioni dello stato in moneta di convenzione

provenienti da lotteria si pagano da quella cassa di credito dove l'obbligazione estratta al lotto venne depositata per l'emissione d'una nuova, così per l'assegnamento degl'interessi presso la cassa generale del debito dello stato e della banca, o per la trascrizione si osserveranno le norme quì sopra accennate.

§ 9. Il trasporto degl'interessi col mezzo delle casse di credito è però accordato soltanto per obbligazioni assolutamente disponibili tanto riguardo al capitale che agl'interessi, e che non sono soggette a qualsiasi peso o sequestro.

§ 10. Queste prescrizioni furono messe in attività col 1.° agosto anno corrente presso la cassa di credito in Venezia, e lo saranno col 1.° di settembre anno corrente presso quella di Milano.

Milano, il 23 agosto 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Tordorò, *Consigliere.*

(N.° 28.) *Riduzione del dazio d'uscita del tabacco d'Ungheria.*

27 agosto 1824.

N.° 10092-1494 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione degli ordini dell'eccelsa imp. regia camera aulica generale contenuti nel suo dispaccio del 21 luglio scorso, n.° 26606-41 si deduce a pubblica notizia che, colla vista di promuovere la coltura de' prodotti rurali, il dazio d'uscita per le sotto indicate qualità di tabacco d'Ungheria è ridotto come segue:

Tabacco d'Ungheria in foglia, in farina od in polvere . . . per quintale sporco lir. 5. 36
Detto da fumo filato, ossia attortigliato e trinciato . . . *idem* . . . " 2. 01

Questa superiore determinazione comincerà ad aver vigore col giorno primo del venturo mese di settembre; e la direzione delle dogane è incaricata della corrispondente esecuzione.

Milano, il 27 agosto 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Redaelli, *Consigliere.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 4.

(N.° 29.) *I gradi di distanza pel trasporto del danaro, degli effetti di valore, ecc. indicati nella tariffa 1.° agosto p.° p.° di quattro in quattro miglia s'intendono di due in due poste.*

15 settembre 1824.

N.° 10930-2786 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

A schiarimento della tariffa pel trasporto del danaro, degli effetti di valore, delle merci, dei pacchi, ecc. pubblicatasi colla governativa notificazione 1.° agosto 1824 dichiara, in esecuzione d'ossequiato dispaccio dell'eccelsa imp. regia aulica camera generale 27 agosto suddetto, n.° 34036-1415, che i gradi di distanza indicati nella detta tariffa di quattro in quattro miglia s'intendono di due in due poste.

Milano, il 15 settembre 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Tordorò, *Consigliere.*

(N.° 31.) *Proibito il traffico interno delle mercanzie estere. Tolleranza sino al* 31 *dicembre* 1824 *di quelle introdotte anteriormente alla proibizione. Specifica degli articoli posti fuori di commercio.*

N.° $\frac{4996}{P.}$ 18 settembre 1824.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Colle generali tariffe pubblicate a diversi intervalli dall'anno 1817 in avanti venne esteso anche al regno lombardo-veneto ed alle provincie del Tirolo e Vorarlberg il sistema daziario che, vigendo da molti anni nelle antiche provincie austriache, esclude il traffico interno delle mercanzie estere, le quali come respinte dall' interesse dell' industria nazionale furono poste fuori di commercio. In relazione a questo sistema daziario e nella vista di togliere gli ostacoli al libero commercio tra queste e le altre provincie della monarchia, l' eccelsa camera aulica generale, considerato che pel tempo trascorso dalle dette tariffe devono riputarsi consumate le scorte di simili merci

introdotte in epoca anteriore in queste provincie, ha con dispaccio del 22 agosto scorso, n.° 29557–737 ordinato quanto segue:

Art. 1. Il traffico interno delle merci estere introdotte anteriormente alle proibizioni e specificate nell'annesso elenco è tollerato fino al 31 dicembre 1824, termine di rigore, sotto l'osservanza delle prescrizioni vigenti in queste provincie per la circolazione e pel traffico di simili mercanzie. Prima che spiri il detto termine le merci stesse che non fossero state smerciate dovranno esportarsi all'estero. Questa esportazione si accorderà con esenzione da ogni diritto di dazio, di pesa e di bolletta.

2. Scaduto il medesimo termine, qualunque merce proibita che sarà colta in traffico, in circolazione o in botteghe, magazzini o altri luoghi di custodia dei trafficanti, verrà considerata come procedente da contrabbando, ed il detentore assoggettato alle pene relative, cioè alla confiscazione della merce ed alla multa del doppio valore della medesima, non avuto riguardo al bollo di cui le merci fossero munite, nè a qualsiasi altra giustificazione di originaria introduzione.

Nelle stesse pene incorrono i privati che tenessero nascoste simili merci destinate in vendita od appartenenti a trafficanti, o ne facessero un' illecita vendita.

3. I proprietarj delle dette merci che sul finire dell' indicato termine di tolleranza ne fossero ancora in possesso potranno, prima che scada, depositarle negli uffici di dogana e disporne in seguito o la esportazione fuori della monarchia, o la vendita nell' interno alle persone che per l' acquisto avranno ottenuto il permesso del governo.

In questo caso gli uffici di dogana prendono in consegna le merci, le riconoscono e ne certificano il deposito sulle dichiarazioni in doppio esemplare che debbono essere loro presentate sottoscritte dalle parti. Le dichiarazioni dovranno contenere l'esatta descrizione della qualità, del peso netto, della misura o del numero, e del valore delle merci.

Uno degli esemplari firmato dall' ufficio che certificherà il deposito verrà restituito alla parte a sua garanzia, e l' altro sarà trattenuto nell' ufficio che prenderà in custodia le merci. Ogni volta che verranno levate delle merci pel deposito di dogana, il proprietario produrrà la dichiarazione vidimata dall'ufficio, onde vi sia annotata la quantità a scarico col numero e data della relativa bolletta di spedizione. Per tutte queste merci depositate si pagherà la prescritta tassa di magazzinaggio. Gli uffici di dogana abilitati a ricevere le dette merci in deposito sono:

Le dogane di Dazio Grande e di Sostra Viarenna in Milano.
La dogana di Mantova.
La dogana di Brescia.
La dogana di Cremona.
La dogana di Casalmaggiore.
La dogana di Como.
La ricevitoria di Varese.
La dogana di Bergamo.
La dogana di Pavia.
La dogana di Lodi.
La ricevitoria di Codogno.
La ricevitoria di Sondrio.
La ricevitoria di Morbegno.
La dogana di Chiavenna.

L'imperiale regia direzione delle dogane è incaricata dell'esecuzione.

Milano, il 18 settembre 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

REDAELLI, *Consigliere.*

SPECIFICA

degli articoli posti fuori di commercio.

Abbigliamenti. *V. Merci ed articoli d'abbigliamento.*
Abiti. *V. Vesti.*
Acque distillate. *V. Essenza di punch.*
—— d'odore. *V. Profumeria.*
Alabastro ridotto in opere. *V. Chincaglierie.*
Argento, cioè filo d'argento, lamette, lustrini, fogliette, filati, galloni, cordoni, fiocchi, trine e simili d'argento fino, come anche argento battuto in piccoli fogli, argento fulminante ed argento macinato.
—— tutte le altre manifatture d'argento (1), comprese quelle legate in argento, oppure con riporti d'argento od ornati d'argento = come = *Chincaglierie.*
Birra in fiaschi.
Bordure di paglia. *V. Merci ed articoli d'abbigliamento.*
Caffè illegittimo, falso o surrogato, come caffè di cicoria, di cipero e simili.
Campane senza distinzione.
Canapa in manifatture. *V. Lino.*
Canne d'India montate, come pure *bambus* e bastoni di legno con pomo e puntale e senza (2).
Cappelli di castoro e d'ogni altra qualità di feltro, e berrette di feltro e ritagli di cappello.
—— di paglia, di legno, ecc. *V. Merci ed articoli d'abbigliamento.*
Caratteri per istampare o ad uso di tipografia.

---

(1) Si eccettuano il vasellame ed altri lavori massicci d'argento nei quali il valore dell'opera sia inferiore a quello del metallo.

(2) Tranne le canne d'India per lavoro d'intreccio, e le canne per pettini da tessitore.

Carta colorata, liscia e fiorata, o stampata a varj colori, come pure dorata od inargentata, vellutata, bambagina, non menò che la così detta carta *turchese* e quella colorata a pennello.

—— pesta in opere (*papier mâché*) ornate di pitture o d'argento o d'oro fino. *V. Chincaglierie.*

—— pesta in opere d'ogni altra qualità = come = *Mercerie.*

Carte da giuoco.

Carta e cartoni ridotti in opere, come astucci e simili.

—— Tappezzerie di carta. *V. Tappezzerie.*

Ceralacca ossia cera di Spagna.

Chincaglierie, cioè ogni sorta di lavori d'oro e d'argento (1), d'agata, d'alabastro, di diaspro, di cristallo e di altre pietre, come pure d'avorio, di madreperla, di tartaruga e simili, come non meno tutte le manifatture legate in oro od in argento, oppure ornate d'oro o d'argento, con pitture od altro; lavori di composizione, manifatture lastrate d'oro o d'argento (*argent-haché* e *argent-plaqué*), manifatture di bronzo, di smalto od inverniciate, e così pure le manifatture composte di varie materie, le cui parti principali appartengono già per sè stesse agli oggetti posti fuori di commercio; finalmente ogni sorta di oriuoli, eccettuati quelli di legno con movimento di metallo o di legno.

Cioccolato.

Colori, cioè azzurro e rosso di Berlino, belletto rosso e bianco, cinabro, come pure *fluminel* (specie di fiore della somiglianza col cartamo e col zafferano); *silvester* (che è una qualità di cocciniglia contraffatta), saffra, zaffera, compresavi zaffera sopraffina e smaltino da usarsi coll'amido, e soluzione di smaltino e verde montano.

Composizioni di metalli ignobili ridotte in lamette, lustrini, fogliette, filati, galloni, cordoni, fiocchi, trine e simili di Lione, ossia d'oro o d'argento falso, come pure velo d'oro o d'argento falso detto anche di Lione (2).

---

(1) Tranne il vasellame ed altri consimili lavori massicci d'argento.

(2) Si eccettuano le composizioni di metalli ignobili macinate per dorare od inargentare in falso e l'oro cantarino.

Confettura fina e ordinaria o comune, come anche frutta, semi e radici confette e rivestite di zucchero senza distinzione; conserve e gelatine di frutta preparate con zucchero, e così anche il biscotto dolce (1).

Coralli fini lavorati, tagliati a faccette, uniti in fili o vezzi, come pure frutta rosse elastiche così dette coralli di frutta.

Cotone, cioè filato di cotone bianco estero nominato *mule-twist* sino al n.° 50 inclusivamente, compreso anche il filato di cotone bianco turco; filato di cotone bianco nominato *water-twist* sino al n.° 12 inclusivamente (2).

Cotone in manifatture non miste con altre stoffe di qualunque qualità tessute, lavorate a maglia sul telajo od all'ago senza distinzione, come pure ovata di bambagia.

——— in manifatture miste indistintamente con altre materie, come pure i fustagni.

Cristallo ridotto in opere.

Cristalli. *V. Vetri.*

Essenza di punch e tutti i liquori ed acque distillate indistintamente, se in botti, bottiglie, casse o ceste.

Ferro, miniera ossia minerale di ferro; ferro crudo in massa, in rosetta, in pani, cioè semplicemente colato nelle fonderie; ferro purgato a metà od a perfezione; acciajo crudo semplicemente tirato o battuto in verghe, lastre e simili di qualunque dimensione; banda, tolla e latta di ferro nera, filo di ferro e di acciajo d'ogni sorta, comprese le corde d'acciajo per istromenti musicali; ferro vecchio e rottami, ferro di getto ossia ghisa lavorata, e ferro ladino in verghe, lastre e simili, e tutti i lavori di ferro e d'acciajo tanto in opere grosse che minute senza distinzione (3).

---

(1) Si eccettuano le scorze d'arancio e di cedro confette con zucchero, come pure zucchero d'orzo bianco e giallo.

(2) Sono eccettuati gli altri filati di cotone.

(3) Si eccettua l'acciajo temperato o raffinato anche in verghe, lastre e simili, come pure lamine o lamiere d'acciajo, acciajo da cilindro e da viti, pettini d'acciajo per le arti e denti d'acciajo per detti

Formaggi (1).

Galloni ed ogni altra qualità di lavori da fabbricatore di galloni detti *passamanterie* senza distinzione, non avuto riguardo alla materia onde sono composti.

Immagini stampate ordinarie per distribuzione nelle scuole o dottrine, come anche quelle ornate di stoffe o foglie di metallo.

Lana, cioè manifatture di lana tessute, lavorate a maglia sul telajo od all'ago e simili, non miste o miste con altre stoffe di qualunque qualità indistintamente, e così pure scialli senza differenza.

Lapis di qualunque specie o composizione tanto montati in legno che non montati (2).

Lavori e manifatture, cioè:

——— da cordajuolo. *V. Lino.*

——— da guantajo senza distinzione.

——— da passamantajo. *V. Galloni.*

——— da tornitore di corno e d'osso, come pure di legno fine (3).

——— d'acciajo. *V. Ferro.*

——— d'agata, d'alabastro, d'avorio. *V. Chincaglierie.*

——— di bronzo. *V. Chincaglierie.*

——— di latta verniciata. *V. Chincaglierie* = non verniciata. *V. Ferro.*

---

pettini; lime fine per le arti, comprese anche le così dette d'ago e d'astuccio, come pure le raspe e seghe fine; strumenti di chirurgia, d'ottica e matematica, aghi da cucire, forbici o cesoje per tosare le pecore o ad uso di tosare i panni; molle, catene e spire da oriuoli; armi d'ogni sorta e loro parti.

(1) Sono eccettuati i formaggi della Svizzera ordinarj freschi e non stagionati provenienti direttamente dalla Svizzera e destinati per la Lombardia, come pure i formaggi salati di Morea e Morlacchia destinati per le provincie venete.

(2) Si eccettuano il lapis rosso e l'amatita.

(3) Sono eccettuate le manifatture da tornitore di legno *ordinarie*, come spine, fusi, imbuti e simili.

Lavori e manifatture di metallo giallo e bianco. *V. Ottone in manifatture.*

——— di madreperla. *V. Chincaglierie.*

——— d'oro o d'argento, o lastrate d'oro o d'argento. *V. Chincaglierie.*

——— d'osso di balena. *V. Mercerie.*

——— di paglia. *V. Merci ed articoli d'abbigliamento.*

——— d'ottone. *V. Ottone.*

——— di rame. *V. Rame.*

——— di smalto. *V. Chincaglierie.*

——— di stagno. *V. Stagno.*

——— di vetro. *V. Vetro.*

Lino, cioè manifatture di lino e di canapa tessute, lavorate a maglia sul telajo od all'ago, veli, bindelli e lavori da cordajuolo senza distinzione, tele incerate, pizzi e merletti d'ogni qualità, senza distinzione della materia prima (1).

Liquori esteri. *V. Essenza di punch.*

Litargirio.

Majolica. *V. Terraglia.*

Manteche. *V. Profumeria.*

Marmo ridotto in opere, eccettuate quelle da scultore e da taglíapietre.

Mercerie o siano articoli da merciajuolo, cioè manifatture ordinarie composte di una o più materie proprie del minuto traffico da merciajuolo e non nominate a parte, come portafogli indistintamente, grattapuge di filo di metallo, spazzole inverniciate, assette da spazzola, ditali d'ogni sorta, cassette da viaggio per bottiglie con assortimenti e senza, foderi d'ogni sorta, manifatture di cartone e di carta pesta (*papier mâché*), maschere, lanterne, specchi da tasca, ombrelle, paraventi, parafuochi, cornici da specchio e da quadro, lavori e manifatture d'ogni sorta di legno, d'osso e di metallo per trastullo de' fanciulli, tabacchiere, pipe (eccettuate le pipe così dette di Colonia o siano di terra bianca), e così pure canne da pipa indistintamente.

(1) Sono eccettuate le tele da vele e per maniche da trombe, come pure le reti da cacciatore e da pescatore.

Merci ed articoli d'abbigliamento da uomo e da donna indistintamente; lavori di piume per ornamenti, ricami e frange d'ogni sorta, cappelli di paglia, di legno e di corteccia d'albero, così pure le altre manifatture di paglia, come berrette, bordure, paglia attortigliata e simili, fiori finti e perle false indistintamente (1).

Mercurio ossia argento vivo.

——— preparato d'ogni qualità, come precipitato rosso e dolce, o sublimato.

Merletti. *V. Lino.*

Mitridate e teriaca, e diatesseron, sorta di teriaca per le malattie degli animali.

Oriuoli. *V. Chincaglierie.*

——— le parti componenti l'oriuolo, compresi i quadranti o siano mostre di smalto (2).

Oro, cioè filo d'oro, lamette, lustrini e fogliette d'oro, fogliette d'oro da una parte, e dall'altra d'argento, filati, galloni, cordoni, fiocchi, trine e simili d'oro fino, oro macinato ed oro fulminante.

Osso di balena indistintamente (3).

——— in manifatture = come = *Mercerie.*

Ottone, metallo giallo, tombacco, principbecco greggio in pani e barre, in banda, lama e rotoli, come pure manifatture d'ottone, di tombacco e di altre composizioni metalliche senza distinzione, e filo d'ottone (4).

Passamanteria. *V. Galloni.*

Paste di farina, come maccheroni e simili, comprese le óstie o bollini.

---

(1) Si eccettuano le trecce e i tessuti di paglia, come pure i tralicci di corteccia d'albero.

(2) Tranne le catene, molle e spire dette spiragli.

(3) Sono eccettuate le ale di balena o barbiglioni, da cui si taglia l'osso di balena.

(4) Si eccettua l'ottone usato ed in rottami ed in polvere, come pure bronzo; il filo d'ottone ad uso d'istrumenti di musica, istrumenti musicali, istrumenti di chirurgia, d'ottica e di matematica.

Piombo crudo in pani, in massa, come pure piombo vecchio e rottami, piombo fuso in palle e pallini, piombo tirato o disteso o ridotto in canne e foglie, come pure da tetti e da finestre.

Pizzi. *V. Lino.*

Polvere da schioppo senza distinzione.

——— di cipro.

Porcellana in merci o manifatture.

Princisbecco. *V. Ottone.*

Profumeria, cioè acque d'odore (1), pomate o manteche, polveri, saponette, cuscinetti aromatici o piumaccini ripieni d'erbe odorose secche e simili, e così pure l'aceto aromatico che non sia ad uso di condimento di cibi.

Rame, cioè filo di rame, merci di rame semplicemente cavato, ossia che abbia ottenuto la prima forma sotto il maglio o sotto il martello, come pure banda di rame cilindrata, utensili di rame, come anche lambicchi per acquavite e simili, e chioderia di rame (2).

——— in manifatture dorate od inargentate. *V. Chincaglierie.*

——— in manifatture stagnate = come = *Utensili di rame.*

Seta, cioè manifatture di seta tessute, lavorate a maglia sul telajo od all'ago, non miste o miste con altre stoffe senza distinzione.

Stagno ridotto in opere, come vasellame, utensili e simili (3).

Tappezzerie di carta e d'altra qualità in quanto che sono poste fuori di commercio le stoffe di cui esse sono formate.

Terraglia e majolica o *faïence* in merci.

Tombacco. *V. Ottone.*

Vesti ed abiti nuovi e vecchi od usati, compresi anche quelli foderati di pelliccia, come pure forniture da letto.

---

(1) Tranne l'acqua di Colonia e di fiori d'arancio.

(2) Si eccettua il rame greggio in pani, in rosetta, rame usato, rottami di rame e lastre di rame incise.

(3) Si eccettua lo stagno crudo, vecchio ed in rottami, come pure stagnuoli ossia stagno battuto in fogliette.

Vetri, manifatture di vetro, cioè lastre e recipienti di vetro senza distinzione, cristalli e vetri fini brillantati e molati, come pure cristalli da specchio, vetro da smalto d'ogni qualità, perle e granate di vetro bianche e colorate d'ogni qualità, fusioni di vetro lavorate, come pure altri piccoli lavori e manifatture di vetro e di materie vetrificabili (*conterie*).

Vini, cioè vini di Spagna, di Portogallo, di Francia, della Franconia, del Reno, dell'Italia e del Levante indistintamente, se in botti, bottiglie, casse o ceste (1).

---

(1) Sono però eccettuati il vino di Cipro in botti, bottiglie, ecc., il vino d' Istria o della Dalmazia, i vini della Moldavia e della Valachia se introdotti nella Buccovina e nella Transilvania, i vini comuni italiani esteri, compreso anche il vino piccolo, quando i medesimi siano procedenti dagli stati italiani del Piemonte, di Parma, Piacenza e Guastalla, di Modena, di Ferrara e del cantone Ticino elvetico, e semprechè per l'intrinseca loro qualità risultino effettivamente comuni, cioè ad uso e consumo della classe volgare, e non abbiano ricevuto una particolare preparazione, come quella del vino santo, di malvasia o qualunque altra equivalente, oppure che non arrivino entro fiaschi o bottiglie.

(N.° 32.) *Discipline da osservarsi dai privati per l' introduzione in avvenire delle mercanzie e dei generi esteri posti fuori di commercio.*

18 settembre 1824.

N.° $\frac{4996}{P.}$

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Essendo col nuovo sistema daziario poste fuori di commercio varie mercanzie e generi esteri, l' introduzione delle quali può soltanto concedersi ai privati per *proprio esclusivo loro uso*, l' imperiale regio governo, in conformità agli ordini ricevuti dall' eccelsa imperiale regia camera aulica generale col ossequiato dispaccio 22 agosto scorso, n.° 29557–737, porta a pubblica cognizione le seguenti disposizioni:

Art. 1. I privati che vorranno introdurre per proprio consumo dette merci e generi esteri proibiti in commercio, possono chiederne il permesso al governo, presentando le loro suppliche o ad esso direttamente, o col mezzo delle intendenze provinciali e della direzione delle dogane.

Ogni istanza dovrà essere firmata dalla persona richiedente. Non è ammessa alcuna domanda fatta in comune e firmata da più individui.

La supplica indicherà la quantità e la qualità delle merci, e conterrà l' espressa dichiarazione del petente che sono queste proporzionate ai proprj bisogni e destinate esclusivamente per uso di sè e della sua famiglia. Vi si noterà la contrada e il numero della casa ove abita il ricorrente, il quale, ottenuta la carta di passo, che verrà rilasciata dall' imperiale regia direzione delle dogane in base dell' assenso governativo, potrà con questa introdurre dal posto di confine le merci o i generi nella medesima descritti non più tardi di sei mesi; dopo il qual termine la carta cessa di avere effetto.

2. Se il proprietario desiderasse di spedire le merci regolarmente introdotte in tutto od in parte da una in un' altra provincia della monarchia per proprio uso, è tenuto, sotto pena della confisca delle merci, di dichiararlo alla più prossima dogana principale, indicando il luogo dove intenderà che sia fatta la spedizione, presentando la bolletta originale in carta turchina; in luogo di essa gli verrà rilasciata per sua garanzia una bolletta di scontro che si riporterà a quella.

3. Le merci ed i generi introdotti col permesso governativo, ossia colla carta di passo, dovranno essere daziate nelle dogane principali, nè si potranno rilasciare al negoziante o allo speditore che le avesse commesse a nome del proprietario, ma soltanto a questo ultimo, in testa del quale deve figurare il daziato. La dogana ritirerà dal proprietario la carta di passo, che annullata servirà per corredo de' conti rispettivi, e gli rilascerà una bolletta d'entrata in carta turchina esprimente la precisa quantità e qualità delle merci, e sarà suo obbligo il conservarla per giustificarne all' uopo l' eseguito daziato.

4. Le merci per le quali siasi ottenuta la carta di passo non possono introdursi a più riprese, nè per diversi punti di confine, ma debbono tutte in una sola volta e per un medesimo ufficio d' ingresso pervenire nello stato. Per ogni carta di passo si contribuirà dalla parte la tassa di lire 30.

5. Emergendo dal risultato della visita una differenza in più nel peso, nel numero o nella misura delle merci introdotte rispettivamente alla carta di passo, qualora non superi la quarta parte della quantità descritta nella stessa carta di passo, non vi sarà luogo che al semplice dazio a norma della tariffa; se poi l' eccedenza fosse maggiore della quarta

parte, si pagherà per essa il doppio dazio d' entrata.

Quanto alle merci il cui dazio è stabilito in ragione del valore, il concessionario sarà tenuto a dichiararlo prima del daziato, e verificandosi il caso che sembri all' ufficio daziario inferiore di un quarto del valore reale, per cui l' ufficio stesso riputasse di doverlo aumentare del 25 per 100, rimarrà libero alla parte o di cedere le merci all' ufficio medesimo pel valore da esso attribuitovi, o di pagare il dazio ragguagliato sullo stesso valore.

6. Gli oggetti posti fuori di commercio e ritirati dal privato come all' art. 3 non potranno essere depositati presso un altro privato, e molto meno poi presso un negoziante, ma dovranno riporsi e custodirsi in una località formante parte dell' abitazione privata del possidente e segregata da ogni deposito di merci.

7. Tuttochè le merci si trovino riposte in cantine, stanze od altri luoghi di servigio domestico, secondo è prescritto all' art. 6, è sempre obbligo del proprietario di giustificarne il dazio pagato ad ogni richiesta della finanza, producendo la rispettiva bolletta di entrata in carta turchina rilasciata a nome suo, o la licenza che si fosse a questa sostituita.

In difetto di tale giustificazione sarà egli sottoposto, oltre alla confisca delle merci, alla multa del doppio valore.

8. Le merci d'ogni qualità poste fuori di commercio che si rinvengono nelle pubbliche botteghe, nelle cantine o nei magazzini di chiunque faccia traffico, cadono in commesso quand'anche si potesse provare che si ottenne il permesso d'introdurle, e che se ne sia pagato il competente dazio, e dove manca inoltre una tale giustificazione, si aggiungerà alla confisca la multa del doppio valore, come all'articolo precedente.

9. È interdetta ogni vendita ed ogni contrattazione di merci introdotte legalmente da privati con carta di passo, le quali fossero ancor nuove e non usate, e così pure di darle e di riceverle in pegno sotto pena della confisca.

Ugualmente non è permesso ai pubblici stabilimenti di prestito di prestar danari sopra simili merci nuove e non usate.

10. Queste merci non si possono trasmettere dall'uno all'altro privato mediante donazione, cessione, eredità od altri modi di acquisizione, quando quello a cui sono trasmesse non dimandi e non ottenga dal governo la facoltà di ritirarle.

Ma questa concessione non sarà valevole se non viene provato averne il primo possessore pagato il competente dazio, e in questo caso la dogana rilascerà al nuovo proprietario la bolletta di esenzione in carta turchina per propria garanzia.

11. Quelle merci non usate o quelle bevande o commestibili posti fuori di commercio che non si volessero dagli eredi ritenere per proprio loro uso e consumo, non potranno più vendersi nè alle aste pubbliche, nè in qualsiasi altro modo, ma si dovranno consegnare alla dogana per essere respinte all'estero.

La contravvenzione a questo articolo è punita colla confisca delle merci.

12. La validità delle bollette di dazio pagato che si staccheranno in avvenire è determinata rispetto alle bevande ed ai commestibili posti fuori di commercio ad un anno dalla data della loro emissione. Se però, passato questo termine, rimanesse ancora una parte di dette merci, si concederà al proprietario una nuova bolletta per un tempo proporzionato al verosimile loro consumo.

13. Quanto alle bollette di dazio pagato che si fossero fin quì rilasciate per bevande e per commestibili resta parimente circoscritta la loro validità ad un anno computabile dalla data della presente notificazione in addietro;

cosicchè tutte quelle che rimontassero ad un' epoca più antica, e quelle che non portassero il nome dell'attuale possessore de' generi non avranno più forza alcuna legale.

I privati possessori degli stessi generi che non avessero tenuto conto dei ricapiti di dazio pagato per le partite che ne hanno tuttora, dovranno entro sei settimane dopo il giorno della pubblicazione della presente notificazione formarne esatte specifiche e presentarle munite della propria firma alle rispettive dogane, dalle quali riceveranno una bolletta di esenzione per giustificarsi in seguito.

Ove se ne conosca il bisogno, la dogana verificherà la fedeltà di dette specifiche mediante ispezioni locali.

L'imperiale regia direzione delle dogane è incaricata della esecuzione.

Milano, il 18 settembre 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Redaelli, *Consigliere.*

(N.° 33.) *Errori incorsi nella seconda edizione del codice penale corretti in un foglio d'appendice da unirsi ad ogni esemplare dello stesso codice.*

20 settembre 1824.

N.° 25164-2931 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Essendosi rilevati alcuni errori incorsi nella seconda edizione ufficiale italiana del codice penale, si sono corretti in un foglio d'appendice già distribuito alle pubbliche autorità, e che trovasi vendibile presso tutt' i librai che hanno il codice in vendita, e che sono obbligati di procurarsi quest' appendice e di congiungerla ad ogni esemplare del codice stesso.

Tanto si deduce a pubblica notizia, in esecuzione de' superiori ordini e per opportuna norma.

Milano, il 20 settembre 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Cav. Crespi, *Consigliere.*

(N.° 34.) *Tariffa dei dazj d' importazione e d' uscita all' estero per le granaglie, pei legumi e bestiami, e per altri accessorj prodotti.*

26 settembre 1824.

N.° 10868-1614 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R., animata dal paterno desiderio di giovare alla depressa rurale economia, con veneratissima risoluzione del 9 luglio anno corrente partecipata dall' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con dispaccio del 5 scaduto agosto si è degnata di ordinare,

1.° Che per le granaglie, pei legumi e bestiami, e per altri accessorj prodotti specificati nell' unita tariffa siano posti in attività su tutta l' estensione della monarchia verso l' estero i dazj d' importazione e d' uscita espressi nella tariffa medesima;

2.° Che queste nuove prescrizioni daziarie non debbano essere applicate al reciproco traffico dell' Ungheria e della Transilvania colle

altre provincie della monarchia, ma che pei summentovati oggetti in quanto appartengono a questo traffico continuino a sussistere i dazj d' introduzione e d' uscita che si sono finora esatti, e che a maggior chiarezza vengono esposti nella tariffa in un' apposita colonna.

Nel dedurre a pubblica notizia queste sovrane determinazioni si dichiara che la presente tariffa avrà vigore col giorno primo ottobre p.° v.°, e la direzione delle dogane è incaricata della corrispondente esecuzione.

Milano, il 26 settembre 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Redaelli, *Consigliere.*

Numero.	INDICAZIONE DELL' ARTICOLO.
1	Frumento e spelta brillata . . . .
2	Grano turco . . . .
3	Segale e frumento misto con segale . . . .
4	Orzo e spelta . . . .
5	Avena . . . .
6	Orzo brillato ed avena brillata . . . .
7	Grano saraceno (fraina) . . . .
8	Miglio o panico . . . .
9	Miglio o panico e grano saraceno brillati . . . .
10	Vecce . . . .
11	Fagiuoli, fave e ceci . . . .
12	Piselli e lenticchie . . . .
13	Tritello . . . .
14	Riso . . . .
15	Orzo tallito . . . .
16	Farina . . . .
17	Pane comune . . . .
18	Buoi . . . .
19	Tori . . . .
20	Vacche e vitelli al di là di un anno così detti manzetti e civetti (*) . . . .
21	Vitelli al di sotto d' un anno . . . .
22	Pecore, montoni, capre, caproni e castrati (**) . . . .
23	Agnelli e capretti . . . .
24	Porci ingrassati . . . .
25	Porci non ingrassati, compresi i detti temporali o siano quei al di sotto d'un anno .
26	Porchetti da latte . . . .
27	Butirro fresco . . . .
28	Detto salato . . . .
29	Detto cotto, grasso di porco ossia strutto e grasso d' oca . . . .
30	Lardo . . . .
31	Sugna . . . .
32	Sevo crudo . . . .
33	Fondacci di sevo . . . .
34	Candele di sevo . . . .
35	Miele non purificato, in cui si comprendono anche gli alveari riempiti di miele e cera . . . .
36	Miele purificato . . . .
37	Cera gialla e non imbiancata . . . .
38	Cera bianca ed imbiancata . . . .
39	Luppoli . . . .

(*) Per le vacche e vitelli che s'introducono non per macellarsi, ma per allevarsi ad altro uso, o per cavarne il latte si pagherà soltanto il quarto del presente dazio d'introduzione, semprechè si produca un certificato delle rispettive autorità locali comprovante il numero e il bisogno di essi. Da questo favore sono però eccettuati i manzetti. I certificati come sopra verranno ritirati dagli uffici ove si effettueranno i daziati per essere uniti ai rispettivi conti.

(**) Conducendo all' estero pecore colla lana, essia non tosate, oltre al dazio d' esportazione stabilito qui

QUANTITÀ.	DAZIO						IN RELAZIONE ALL'UNGHERIA E TRANSILVANIA.					
	d' introduzione.			d'esportazione.			Dazio austriaco d' importazione.			Dazio austriaco d'esportazione.		
	lire.	*cent.*	*mil.*	*lire.*	*cent.*	*mil.*	*lire.*	*cent.*	*mil.*	*lire.*	*cent.*	*mil.*
r ogni quint. sporco	2	—	9	—	08	9	1	—	4	—	08	9
idem	1	51	8	—	06	7	—	75	9	—	06	7
idem	1	42	9	—	06	7	—	71	4	—	06	7
idem	1	33	9	—	04	5	—	67	-	—	04	5
idem	—	98	2	—	04	5	—	49	1	—	04	5
idem	3	57	1	—	15	6	1	78	6	—	15	6
idem	1	16	1	—	04	5	—	58	-	—	04	5
idem	1	51	8	—	06	7	—	75	9	—	06	7
idem	2	18	7	—	08	9	1	09	4	—	08	9
idem	1	11	6	—	04	5	—	55	8	—	04	5
idem	1	20	5	—	04	5	—	60	3	—	04	5
idem	2	90	2	—	11	2	1	45	1	—	11	2
idem	7	23	2	—	29	-	3	61	6	—	29	-
idem	4	82	1	—	20	1	1	20	5	—	20	1
idem	1	07	1	—	04	5	—	26	8	—	04	5
idem	2	14	3	—	08	9	—	53	6	—	08	9
idem	1	33	9	—	11	2	—	33	5	—	11	2
per cadauno	12	—	-	—	50	-	6	—	-	—	50	-
idem	6	—	-	—	50	-	6	—	-	—	50	-
idem	3	—	-	—	25	-	3	—	-	—	25	-
idem	1	05	-	—	08	8	1	05	-	—	08	8
idem	—	45	-	—	05	-	—	45	-	—	05	-
idem	—	22	5	—	02	5	—	22	5	—	02	5
idem	4	50	-	—	18	8	2	25	-	—	18	8
idem	—	75	-	—	07	5	—	75	-	—	07	5
idem	—	08	8	—	01	3	—	08	8	—	01	3
er quintale sporco	5	62	5	—	46	9	2	81	2	—	46	9
idem	11	25	-	—	46	9	2	81	2	—	46	9
idem	13	39	3	—	55	8	3	34	8	—	55	8
idem	8	57	1	—	35	7	2	14	3	—	35	7
idem	8	57	1	—	35	7	1	33	9	—	22	3
idem	8	03	6	—	33	5	1	—	4	—	33	5
idem	8	03	6	—	33	5	2	67	9	—	11	2
idem	36	42	8	—	75	9	9	10	7	—	75	9
idem	2	14	3	4	28	6	—	71	4	—	71	4
idem	12	85	7	—	53	6	3	39	3	—	53	6
idem	13	39	3	26	78	5	13	39	3	2	23	2
idem	64	28	4	2	67	9	32	14	2	2	67	9
idem	21	42	8	—	89	3	4	01	8	—	67	-

pra, si esigerà per ogni pecora la ventesima parte del dazio d' esportazione fissato per un quintale lana pecorina.

Qualora il bestiame che fosse introdotto dall' Ungheria o dall' estero, e pel quale venisse pagato il dazio 'entrata, si volesse nuovamente condurre all' estero; in tal caso, ove si provi colle rispettive bollette le eseguito pagamento, non andrà soggetto al dazio d' esportazione, non potendo più aver luogo pel pporto dei dazj attuali lo sconto del dazio d' entrata in quello d' uscita ch' era conceduto dapprima.

(N.° 35.) *Tariffa di diversi articoli sui quali viene attribuito il rispettivo dazio d'entrata.*

11 ottobre 1824.

N.° $\frac{5788}{P.}$

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione degli ordini dell' eccelsa imperiale regia camera generale contenuti nell' ossequiato dispaccio 28 settembre prossimo passato, n.° 38958-163 si deduce a pubblica notizia che d' ora in poi sopra gli articoli descritti nella seguente tariffa si esigerà il dazio d' entrata nella misura a ciaschedun d' essi contrapposta.

La direzione delle dogane è incaricata dell' esecuzione.

Milano, l' 11 ottobre 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

Redaelli, *Consigliere.*

TARIFFA.

Numero.	DENOMINAZIONE degli articoli.	Quantità a peso metrico.	Dazio d' entrata.
			lir. cent. mil.
1	Ambra grigia e nera	per oncia	20. 57. 1
2	Balsamo senza distinzione, come balsamo del Copai, balsamo della Mecca, del Perù, del Tolù	per. libb. p. s.	3. 21. 4
3	Fiori fini, cioè fiori di melagranò, d'arancio, di rose e di cannella	idem	2. 14. 3
4	Caccao, scorze o mondiglie di caccao	per quintale	112. 49. 8
5	Confetture, come scorze d' arancia e di cedro confette con zucchero, come pure zucchero d'orzo bianco e giallo	per libb. p. s.	1. 60. 7
6	Chiodi o brocche di garofano, o garofano fiore	idem	5. 62. 5
7	Zenzero o gengiovo	per quint. p. s.	42. 85. 6
8	Caffè	per quintale	112. 49. 8
9	Alloro o foglie d'alloro e bacche d' alloro	per quint. p. s.	7. 50. 0
10	Fiori di noci moscate o macis e noci moscate	per libb. p. s.	4. 82. 1
11	Cassia	idem	1. 16. 1
12	Olj essenziali, olj d' odore aromatico ed essenze oliose di bergamotto, di limone, di cedro, di gelsomino, di lavanda, di millefiori, d'arancia, di timo, olio di noce moscata (sugo espresso dalle noci moscate, e sugo distillato dalle dette noci), olio di macis, d' erisicetro, di garofani, di fiori d' arancio, di rose, di cannella	idem	11. 25. 0
13	— Altri olj essenziali aromatici di qualità inferiore, come olio di succino o d'ambra, d'anesi,		

Segue la *TARIFFA.*

Numero.	DENOMINAZIONE degli articoli.	Quantità a peso metrico.	Dazio d' entrata.
	di cajaput o cajeput, di cardamomo, di cubebe, di aneto, di finocchio, di calamo aromatico, di camomilla, di menta crespa, di menta piperitide, di cumino, di maggiorana, di mastice, di melissa o citronella, di mirra, di puleggio, di ruta, di abrotano, di salvia, di sassafrasso, di sabina, di spiconardo, di spermaceti, di semi di catapuzza o di ricino, di cera, d'assenzio od absinzio, d'origano e d'isopo	*per libb. p. s.*	*lir. cent. mil.* 8. 21. 4
14	— Altri olj essenziali di odore aromatico, ma d'infima qualità, come olio di pino montano, di bacche d'alloro, di mandorle, di semi di papavero, di noci comuni, di rosmarino, pasta bianca e rossa, olio di ginepro e olio laterino e dei filosofi	idem	— 53. 6
15	Anici stellati	*per quint. p. s.*	25. 71. 4
16	Tè	*per libb. p. s.*	4. 82. 1
17	Vaniglia	*per libbra*	64. 28. 6
18	Cannella	*per libb. p. s.*	8. 03. 6
19	Zucchero candito bianco e scuro, zucchero con viole, e zucchero raffinato in pani o pezzi con e senza carta e spago, e zucchero pesto	*per quintale*	88. 39. 1
20	— (*a*) Farine di zucchero senza distinzione	*per quint. p. s.*	64. 28. 4

(*a*) Le raffinerie nazionali di zucchero pagheranno sulle farine bianche di zucchero destinate pel loro uso soltanto due terzi, e per tutte le altre farine di zucchero un solo terzo del dazio d'entrata fissato come sopra.

(N.° 36.) *Tariffa de' nuovi dazj d' entrata e d' uscita sui legnami in essa nominati.*

13 ottobre 1824.

N.° 12251-1840 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R., nella paterna vista di promuovere il commercio di esportazione del legname, con veneratissima risoluzione del 10 agosto anno corrente partecipata dall' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 29 detto, n.° 2090 si è degnata di ordinare che ai legnami nominati nella sotto descritta tariffa vengano applicati i nuovi dazj d' entrata e d' uscita espressi nella medesima.

Questa nuova tariffa verrà posta in attività col giorno della pubblicazione della presente.

Da tale disposizione daziaria si eccettua il legname *d' alberi e da costruzione navale*, pel quale fino a nuovo ordine rimane in vigore il dazio attualmente in corso.

L' imperiale regia direzione delle dogane è incaricata dell' esecuzione.

Milano, il 13 ottobre 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

Redaelli, *Consigliere.*

TARIFFA.

	DAZIO					
	d' entrata.			d' uscita.		
	lire	cent.	mil.	lire	cent.	mil.
Legname. Legna da fuoco e da costruzione in tronchi, ceppi, legne spaccate, some, travi, puntelli, assi, assicelle (correnti), scandole e simili, schegge, segature, trucioli, legname sgrossato da carradore, legname ordinario da legnajuolo di acero, faggio, quercia, ceraso, noce, abete e simili, per ogni lira del rispettivo valore.......	—	05	—	—	—	4
—— Dall' Ungheria e Transilvania...............	—	02	5	—	—	—
—— Per l' Ungheria e Transilvania..............	—	—	—	—	—	4

ANNOTAZIONI.

Alla linea daziaria d' Ungheria si esigerà il trentesimo di esito con millesimi quattro, e quello di consumo secondo la tariffa dell'anno 1795 con centesimi cinque per ogni lira di valore.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

ATTI DEL GOVERNO.
N.° 5.

(N.° 37.) *Prescrizioni da osservarsi col 1.° gennajo 1825 intorno le tasse ed i diritti da pagarsi pei privilegi richiesti ed ottenuti.*

8 novembre 1824.

N.° 29706-1743 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione degli ordini contenuti nei dispacci dell' imperiale regia camera aulica generale 19 agosto p.° p.°, n.° 4309-323 e dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita 18 settembre successivo, n.° 28250-1349 si deduce a pubblica notizia che col principio del venturo anno 1825 dovranno intorno le tasse ed i diritti da pagarsi pei privilegi richiesti ed ottenuti a tenore della sovrana patente 8 dicembre 1820 venire osservate le seguenti prescrizioni:

1. I diritti di spedizione e di bollo indicati nel § 18 della sovrana patente sullodata dovranno dai ricorrenti soddisfarsi all' atto medesimo ch' essi depositar debbono la prima metà delle tasse per l' invocato privilegio, a senso del § 2 della patente medesima.

2. Il pagamento delle rate prescritte dal § 15 della ripetuta patente per la seconda metà delle tasse non decorrerà dal giorno della sovrana concessione del privilegio, ma dal principio del prossimo anno solare se tale concessione si sarà verificata fra il primo giorno di gennajo e l' ultimo di giugno, e dal principio del susseguente secondo anno solare qualora la concessione medesima avesse in vece avuto luogo fra il primo di luglio e l' ultimo di dicembre.

3. La spedizione degli atti de' privilegi da farsi d' ufficio a tenore de' §§ 9 e 18 della sovrana patente più volte mentovata comprende anco la trasmissione degli atti medesimi, e quindi non dovrà per questa esigersi nè il diritto di porto postale, nè altra competenza qualunque.

Milano, l' 8 novembre 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 38.) *L' abolizione condizionata del diritto d'albinaggio convenuta tra l' impero russo e lo stato austriaco a favore dei rispettivi sudditi è stata con successive dichiarazioni pattuita in modo assoluto.*

20 novembre 1824.

N.° 33559-3792 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L' abolizione del diritto d' albinaggio convenuta tra l' impero russo e lo stato austriaco a favore dei sudditi rispettivi sotto la condizione espressa *de observando reciproco* pubblicata nella notificazione 10 p.° p.° luglio, n.° 18855-2183 fu ora con dichiarazioni ministeriali pattuita in modo assoluto, coll' aggiunta che l' abolizione di questo diritto a favore dei sudditi delle due potenze avrà il suo pieno ed intiero effetto non solo in tutti i casi futuri, ma altresì in tutti quelli per riguardo ai quali sino al giorno 31 luglio 1824, in cui furono segnate le dichiarazioni ministeriali, i diritti aboliti non fossero stati per anco effettivamente e definitivamene percetti.

Tanto si deduce a pubblica notizia per la relativa osservanza in esecuzione dell' ossequiato decreto dell' imperiale regia cancelleria aulica unita 28 ottobre prossimo passato, n.° 32447-1900.

Milano, il 20 novembre 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Cav. Crespi, *Consigliere.*

(N.° 39.) *Tariffa dei medicinali da attivarsi col 1.° marzo 1825.*

16 dicembre 1824.

N.° 34416-2534 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Giusta le superiori disposizioni dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita espresse nei rispettati dispacci 13 giugno 1822, n.° 15755-1451 e 30 gennajo 1823, n.° 2401-177, viene

pubblicata l'annessa tariffa dei medicinali, e si ordina quanto segue:

1. Col primo giorno del venturo mese di marzo 1825 sarà messa in vigore la tariffa anzidetta e la farmacopea austriaca ora ristampata in Milano giusta l'ultima edizione fattane in Vienna nel 1820, ed alla quale corrisponde la tariffa stessa.

2. Gli speziali saranno quindi in dovere di attenersi ed uniformarsi strettamente all'una e all'altra.

3. Nel caso che uno speziale per mire d'illecito guadagno non preparasse i medicinali a norma della detta farmacopea, o fosse convinto di aver contravvenuto a quanto è ordinato nella tariffa, verrà punito per la prima volta colla multa di lire 324 austriache, per la seconda volta con quella di simili lire 648, e per la terza verrà punito colla perdita dell'esercizio analogamente al § 226, parte II del codice delle gravi trasgressioni di polizia.

4. Colla stessa multa di lire 324 saranno puniti gli speziali che si permettessero di procurarsi gli avventori o con regali o con altri modi segreti ed illeciti.

5. Ogni speziale, o chi ne fa le veci, ha il dovere di scrivere chiaramente su ciascuna ricetta e su ciascuna somministrazione di medicinali così il prezzo di essi calcolato a tariffa,

come il nome di chi avrà preparata la medicina, alla quale dovrà altresì apporre il proprio suggello.

6. Dispensandosi diversi medicamenti a grani o a gocce, e non potendosi pei medesimi, in così piccola dose, stabilire esattamente il relativo prezzo, sarà permesso allo speziale di esigere in complesso 5 centesimi, avuto riguardo alla diligenza ed esattezza colla quale simili medicamenti debbono essere amministrati e suddivisi.

7. I conti degli speziali che saranno regolarmente valutati e liquidati secondo la tariffa, dovranno essere pagati senza alcun ribasso; e se un conto di simil fatta non venisse saldato nel termine di un anno, sarà permesso allo speziale di calcolare pel tempo eccedente il termine anzidetto l' interesse del 4 per 100 in ragione d'anno.

8. È proibito generalmente sotto la multa di lire 90 di vendere segreti, ed è pure vietato sotto la stessa multa a chiunque non sia speziale di vendere medicamenti, essendo la vendita di questi riservata ai soli farmacisti che hanno spezieria aperta.

9. I venditori di droghe od altri articoli soggetti alla medica ispezione saranno sottoposti alla medesima multa se si permettessero di vendere al minuto sostanze medicinali, la

di cui vendita è riservata come sopra agli speziali, e ciò s' intende particolarmente dei rimedj purganti, emetici ed anodini, siano semplici o composti.

10. Le sostanze medicinali che nella presente tariffa sono segnate con (†) non potranno essere vendute dagli speziali se non con ricette segnate dai medici o chirurghi regolarmente a ciò autorizzati. Gli altri medicamenti possono essere somministrati a richiesta ed anco senza ricetta.

11. Tutte le trasgressioni alle premesse disposizioni, come pure la falsa o cattiva preparazione dei medicamenti, gli scambiamenti dei medesimi e qualunque disavvedimento nella vendita dei veleni saranno puniti a termini degli articoli 100 fino al 110 e degli articoli 119 al 124, parte II del codice delle gravi trasgressioni di polizia.

12. Chiunque denunzierà una contravvenzione di tal sorta (purchè non sia medico o altra persona tenuta per dovere d'ufficio a denunziarla) ne riceverà in premio la metà della multa secondo la qualità della trasgressione.

13. È libero ai medici nella loro pratica privata di prescrivere qualunque medicamento ancorchè non indicato nella farmacopea; nelle ordinazioni però per gli stabilimenti pubblici

o che stanno a carico dello stato dovranno i medici seguire la farmacopea medesima.

14. Col primo giorno del predetto mese di marzo p.° v.° saranno pure messi in pratica i nuovi pesi farmaceutici, de' quali mediante la notificazione 29 luglio 1823 fu già pubblicato il ragguaglio con quelli attualmente in corso nelle varie parti dello stato.

I pesi vecchi saranno totalmente abbandonati e posti fuori d'uso.

Tutte le ordinazioni mediche dovranno per conseguenza essere fatte a peso nuovo.

Le imperiali regie delegazioni provinciali, i medici di delegazione e dei distretti sono incaricati di vegliare perchè le premesse disposizioni sieno esattamente eseguite.

Milano, il 16 dicembre 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

MORESCHI, *f. f. di Protomedico.*

TARIFFA DE' MEDICINALI.		Peso.	In moneta nuova lir.	cen.
Acetatis ammoniæ soluti	Acetato d'ammon. liquido	*mezz' oncia*	—	64
— — — *diluti* .	— — — allung.	»	—	14
— *lixivæ soluti*	— di potassa in liquore ,	»	—	34
† — *plumbi aciduli sicci* . . .	— - piombo acidulo cristalliz.	»	—	79
† — — — *soluti* . . .	— - piombo acidulo liquido.	»	—	14
— *sodæ*	— - soda	»	—	86
Aceti aromatici	Aceto aromatico	»	—	08
— *concentrati*, V. *Acidum aceticum concentratum.*				
— *destillati*, V. *Acidum aceticum dilutum.*				
— *lithargyri*, V. *Acetatem plumbi acidulum solutum.*				
— *radicalis*, V. *Acidum aceticum purum.*				
— *rutæ*	— di ruta	»	—	05
— *scillæ*	— squillitico	»	—	05
— *vini fortis*	— di vino forte	»	—	03
Acidi acetici concentrati	Acido acetico concentrato . . .	»	—	50
† — *diluti*	— — debole	»	—	05
† — *puri*	— — puro	*dramma una*	—	66
— *muriatici concentrati*	— muriatico concentrato .	*mezz' oncia*	—	36
— — *diluti*	— — liquido	»	—	11
— — *oxygenati*	— — ossigenato . .	»	—	10
— *nitrici concentrati*	— nitrico concentrato . . .	»	—	64
— — *diluti*	— — liquido	»	—	14
— — — *puri*	— — — puro . .	»	—	30
† *nitri fumantis*, V. *Acidum nitrico-nitrosum concentratum.*				
— *nitrico-nitrosi concentrati* .	— nitroso concentrato . .	»	—	39
— *oxalici*	— ossalico	*dramma una*	1	44
— *phosphorici diluti gravitatis specificæ* 1,050 . . .	— fosforico liquido di gravità specifica 1,050	»	—	35
— *salis fumantis*, V. *Acidum muriaticum concentratum.*				
— *succini*	— succinico	»	3	68
— *sulfurici concentrati puri* .	— solforico concentrato puro	*mezz' oncia*	—	23
† — *concentrati venalis ex sulfure* . .	— — concentrato di commercio .	»	—	06
— — *diluti puri*	— — allungato puro	»	—	04
— *tartari*, V. *Acidum tartricum.*				
— *tartrici*	— tartarico	»	—	73
— *vitrioli*, V. *Acidum sulfuricum concentratum venale.*				
† *Æruginis*	Verderame	»	—	41

TARIFFA DE' MEDICINALI.		Peso.	In moneta nuova lir.	cen.
Ætheris acetici	Etere acetico	*dramma una*	—	95
— *sulfurici*	— solforico	»	—	19
Æthiopis antimonialis, V. *Sulfuretum hydrargyri stibiatum.*				
— *martialis*, V. *Oxydulum ferri nigrum.*				
† — *mineralis*, V. *Sulfuretum hydrargyri nigrum.*				
Agarici chirurgorum	Agarico dei chirurghi	*mezz' oncia*	—	10
Alcali mineralis, V. *Carbonatem sodæ alcalinum.*				
— *vegetalis*, V. *Carbonatem lixivæ alcalinum.*				
— *volatilis*, V. *Carbonatem ammoniæ alcalinum.*				
Alcoholis gravitatis specificæ 0,830	Alcoole di gravità specifica 0,830	»	—	11
— *gravitatis specificæ* 0,850	— - gravità specifica 0,850	»	—	10
— *gravitatis specificæ* 0,910	— - gravità specifica 0,910	»	—	08
— *gravitatis specificæ* 0,930	— - gravità specifica c,930	»	—	05
Aloës, V. *Succum aloës.*				
Aluminis crudi	Allume crudo	»	—	04
— *usti*	— abbruciato	»	—	19
†*Ammoniæ puræ liquidæ*	Ammoniaca pura liquida	»	—	59
Ammoniaci gummi-resinæ, V. *Gummi-resinam ammoniaci.*				
Amygdalorum amararum	Amandorle amare	»	—	11
— *dulcium*	— dolci	»	—	10
Amyli, V. *Farinam amyli.*				
Antimonii crudi, V. *Stibium crudum.*				
Aquæ calcis	Acqua di calce	»	—	01
— *destill. anisi*	— distill. d' anici	»	—	04
— — *anthos*, V. *Rosmarini*				
— — *aurantiorum florum*	— — di fiori d' aranci	»	—	53
— — *carminativæ*	— — carminativa	»	—	03
— — *carvi seminis*	— — dei semi di carvi	»	—	04
— — *cerasorum nigrorum*	— — di cerase nere	»	—	03
— — *chamomillæ*	— — - camomilla	»	—	04
— — *cinnamomi cort.*	— — - corteccia di cannella	»	—	08
— — *citri corticis*	— — - cortecce di cedro	»	—	08
— — *fœniculi semin.*	— — - semi di finocchio	»	—	04
— — *hyssopi herbæ*	— — d' isopo	»	—	05

TARIFFA DE' MEDICINALI.		Peso.	In moneta nuova lir.	cen.
Aquæ destill. juniperi baccarum.	Acqua distill. di bacche di ginepro	mezz' oncia	—	03
— — *laurocerasi foliorum*	— — delle foglie di lauro-ceraso . . .	»	—	40
— — *lavandulæ florum* . .	— — di fiori di lavanda	»	—	05
— — *melissæ herbæ*	— — - melissa	»	—	05
— — *menthæ crispæ herbæ*	— — - menta crespa .	»	—	05
— — *menthæ piperit. herbæ*	— — - menta piperita	»	—	05
— — *naphæ, V. Flor. aurant.*				
— — *origani herbæ*	— — d' origano	»	—	04
† — — *persicæ foliorum* . .	— — delle foglie di persico	»	—	03
— — *pulegii herbæ*	— — di puleggio	»	—	04
— — *rosarum florum* . . .	— — - fiori di rose .	»	—	05
— — *rosmarini hortens. folior*	— — delle foglie di rosmarino	»	—	11
— — *rutæ herbæ*	— — di erba ruta	»	—	05
— — *salviæ foliorum* . . .	— — delle foglie di salvia	»	—	05
— — *sambuci florum* . . .	— — di fiori di sambuco	»	—	03
— — *serpylli herbæ*	— — - erba serpillo . .	»	—	04
— — *simplicis*	— — semplice	»	—	01
— — *tanaceti herbæ floridæ*	— — di tanaceto fiorito	»	—	04
— — *valerianæ sylv. radicis.*	— — - radice di valer. silv. . . .	»	—	04
— *vulnerariæ acidæ*	— vulneraria acida	»	—	05
— — *c. alcohole*	— — coll' alcoole	»	—	05
— *fortis, V. Acidum nitricum dil.*				
— *laxativæ, V. Infusum laxativum.*				
— *saphirinæ, V. Liquorem ophthalmicum cæruleum.*				
Arcani duplicati, V. Sulfatem lixivæ.				
Argenti vivi, V. Hydrargyrum purum.				
Arsenici albi, V. Pulv. arsenici albi.				
Axungiæ porci	Sugna o grasso di majale	»	—	05
Baccarum juniperi	Bacche di ginepro	»	—	03
— *lauri, V. Fructum.*				
Balsami copaivæ	Balsamo di copaive	»	—	33
— *peruviani*	— del Perù	»	1	98

TARIFFA DE' MEDICINALI.		Peso.	In moneta nuova	
			lir.	cen.
Balsami terebinthinæ venetæ ..	Balsamo trementina veneta ..	*mezz' oncia*	—	08
— — *communis*.	— — comune.	»	—	05
Boracis	Borace	»	—	21
Bulbi allii recentis	Bulbo d'aglio recente	»	—	03
† — *scillæ recentis*	— di squilla recente	»	—	05
Butyri antimonii, V. *Muriatem stibii.*				
— *cacao*, V. *Oleum excoctum cacao.*				
— *vaccini recentis*	Butirro vaccino recente	»	—	08
Calcis vivæ	Calce viva	»	—	01
Camphoræ	Canfora	*dramma una*	—	11
†*Cantharidum*	Cantaridi	*mezz' oncia*	—	45
Capsularum papaveris, V. *Papaver. cap.*				
Carbonis præparati	Carbone preparato	»	—	03
Carbonatis ammoniæ alcalini ..	Carbonato d'ammon. alcal.	»	—	75
— — *alcalini soluti*	— — — — liq.	»	—	24
— — *pyro-oleoso soluti*	— — — piro-oleoso liquido	»	—	30
— *lixivæ alcalini*	— di potassa alcal.	»	—	30
— — — *soluti*	— — — — in liquore	»	—	11
— *magnesiæ puræ*	— magnesia	»	1	18
— *sodæ alcalinæ crystal*	— soda cristallizzata	»	—	11
— — — *siccati*	— — deacquificato	»	—	23
Caryophyllorum aromaticor	Garofani aromatici	»	—	61
Cassiæ fistulæ	Cassia in canna	»	—	19
Castorei russici	Castorio di Russia	*dramma una*	11	28
Ceræ albæ	Cera bianca	*mezz' oncia*	—	28
— *citrinæ*	— gialla	»	—	21
Cerati ad fonticulos	Cerotto pei fonticoli	»	—	25
— *citrini*	— citrino	»	—	14
— *fusci*	Unguento fosco	»	—	11
— *ad labia*	— per le labbra	»	—	14
— *simplicis*	Cerotto semplice	»	—	14
Cereolorum simplicium	Candelette semplici	»	—	28
Cerussæ	Cerussa	»	—	11
Ceti spermatis, V. *Spermatem ceti.*				
Chartæ exploratoriæ cæruleæ ..	Carta esploratoria cerulea	*un foglio*	—	10
— — *luteæ*	— — gialla	»	—	08
— — *rubræ*	— — rossa	»	—	10
Conservæ cochleariæ	Conserva di coclearia	*mezz' oncia*	—	16
— *hederæ terrestris*	— d'edera terrestre	»	—	16
Corticis acaciæ germanicæ	Corteccia di pruno silvestre	»	—	05
— *aurant. fructuum flaved.*	— dei frutti d'arancio	»	—	09

TARIFFA DE' MEDICINALI.		Peso.	In moneta nuova lir.	cen.
Corticis cascarillæ	Corteccia di cascarilla	*mezz' oncia*	—	20
— *cassiæ ligneæ*	— - cassia lignea	»	—	33
— *chinæ flavæ seu regiæ*	— - china gialla o regia	»	—	30
— — *fuscæ*	— peruviana	»	1	—
— *cinnamomi occidentalis, V. Corticem cassiæ ligneæ.*				
— *cinnamomi orientalis*	— di cannella di Ceylan	»	1	91
— *citri-fructuum flavedinis*	— dei frutti di cedro	»	—	28
— *cotini*	— di *rhus* cotino	»	—	08
— *hippocastani ramorum*	— dei rami d' ippocastano	»	—	05
— *mezerei latioris*	— di mezereon	»	—	11
— *nucum jugland. virid.*	— verde delle noci	»	—	04
— *peruviani, V. Cort. chinæ fuscæ.*				
— *quercus*	— di quercia	»	—	03
— *salicis albæ*	— - salcio bianco	»	—	04
— *simarubæ*	— - simaruba	»	—	19
— *ulmi*	— - olmo	»	—	04
Cretæ depuratæ	Creta preparata	»	—	18
Croci austriaci	Zafferano	*dramma una*	3	29
— *antimonii, V. Oxydulum stibii sulfuratum fuscum.*				
Cupri limati	Limatura di rame	*mezz' oncia*	—	28
Elæosacchari anisi	Eleosaccaro d' anici	*dramma una*	—	08
— *aurantiorum*	— - aranci	»	—	13
— *cinnamomi*	— di cannella	»	—	85
— *citri*	— - cedro	»	—	09
— *fœniculi*	— - finocchio	»	—	08
— *macis*	— - macis	»	—	06
— *menthæ crispæ*	— - menta crespa	»	—	10
— — *piperitæ*	— - — piperita	»	—	10
— *valerianæ*	— - valeriana	»	—	18
Electuarii lenitivi	Elettuario lenitivo	*mezz' oncia*	—	19
Emplastri anglicani, V. Emplastrum glutinosum.				
— *cantharidum*	Empiastro vesicatorio	»	—	33
— *cicutæ*	— di cicuta	»	—	19
— *diachyli simplicis*	— diachilon semplice	»	—	10
— *euphorbii*	— d' euforbio	»	—	45
— *glutinosi*	Taffettà, detto inglese	*un pezzo di lunghezza e larghezza di due pollici*	—	28
— *gummi-resinosi*	Empiastro diachilon gommato	*mezz' oncia*	—	15
— *hydrargyri*	— mercuriale	»	—	25
— *mercurialis, V. Emplastrum hydrargyri*				

TARIFFA DE' MEDICINALI.		Peso.	In moneta nuova lir.	cen.
Emplastri plumbi, V. *Emplastrum diachyli simplicis.*				
Extracti absinthii vulg. herbæ ..	Estratto d' assenzio	*dramma una*	—	10
† — *aconiti herb. ex succo* .	— - aconito, col sugo .	»	—	18
— *acori rad. alcoholico-aquosi*	— della radice d' acoro alcoolico-acquoso ..	»	—	15
† — *aloës soccotorinæ*	— d' aloe soccotrino ...	»	—	10
— *angelicæ rad. alcoholico-aquosi*.	— di radice d' angelica alcoolico-acquoso ..	»	—	19
— *arnicæ florum*	— - fiori d' arnica	»	—	10
† — *bellandonæ herb. ex succo*	— - belladonna, col sugo	»	—	11
— *centaurii min. herbæ floridæ*	— - centaurea minore fiorita	»	—	10
— *chamomill. herb. florid. alcoholico-aquosi*	— alcoolico-acquoso di camomilla fiorita ..	»	—	10
— *chinæ fuscæ cort*	— di corteccia peruviana	»	1	20
— — *regiæ cort*.....	— - china regia	»	—	55
— *cichorei herb. et rad*..	— - cicoria	»	—	09
— *cicutæ herb. ex succo* .	— - cicuta, col sugo ..	»	—	11
— *corticis peruviani*, V. *Chinæ fuscæ.*				
† — *dulcamaræ stipitum* ...	— - stipiti di dulcamara	»	—	10
— *enulæ radicis*	— - radice d' enula	»	—	09
— *fellis tauri*	— - fiele bovino	»	—	10
— *fumariæ herbæ ex succo*	— - fumaria, col sugo .	»	—	11
— *gentianæ radicis*	— - radice di genziana.	»	—	08
— *graminis liquidi rad*..	— - — - gramigna liquido	»	—	06
† — *gratiolæ herbæ*	— - graziola	»	—	10
— *guajaci ligni*........	— - legno guajaco	»	—	78
† — *hellebori nigri radicis* .	— - radice d' elleboro nero	»	—	09
— *hippocastani cort*.....	— - corteccia d' ippocastano	»	—	09
† — *hyoscyami herb. ex succo*	— - giusquiamo, col sugo	»	—	11
— *jugland. cort. virid. nuc. ex succo*	— - cortec. verde della noce, col sugo ..	»	—	10
† — *lactucæ scariolæ herbæ*	— - lattuga scariola ...	»	—	10
— *liquiritiæ radicis liquidi*	— - radice di liquirizia liquido	»	—	13

TARIFFA DE' MEDICINALI.		Peso.	In moneta nuova	
			lir.	*cen.*
Extracti liquiritiæ sicci depurati	Estratto secco di liquirizia depurato	*dramma una*	—	05
— *malatis ferri*	— di marte pomato	»	—	23
— *marrubii albi herbæ*	— - marrobbio bianco	»	—	08
— *martis cum succo pomorum*, V. *Extractum malatis ferri.*				
— *millefolii herbæ floridæ*	— - millefoglio fiorito	»	—	10
— *myrrhæ gummi-resinæ*	— gommo-resina di mirra	»	—	48
† — *opii aquosi*	— d' oppio acquoso	»	1	61
† — *pulsatillæ herbæ floridæ*	— di pulsatilla fiorita	»	—	10
— *quassiæ ligni*	— - legno quassia	»	—	93
— *salicis albæ cort.*	— - corteccia di salcio bianco	»	—	15
— *salviæ herbæ*	— - salvia	»	—	15
— *saponariæ herbæ*	— - saponaria	»	—	10
† — *scillæ ex succo bulbi*	— - squilla, col sugo	»	—	18
— *taraxaci radicis et herbæ*	— - tarassaco erba e radice	»	—	06
— *tormentillæ radicis*	— - radice di tormentilla	»	—	09
— *trifolii fibrini herbæ*	— - trifoglio fibrino	»	—	15
— *valerianæ sylvestris radicis*	— - radice di valeriana silvestre	»	—	10
Farinæ amyli	Farina di amido	*mezz' oncia*	—	10
— *fœnugræci seminis*	— dei semi di fiengreco	»	—	10
— *lini seminis*	— — - lino	»	—	09
— *sinapi seminis*	— — - senape	»	—	69
Fellis tauri inspissati, V. *Extractum fellis tauri.*				
Ferri limaturæ puræ	Ferro preparato	»	—	21
Florum althææ	Fiori d' altea	»	—	08
— *arnicæ*	— - arnica	»	—	05
— *chamomillæ romanæ*	— di camomilla romana	»	—	10
— — *vulgaris*	— - — volgare	»	—	05
— *lavandulæ*	— - lavanda	»	—	26
— *malvæ vulgaris*	— - malva volgare	»	—	10
— *papaveris rhœados*	— - papaveri erratici	»	—	10
— *rosarum rubrarum*	— - rose rosse	»	—	40
Florum salis ammoniaci martialium, V. *Muriatem ferri ammoniacalem.*				
— *sambuci*	— - sambuco	»	—	08
— *sulfuris*, V. *Sulfur. depurat.*				
— *tiliæ*	— - tiglio	»	—	10
— *verbasci*	— - verbasco	»	—	15
— *zinci*, V. *Oxydum zinci.*				

TARIFFA DE' MEDICINALI.		Peso.	In moneta nuova lir.	cen.
Foliorum arnicæ	Foglie di arnica	*mezz' oncia*	—	04
— *asari*	— - asaro	»	—	05
— *aurantiorum*	— - aranci	»	—	13
— *cochleariæ recentis*	— - coclearia fresche	»	—	03
† — *digitalis purpureæ*	— - digitale purpurea	»	—	28
— *farfaræ*	— - farfara	»	—	05
— *hederæ terrestris recentis*	— - edera terrestre fresche	»	—	01
— *malvæ vulgaris*	— - malva volgare	»	—	05
† — *nicotianæ*	— - tabacco	»	—	08
— *quercus*	— - quercia	»	—	05
— *rosmarini hortensis*	— - rosmarino ortense	»	—	40
† — — *sylvestris*	— - — silvestre	»	—	14
— *salviæ*	— - salvia	»	—	10
— *scabiosæ*	— - scabbiosa	»	—	05
— *sennæ*	— - sena orientale	»	—	36
— *trifolii fibrini*	— - trifoglio fibrino	»	—	06
— *uvæ ursi*	— - uva orsina	»	—	14
— *verbasci*	— - verbasco	»	—	05
† *Frondium sabinæ*	Fronde di sabina	»	—	05
Fructuum anisi stellati	Frutti d' anici stellati	»	—	19
— *aurantior. recent.*	— recenti d' aranci	*num.* 1	—	70
— *citri recent.*	— — di cedro	»	—	35
— *lauri*	— di lauro	*mezz' oncia*	—	05
— *prunorum*	— - pruno	»	—	04
— *tamarindorum*	— - tamarindo	»	—	10
Fungi agarici chirurgorum, V. Agaricum chirurgorum.				
Gallarum quercus tuberosarum	Galla tuberosa di quercia	»	—	05
— — *turcicarum*	— di quercia orientale	»	—	34
Gelatinæ liquiritiæ, V. Pastam liquiritiæ.				
Glandium quercus excorticat.	Ghianda di quercia scorzata	»	—	03
Globulorum martialium, V. Globulos tartaris ferri et lixivæ.				
— *tartratis ferri et lixivæ*	Palle marziali	»	—	59
Graphitæ elutriatæ	Carburo di ferro preparato	»	—	19
Gummi arabici	Gomma arabica	»	—	25
— *tragacanthæ*	— dragante	»	—	55
Gummi-resinæ ammoniaci	Gommo-resina ammoniaco	»	—	25
— *assæ fœtidæ*	— assa fetida	»	—	55
† — *euphorbii*	— euforbio	»	—	21
— *galbani*	— galbano	»	—	45
— *guajaci*	— guajaco	»	—	45
† — *guttæ*	— gotta	»	—	60
— *myrrhæ*	— mirra	»	—	40
† — *scammonii*	— scamonea	»	—	90

	TARIFFA DE' MEDICINALI.		Peso.	In moneta nuova lir.	cen.
	Hepatis antimonii, V. *Sulfuretum lixivæ stibiatum.*				
	— *calcis*, V. *Sulfuretum calcis.*				
	— *sulfuris*, V. *Sulfuretum lixivæ.*				
	Herbæ abrotani	Erba abrotano	*mezz' oncia*	—	10
	— *absinthii vulgaris*	— assenzio volgare	»	—	05
	— *althææ*	— altea o bismalva	»	—	05
†	— *belladonæ*	— belladonna	»	—	05
	— *centaurii minoris floridæ*	— centaurea minore fiorita	»	—	06
	— *chenopodii ambrosioides*	— chenopodio	»	—	10
	— *cichorei*	— cicoria silvestre	»	—	05
	— *cicutæ*	— cicuta	»	—	05
	— *fumariæ*	— fumaria	»	—	05
†	— *gratiolæ*	— graziola	»	—	05
†	— *hyoscyami*	— giusquiamo	»	—	05
	— *hyssopi*	— isopo	»	—	10
	— *jaceæ*, V. *Herbam violæ tricoloris.*				
	— *ledi palustris*, V *Herbam rosmarini silvestris.*				
	— *lichenis islandici*, V. *Lichenem islandicum.*				
	— — *parietini*, V. *Lichenem parietinum.*				
	— *marrubii albi*	— marrobbio bianco	»	—	05
	— *meliloti floridæ*	— melliloto fiorita	»	—	05
	— *melissæ*	— melissa	»	—	10
	— *menthæ crispæ*	— menta crespa	»	—	10
	— — *piperitæ*	— — piperita	»	—	10
	— — *rubræ*	— — rossa ortense	»	—	05
	— *millefolii floridæ*	— millefoglio fiorita	»	—	05
	— *origani*	— origano	»	—	06
	— *polygalæ cum radice*	— poligala volgare con radice	»	—	06
	— *pulegii*	— puleggio	»	—	06
†	— *pulsatillæ nigricantis floridæ*	— pulsatilla nericante fiorita	»	—	05
	— *rutæ hortensis*	— ruta ortense	»	—	10
	— *salicariæ*	— salicaria	»	—	05
	— *saponariæ*	— saponaria	»	—	05
	— *saturejæ*	— satureja	»	—	10
	— *scordii*	— scordio	»	—	06
	— *serpylli*	— serpillo	»	—	06
	— *tanaceti floridæ*	— tanaceto fiorita	»	—	05
	— *taraxaci*	— tarassaco	»	—	05

TARIFFA DE' MEDICINALI.		Peso.	In moneta nuova lir.	cen.
Herbæ urticæ recentis	Erba ortica fresca	*mezz' oncia*	—	01
— *valerianæ celticæ*	— spicaceltica	•	—	10
— *veronicæ*	— veronica	•	—	06
— *violæ tricoloris*	— viola tricolore	•	—	06
Hirudinarum	Sanguisughe	*per ciascuna*	—	16
Hordei crudi, V. *Semen hordei crudi.*				
Hydrargyri puri	Mercurio puro	*mezz' oncia*	—	25
———	———			
Ichthyocolla	Colla di pesce	•	1	13
Infusi gallarum	Infusione di galla	•	—	10
— *laxativi*	— lassativa	•	—	13
— *rhei chinensis cum alcali.*	— di rabarbaro con alcali ...	•	—	21
— — — *simplicis* ..	— — — semplice	•	—	21
———	———			
Kermes minerale, V. *Oxidulum stibii hydrosulfuratum rubrum.*				
———				
Lapidis caustici, V. *Lixivam puram.*				
† — *divini seu ophthalmici*.	Pietra divina o ottalmica	•	—	39
— *infernalis*, V. *Nitratem argenti fusum.*				
Lichenis islandici	Licheno islandico	•	—	01
— *parietini*	— parietaria	•	—	11
Ligni guajaci	Legno guajaco	•	—	08
— *juniperi*	— ginepro	•	—	04
— *quassiæ*	— quassia	•	—	10
— *sancti*, V. *Lignum guajaci*				
— *visci quercini*	— visco quercino	•	—	05
Limaturæ ferri, V. *Ferri limaturam.*				
Linimenti saponato-camphorati seu opodeldok	Linimento saponato canforato ossia opodeldok	•	—	58
— *volatilis*, V. *Saponem ammoniac.*				
Liquoris acetatis ammoniæ, V. *Acetatem ammoniæ solutum.*				
— *terræ foliatæ tartari*, V. *Acetatem lixivæ solutum.*				
— *ammoniæ puræ*, V. *Ammoniam puram liquidam.*				

TARIFFA DE' MEDICINALI.		Peso.	In moneta nuova lir.	cen.
Liquoris acidi Halleri	Liquore acido dell' Haller	*mezz' oncia*	—	14
— *anodyni miner. Hoffmanni*, V. *Spiritum ætheris sulfurici.*				
— *carbonatis ammoniæ*, V. *Carbonatem ammoniæ solutum.*				
— *carbonatis lixivæ*, V. *Carbonatem lixivæ solutum.*				
— *hydro-sulfuretico aciduli*	— idro-solfuro acidulo ...	»	—	04
— *hydro-sulfuretici pro balneo*	— — per bagni .	*libbra una*	—	35
— *mercurialis*, V. *Muriat.hydrargyro-ammoniacalem solut.*				
— *ophthalmici cærulei* ..	— ottalmico ceruleo	*mezz' oncia*	—	03
— *probatorii Hahnemanni*, V. *Liquorem hydro-sulfuretico acidulum.*				
— *salis tartari*, V. *Carbonatem lixivæ alcalinum solutum.*				
† *Lixivæ puræ*	Potassa pura	*dramma una*	—	29
Lixivii sanguinis, V. *Prussiatem lixivæ et ferri solutum.*				
Magisterii bismuthi, V. *Nitratem bismuthi præcipitatum.*				
Magnesiæ muriæ, V. *Carbonatem magn.*				
— *ustæ*, seu *Magnesiæ puræ*	Magnesia pura	»	—	75
— *vitrariorum*, V. *Pulv.*				
Mannæ calabrinæ	Manna calabrese	*mezz' oncia*	—	14
Mellis communis	Miele comune	»	—	08
— *depurati*............	— depurato	»	—	10
— *rosarum*	— rosato	»	—	14
Mercurii dulcis, V. *Muriatem hydr. mitem.*				
— *vivi*, V. *Hydrargyrum purum.*				
— *præcipitati albi*, V. *Muriatem hydrargyro-ammoniacalem insolubilem.*				

TARIFFA DE' MEDICINALI.		Peso.	In moneta nuova lir.	cen.
Mercurii præcipitati nigri Hahnemanni, V. *Oxydulum hydrargyro-ammoniacalem.*				
— *præcipitati nigri Moscati*, V. *Oxydulum hydrarg. nigrum.*				
— *præcipitati rubri*, V. *Oxydum hydrarg. rubrum.*				
— *sublimati corrosivi*, V. *Muriatem hydrarg. corrosivum.*				
Minii	Minio	*mezz' oncia*	—	05
Miscellæ Guytoni	Suffumigio guitoniano	»	—	36
Moschi naturalis	Muschio naturale	*grano uno*	—	65
Mucilaginis gummi arabici	Mucilaggine di gomma arabica	*mezz' oncia*	—	11
— — *tragacanth.*	— — — dragante	»	—	01
— *cydoniorum*	— — semi cotogni	»	—	05
Muriatis ammoniæ	Muriato d'ammoniaca	»	—	15
— — *puri*	— — depurato	»	—	18
† — *barytæ*	— di barite	»	—	81
— *calcis puri soluti*	— — calce depurato liquido	»	—	19
— *ferri ammoniacalis*	— — ferro ammoniacale	»	—	55
† — *hydrargyri corrosivi*	— — mercurio corrosivo	*dramma una*	—	13
† — — *mitis*	— — — dolce sublimato	»	—	24
† — *hydrargyri ammoniac. insol.*	— — — ammon. insolub.	»	—	38
† — *hydrargyro-ammoniac. soluti*	— — — ammon. liquido	*mezz' oncia*	—	01
— *sodæ*	— — soda	»	—	03
† — *stibii*	— d'antimonio	*dramma una*	—	25
†*Nitratis argenti fusi*	Nitrato di argento fuso	»	2	10
† — — *soluti*	— — liquido	»	—	70
— *bismuthi præcipitati*	— di bismuto precipitato	»	—	31
— *lixivæ*	— — potassa	*mezz' oncia*	—	10
Nitri depurati, V. *Nitratem lixivæ.*				
Nucum moscatarum	Nocemoscada	»	—	84
Nucleorum persicorum	Nocciolo de' persici	»	—	10
Olei animalis ætherei	Olio animale del Dippelio	*dramma una*	—	64
— *destillati anisi seminis*	— distillato di semi d'anici	»	—	40
— *bergamotæ*	— di bergamotto	»	—	66

TARIFFA DE' MEDICINALI.		Peso.	In moneta nuova lir.	cen.
Olei destillati carvi seminis ...	Olio distillato di semi di carvi	*dramma una*	—	41
— — *caryophyllor. venalis*	— di garofani di commercio .	»	1	11
— — *chamomil. vulg. herbæ flor.*	— distillato d' erba camomilla fiorita	»	6	49
— — *cinnamomi cort. occidentalis* ...	— — di cannellina o cassia lignea	*grano uno*	—	15
— — *citri corticis*	— — - scorze di cedro	*dramma una*	2	28
— — *Dippelii*, V. *Oleum animale æthereum.*				
— — *fœniculi seminis* .	— — - semi di finocchio ..	»	—	23
— — *juniperi baccarum*	— — - bacche di ginepro	»	—	14
— — *lavandulæ florum* .	— — - fiori di lavanda	»	1	04
— — *menthæ crispæ herbæ* ..	— — - menta crespa .	»	1	18
— — — *piperitæ herbæ* .	— — - — piperita	»	1	04
— — *origani herbæ* ..	— — - origano	»	3	70
† — — *persicæ foliorum*	— — - foglie di persico	»	4	50
— — *rosmarini hortensis fol.*	— — - — - rosmarino ortense	»	3	40
— — *rutæ herbæ*	— — - erba ruta ...	»	1	71
† — — *sabinæ frondium* .	— — - frondi di sabina	»	1	26
— — *salviæ foliorum* .	— — - foglie di salvia	»	1	29
— — *serpylli herbæ floridæ*	— — - serpillo fiorito	»	1	24
— — *tanaceti herbæ* ..	— — - tanaceto	»	2	60
— — *terebinthinæ*	— — - trementina ..	»	—	19
— — *valerianæ sylvestris radic*	— — - radice di valer. silvestre	»	2	69
— *excocto-expressi cacao seminis*	Butirro di cacao	*mezz' oncia*	1	15
— — *lauri baccarum*	Olio di bacche di lauro	»	—	31
— *pressi amygdalarum*	— - mandorle dolci	»	—	34
— — *lini recentis*	— - lino recente	»	—	30
— — — *venalis*	— - — di commercio ...	»	—	05
— — *olivarum*	— d' olive fino	»	—	10
— — *ricini seminis decort.*	— de' semi di ricino	»	1	04
— *petræ albi*	— di petrolio bianco	»	—	21
— — *rubri*	— - — rosso	»	—	16
— *vitrioli*, V. *Acidum sulfuricum concentratum venale.*				
† *Opii crudi*	Oppio crudo	»	2	70

TARIFFA DE' MEDICINALI.		Peso.	In moneta nuova lir.	cen.
Opodeldok, V. *Linimentum saponato-camphoratum.*				
Ovum gallinæ	Uovo recente di gallina	*num.* 1	—	15
Oxyduli ferri nigri	Ossido di ferro nero	*dramma una*	—	64
† — *hydrargyri ammoniacalis*	— – mercurio ammoniacale	»	1	05
† — — *nigri Moscati*	— – — nero di Moscati	»	1	38
† — *stibii hydro-sulfurati aurantiaci*	Idro-solfuro ranciato d'antimonio solfor.	»	—	40
† — — *hydro-sulfurati rubri*	— rosso d'antimonio solfor.	*grano uno*	—	04
† — — *hydro-sulfurat. fusci*	— — d'antimonio fosco	*mezz' oncia*	1	15
†*Oxydi hydrargyri rubri*	Ossido rosso di mercurio	»	—	75
— *zinci*	— di zinco	»	—	59
†*Oxymellis æruginis*	Ossimiele di verderame	»	—	15
— *scillæ*	— squillitico	»	—	11
— *simplicis*	— semplice	»	—	11
Oxysacchari, V. *Syrupum aceti.*				
†*Papaveris capsularum*	Capsole di papaveri	»	—	14
Pastæ althææ	Pasta d'altea	»	—	33
— *liquiritiæ*	— di liquirizia	»	—	38
†*Phosphori*	Fosforo	*dramma una*	2	10
Pollinis lycopodii, V. *Semen lycopodii.*				
Prussiatis lixivæ et ferri soluti	Prussiato di potassa e di ferro liquido	*mezz' oncia*	2	30
Pulpæ prunorum	Polpa di prugne	»	—	15
Pulveris acori radicis alcoholisati	Polvere di radice d'acoro alcool.	»	—	25
— — — *p. cribr. traj.*	— – — — pass. per crib.	»	—	13
† — *æruginis*	— – verderame	»	—	50
† — *aloës*	— d'aloe	»	—	25
— *althϾ rad. alcoholisati*	— di radice d'altea alcool.	»	—	23
— — — *p. cribr. traj.*	— — — — pass. per crib.	»	—	13
— *aluminis crudi*	— d'allume crudo	»	—	10
— *ammoniaci gummi-resinæ*	— di gommo-resina ammoniaco	»	—	36
— *angelicæ rad. alcohol.*	— – radice d'angel. alcool.	»	—	25
— — — *p. cribr. traj.*	— – rad. d'angel. pass. per crib.	»	—	13
— *anisi stellati*	— d'anici stellati	»	—	33

TARIFFA DE' MEDICINALI.		Peso.	In moneta nuova lir.	cen.
Pulveris anisi seminis........	Polvere di semi d' anici.....	*mezz' oncia*	—	21
— — — *p. cribr. traj.*	— — — — pass. per crib.	»	—	10
— *arcani duplicati alcohol.*	— d' arcano dupl. alcool.	»	—	11
— — — *p. cribr. traj.*...	— — — pass. per crib.	»	—	06
— *arnicæ flor. alcoholisat.*	— di fiori di arnica alcool............	»	—	30
— — *rad. alcoholisat.*	— - radice di arnica alcool.........	»	—	25
† — *arsenici albi alcoholisat.*	— - arsenico bianco alcool..........	»	—	14
— *asari folior. alcohol.*....	— - foglie d' asaro alcool..........	»	—	19
— — *radic. alcohol.*...	— - radice d' asaro alcool.	»	—	19
— — — *p. cribr. traj.*	— — — — pass. per crib.	»	—	08
— *assæ fœtidæ gummi-resinæ*...........	— - gommo-resina assa fetida.........	»	—	75
— *aurantiorum fol. alcohol.*	— - foglie d' aranci alcool..........	»	—	30
— — *flaved. alcohol.*	— - giallo d' aranci alcool..........	»	—	33
† — *belladonæ fol. alcohol.*.	— - belladonna alcool..	»	—	19
† — — *rad. alcohol.*.	— - radice sudd. alcool.	»	—	19
— *bistortæ radicis alcohol.*	— — — di bistorta alcool.	»	—	23
— *boracis alcohol.*.......	— - borace alcool.....	»	—	28
— *cancror. lapid. alcohol.*.	— - pietre di granchi alcool..........	»	—	50
† — *cantharidum*.........	— - cantaridi........	»	—	59
— *caryophyllatæ rad. alcohol.*............	— - radice gariofilata alcool.........	»	—	25
— *carvi seminis*........	— dei semi di carvi...	»	—	20
— *cascarillæ cort. alcohol.*	— di cortec. di cascarilla alcool.......	»	—	39
— *castorei russici*.......	— - castorio di Russia.	*grano uno*	—	28
— *cerussæ alcohol.*......	— cerussa alcool.......	*mezz' oncia*	—	19
— *chamom. flor. vulgar. alcohol.*	— fiori di camom. volg. alcool......	»	—	19
— — — *crassi*...	— - — di camomilla grossa	»	—	10
— *chinæ fuscæ alcohol*...	— - corteccia peruv. alcool.	»	1	29
— — — *crassi*....	— - — peruv. grossa	»	1	05

TARIFFA DE' MEDICINALI.		Peso.	In moneta nuova lir.	cen.
Pulveris chinæ regiæ alcohol.	Polvere di china regia alcool.	*mezz' oncia*	—	55
— — — *crassi*	— — — — grossa	»	—	35
— *cicutæ herbæ alcohol.*	— - erba cicuta alcool.	»	—	18
— *cinæ seminis alcohol.*	— - seme santo alcool.	»	—	40
— *cinnamomi orient. cort. alcohol.*	— - cannella di Ceylan alcool.	»	2	20
— — *occident. cort. alcohol.*	— - cannellina o cassia lignea alcool.	»	—	45
— *citri flaved. alcohol.*	— - giallo di cedro alcool.	»	—	44
— *columbæ radicis alcohol.*	— - radice di colombo alcool.	»	—	25
— *cotini corticis alcohol.*	— - cort. di cotino alcool.	»	—	29
— *cremoris tartari*, V. *Pulverem tartari crystallisati.*				
— *cretæ albæ puræ*	— - creta bianca pura.	»	—	10
— *croci austriaci stigmatum*	— - zafferano	*grano uno*	—	08
— *curcumæ radicis alcohol.*	— - radice di curcuma alcool.	*mezz' oncia*	—	28
† — *digitalis purpur. folior. alcohol.*	— - foglie di digitale purpur. alcool.	»	—	50
— *Doveri*, V. *Pulverem ipecacuanhæ cum opio.*				
— *enulæ radicis alcohol.*	— - radice d' enula alcool.	»	—	20
— — — *p. cribr. traj.*	— - — — pass. per cribro	»	—	10
† — *euphorbii gummi-resinæ*	— - gommo-resina euforbio	»	—	38
— *ferri limaturæ alcohol.*	— - limatura di ferro alcool.	»	1	09
— *filicis radicis alcohol.*	— - radice di felce maschio alcool.	»	—	28
— *fœniculi seminis*	— - semi di finocchio alcool.	»	—	19
— — — *p. cribr. traj.*	— - — - — passata per cribro.	»	—	13
— *gland. quercus tost.*	— - ghiand. di quercia torref.	»	—	08
— *galbani gummi-resinæ*	— - gommo-resina galbano	»	—	59
— *gentianæ rad. alcohol.*	— - radice di genziana alcool.	»	—	25
— — *rad. p. cribr. traj.*	— - — - — pass. per crib.	»	—	10

TARIFFA DE' MEDICINALI.		Peso.	In moneta nuova lir.	cen.
†*Pulveris gratiolæ rad. alcohol.*	Polvere di radice di graziola alcool.	*mezz' oncia*	—	20
— *guajaci gummi-resinæ alcohol.*	— – gommo-resina guajaco alcool.	»	—	56
— *graphitæ elutriatæ*, V. *Graphitam elutriatam.*				
— *gummi arabici alcohol.*	— – gomma arabica alcool.	»	—	33
— *gummosi*	— gommosa	»	—	25
† — *hellebori nigri rad. alcohol*	— d' elleboro nero rad. alcool.	»	—	20
— *hippocastani corticis alcohol.*	— di corteccia d' ippoc. alcool.	»	—	30
† — *hyoscyami herbæ crassi.*	— – giusquiamo grossa.	»	—	10
— *imperatoriæ rad. alcohol.*	— – radice d' imperat. alcool.	»	—	20
— — — *p. cribr. traj.*	— — — — pass. per crib.	»	—	10
† — *ipecacuanhæ cort. rad. alcohol.*	— – corteccia d' ipecac. alcool.	»	2	10
† — — *cum opio*	— — — — con oppio.	»	—	75
— *ireos florentinæ alcohol.*	— d' iride fiorentina alcool.	»	—	20
† — *jalapæ rad. alcohol.*	— di radice di sciarappa alcool.	»	—	48
— *lauri fructus*	— de' frutti di lauro	»	—	23
— *levistici rad. p. cribr. traj.*	— di rad. di ligustico pass. per crib.	»	—	10
— *lichenis parietini*	— – lichene parietaria.	»	—	25
— *liquiritiæ rad. alcohol.*	— – radice di liquir. alcool.	»	—	38
— — — *p. cribr. traj.*	— — — — — pass. per crib.	»	—	19
— — *extract. sicci dep.*	— d' estratto secco di liquirizia	»	—	30
— *litargyri*	— di litargirio	»	—	11
— *magnesiæ muriæ venalis.*	— – magnesia venale	»	—	44
— — *vitrariorum*	— d' ossido di manganese	»	—	10
— *minii*	— di minio	»	—	10
— *myrrhæ gummi-resinæ*	— – mirra gommo-resina	»	—	70
— *nitri venalis*	— – nitro di commercio	»	—	19
† — *opii*	— d' oppio	»	3	45
— *phellandrii seminis*	— di semi di felandrio.	»	—	25
— *plumbi carbonatis*, V. *Pulv. cerussæ.*				

TARIFFA DE' MEDICINALI.		Peso.	In moneta nuova lir.	cen.
Pulveris pyrethri rad. alcohol.	Polvere di radice di piretro alcool.	*mezz' oncia*	—	40
— *quassiæ ligni alcohol.*	— – legno quassia alcool.	»	—	33
— — — *crassi*	— – — — grossa	»	—	15
— *quercus corticis alcohol.*	— – corteccia di quercia alcool.	»	—	23
— — — *crassi*	— – — di quercia grossa	»	—	05
— — *gallar. tuber. alcohol.*	— – galla tuber. alcool.	»	—	19
— — — *tuber. crassi*	— – — — grossa	»	—	05
— *rhei chinensis alcohol.*	— – rabarbaro chinese alcool.	»	2	15
— *rosarum florum alcohol.*	— – rose alcoolizzata	»	—	95
† — *sabadillæ seminis*	— – seme di sabadiglia	»	—	73
— *sacchari albiss. alcohol.*	— – zucchero bianchiss. alcool.	»	—	19
— *salis ammon. alcohol.*	— – sal ammoniaco alcool.	»	—	23
— *salep radicis alcohol.*	— – radice di salep alcool.	»	—	45
— — — *crassi*	— – — – — grossa	»	—	28
— *salicis corticis albæ*	— – cortec. di salcio bianco alcool.	»	—	23
— *salviæ alcoholisati*	— – salvia alcool.	»	—	24
— *sambuci flor. crassi*	— – fiori di sambuco grossa.	»	—	11
† — *scammonei gummi-resinæ*	— – gommo-resina scamonea.	»	1	13
† — *scillæ bulbi*	— – bulbo di squilla	»	—	50
— *sennæ foliorum alcohol.*	— – foglie di sena alcool.	»	—	55
— *serpentariæ virgin. alcohol*	— – serpent. virg. alcoolizzata	»	—	58
— *simarubæ corticis alcohol.*	— – corteccia di simaruba alcool.	»	—	73
— *spati ponderosi alcohol.*	— – spato pesante alcool.	»	—	10
— *spongiæ ustæ alcohol.*	— – spugna abbr. alcool.	»	—	79
— *stibii alcohol.*	— d' antimonio alcool.	»	—	15
— *strumalis*, V. *Pulv. spong. ustæ.*				
† — *sulfureti lixivæ stib. p. cribr. traj.*	— di solfuro di potassa stib. passata per crib.	»	—	38
— *tartari crystall. alcohol.*	— – cremor di tartaro alcool.	»	—	15
— *tragacanthæ gummi alcohol.*	— – gomma dragante alcool.	»	—	90

TARIFFA DE' MEDICINALI.		Peso.	In moneta nuova lir.	cen.
Pulveris uvæ ursi alcohol.	Polvere d'uva orsina alcool.	*mezz' oncia*	—	28
— *valerianæ celticæ alcohol.*	— di spicaceltica alcool.	»	—	25
— — *sylvestris alcohol.*	— - valeriana silvestre alcool.	»	—	23
— — — *p. cribr. traj.*	— - — silvestre pass. per crib.	»	—	11
— *visci quercini ligni alcohol.*	— - visco querc. alcool.	»	—	35
Radicis acori	Radice d'acoro	»	—	05
— *althææ*	— - altea	»	—	08
— *angelicæ*	— - angelica	»	—	08
— *armoraciæ recentis*	— di rafano rustic. recente	»	—	03
— *arnicæ*	— - arnica	»	—	10
— *asari*	— - asaro	»	—	05
— *bardanæ*	— - bardana	»	—	05
† — *belladonæ*	— - belladonna	»	—	05
— *bistortæ*	— - bistorta	»	—	08
— *caryophyllatæ*	— - gariofilata	»	—	10
— *cichorei*	— - cicoria	»	—	05
— *columbæ*	— - colombo	»	—	15
— *curcumæ*	— - curcuma	»	—	08
— *enulæ*	— - enula	»	—	06
— *filicis maris*	— - felce maschio	»	—	05
— *gentianæ*	— - genziana	»	—	05
— *graminis*	— - gramigna	»	—	03
† — *gratiolæ*	— - graziola	»	—	05
† — *hellebori nigri*	— d'elleboro nero	»	—	05
† — *jalapæ*	— di sciarappa	»	—	25
— *imperatoriæ*	— d'imperatoria	»	—	05
† — *ipecacuanhæ*	— - ipecacuana	»	1	20
— *ireos florentinæ*	— - iride fiorentina	»	—	05
— *lapati acuti*	— di lapato acuto	»	—	05
— *levistici*	— - ligustico	»	—	05
— *liquiritiæ*	— - liquirizia	»	—	06
— *ononidis*	— - ononide	»	—	05
— *pimpinellæ*	— - pimpinella	»	—	[illegible]8
— *polygalæ cum herba*	— - poligala amara	»	—	[illegible]6
— *polypodii*	— - polipodio	»	—	08
— *pyrethri*	— - piretro	»	—	15
— *rhei chinensis*	— - rabarbaro chinese	»	1	80
— *rubiæ*	— - robbia	»	—	11
— *salep*	— - salep	»	—	21
— *saponariæ*	— - saponaria	»	—	05
— *sarsaparillæ*	— - salsapariglia	»	—	41
— *scillæ*, V. *Bulbum scillæ.*				
— *senegæ*	— - poligala senega	»	—	30
— *serpentariæ virginianæ*	— - serpentaria virginiana	»	—	38
— *symphyti*	— - consolida maggiore	»	—	05
— *taraxaci*	— - tarassaco	»	—	05

TARIFFA DE' MEDICINALI.		Peso.	In moneta nuova lir.	cen.
Radicis tormentillæ	Radice di tormentilla	*mezz' oncia*	—	05
— *valerianæ sylvestris*	— – valeriana silvestre	»	—	06
— *zingiberis*	— – zenzero	»	—	08
Resinæ benzoës	Resina di benzoino	»	—	55
— *guajaci artefactæ*	— – guajaco artefatta	»	1	—
† — *jalapæ*	— – sciarappa	»	4	24
— *pini sylvestris*	— – pino silvestre	»	—	04
— *styracis calamitæ*	— – storace calamita	»	—	16
Roob dauci radicis	Rob di radice di dauco	»	—	20
— *ebuli baccarum*	— delle bacche d' ebulo	»	—	21
— *juniperi baccarum*	— — — di ginepro	»	—	28
— *mororum baccarum*	— — — – mori	»	—	13
— *nucum juglandis cort.*	— della corteccia delle noci	»	—	09
— *sambuci baccarum*	— — — – sambuco	»	—	18
† — *spinæ cervinæ baccarum*	— — — – spino cervino	»	—	24
Rotularum menthæ piperitæ	Pastiglie di menta piperita	*dramma una*	—	11
Sacchari saturni, V. *Acetatem plumbi acidulum siccum.*				
Salis amari, V. *Sulfatem magnesiæ.*				
— *ammoniaci*, V. *Muriatem ammoniæ.*				
— *communis*, V. *Muriatem sodæ.*				
— *mirabilis crystallisati*, V. *Sulfatem sodæ crystallisatum.*				
— *mirabilis sicc.*, V. *Sulf. sodæ siccum.*				
— *Seignetti*, V. *Tartratem lixivæ et sodæ.*				
— *tartari*, V. *Carbonatem lixivæ alcalinum siccum.*				
Saponis ammoniæ	Sapone ammoniacale	*mezz' oncia*	—	15
— *medicinalis cum oleo amygdalar*	— medicinale con olio di mandorle	»	—	45
— *venalis albi*	— bianco di commercio	»	—	06
— *veneti*	— di Venezia	»	—	10
Sebi ovilli	Sego di pecora	»	—	08
Seminis anisi vulgaris	Semi d' anice volgare	»	—	06
— *cannabis*	— di canapa	»	—	03
— *carvi*	— – carvi	»	—	06
— *cinæ*	— – santonico	»	—	16
— *citri*	— – cedro	»	—	19
— *coriandri*	— – coriandro	»	—	05
— *cydoniorum*	— – cotogni	»	—	50
— *fœniculi*	— – finocchio	»	—	05
— *fœnugræci*	— – fiengreco	»	—	04

TARIFFA DE' MEDICINALI.		Peso.	In moneta nuova lir.	cen.
Seminis hordei	Semi d' orzo	*mezz' oncia*	—	01
† — *hyoscyami*	— di giusquiamo	»	—	10
— *lini*	— - lino	»	—	04
— *lycopodii*	— - licopodio	»	—	16
— *melonum*	— - melloni	»	—	08
— *papaveris albi*	— - papavero bianco	»	—	10
— *peponum excorticati*	— - zucche decorticati	»	—	05
— *phellandrii*	— - felandrio acquatico	»	—	10
— *santonici*, V. *Semen cinæ.*				
— *sinapi*	— - senape	»	—	05
Specierum althææ	Specie d' altea	»	—	05
— *aromaticarum*	— aromatiche	»	—	10
— *emollientium pro cataplasm.*	— ammollienti per cataplasma	»	—	11
— — *pro fomento*	— — - fomento	»	—	10
Spermatis ceti	Spermaceto (grasso di balena)	»	—	43
Spiritus ætheris nitrici	Spirito di nitro dolce	»	—	28
— — *sulfurici*	Liquore anodino minerale	»	—	28
† — — — *ferrati*	— — marziale	»	—	64
— *anisi*	Spirito d' anice	»	—	10
— *aromatici*	— aromatico	»	—	15
— *Beguini*, V. *Sulfuretum hydrogenatum ammoniæ.*				
— *camphorati*	— di vino canforato	»	—	15
— *cochleariæ herbæ*	— - coclearia	»	—	11
— *cornu cervi*, V. *Carbonatem ammoniæ alcalinum pyro-oleosum solutum.*				
— *juniperi bacc.*	— - bacche di ginepro	»	—	10
— *lavandulæ florum*	— - fiori di lavanda	»	—	15
— *menthæ crispæ herbæ*	— - menta crespa	»	—	11
— *Mindereri*, V. *Acetatem ammoniæ solutum dilutum.*				
— *nitri dulcis*, V. *Spiritum ætheris nitrici.*				
— *rosmarini hortensis foliorum*	— - foglie di rosmarino	»	—	20
— *salis acidi*, V. *Acidum muriaticum dilutum.*				
— *salis ammoniaci communis*, V. *Carbonatem ammoniæ solut.*				
— *salis ammoniaci caustici*, V. *Ammoniam puram.*				
— *saponati*	Spirito di sapone	»	—	10
— *serpylli*	— - serpillo	»	—	10

TARIFFA DE' MEDICINALI.		Peso.	In moneta nuova lir.	cen.
Spiritus vini rectificati, V. *Alcoholem* 0,850.				
— *vini rectificatissimi*, V. *Alcoholem* 0,830.				
— *vitrioli*, V. *Acidum sulfuricum dilutum.*				
Spongiæ præparatæ	Spugne preparate	*mezz' oncia*	1	25
— *ustæ*, V. *Pulverem spongiæ.*				
Stanni granulati	Stagno granulato	•	—	19
— *limati*	— limato	•	—	29
Stibii crudi	Antimonio o stibio crudo	•	—	05
Stipitum dulcamaræ	Stipiti di dulcamara	•	—	05
†*Succi aloës soccotorinæ*	Aloe soccotrino sugo	•	—	16
— *liquiritiæ venalis*	Sugo di liquirizia di commercio	•	—	10
Succinatis ammoniæ pyro-oleosi soluti	Succinato d' ammoniaca piro-oleoso liquido	•	4	15
Succini	Succino o carabe	•	—	30
Sulfatis chininæ	Solfato di chinina	*scrupolo uno*	2	38
— *cupri*	— - rame	*mezz' oncia*	—	05
† — — *ammoniacalis*	— - — ammoniacale	*dramma una*	—	80
— *ferri puri*	— - ferro puro	*mezz' oncia*	—	23
— *lixivæ*	— - potassa	•	—	08
— *magnesiæ*	— - magnesia	•	—	09
— *sodæ crystallisati*	— - soda cristallizzato	•	—	10
— — *siccati*	— - — deacquificato	•	—	20
— *zinci puri*	— - zinco puro	•	—	21
Sulfuris venalis	Solfo di commercio	•	—	04
— *aurati antimonii*, V. *Oxydulum stibii hydrosulfuratum aurantiacum.*				
— *depurati*	— depurato	•	—	14
— *præcipitati*	— precipitato	•	4	15
Sulfureti calcis	Solfuro di calce	•	—	10
† — *hydrargyri nigri*	— - mercurio nero	•	—	70
† — *stibiati*	— d' antimonio	•	1	40
— *hydrogenati ammoniæ*	— idrogenato d' ammoniaca	•	1	54
— *lixivæ*	— di potassa	•	—	36
— — *stibiati*	— - — antimoniato	•	—	36
— *stibii venalis*, V. *Stibium crudum.*				
Syrupi aceti	Siroppo d' aceto	•	—	10
— *aurantiorum corticis*	— di corteccia d' aranci	•	—	14
— *cichorei cum rheo*	— - cicoria col rabarbaro	•	—	19
— *cinnamomi occidental.*	— - cassia lignea	•	—	15
— *diacodii*, V. *Papaveris.*				
— *fœniculi*	— - finocchio	•	—	11
— *papaveris albi*	— - papavero bianco	•	—	14
— — *rhœados*	— - — rosso	•	—	13

TARIFFA DE' MEDICINALI.		Peso.	In moneta nuova lir.	cen.
Syrupi ribium	Siroppo di ribes	*mezz' oncia*	—	14
— *rubi idæi*	— – lampone	»	—	14
— *sambuci baccarum*	— – bacche di sambuco	»	—	13
— *simplicis*	— semplice	»	—	10
— *violarum*	— di viole	»	—	28
Tabularum althææ	Morsellate d'altea	»	—	19
†*Tartari emetici*, V. *Tartratem lixivæ stibiatum.*				
Tartratis lixivæ	Tartrato di potassa	»	—	30
— *lixivæ aciduli depurati*, V. *Pulverem tartari crystallis.*				
— *lixivæ aciduli et sodæ*	— acidulo di potassa e soda	»	—	28
† — *lixivæ stibiati*	— di potassa antimoniato		1	54
Tauri fellis inspissati, V. *Extractum fellis tauri.*				
Terebinthinæ coctæ	Trementina cotta	»	—	03
— *communis*, V. *Balsamum terebinthinæ communis.*				
— *venetæ*, V. *Balsamum terebinthinæ venetæ.*				
Terræ foliatæ tartari siccæ, V. *Acetatem sodæ.*				
— *ponderosæ salitæ*, V. *Muriatem barytæ.*				
Tincturæ acori radicis	Tintura di radice d' acoro	»	—	10
† — *aloës*	— d' aloe	»	—	13
— *amaræ*	— amara	»	—	11
— *angelicæ radicis*	— di radice d' angelica	»	—	11
— *assæ fœtidæ gummi-resinæ*	— – assa fetida	»	—	25
— *aurantiorum cort.*	— – corteccia d' aranci	»	—	13
— *benzoës resinæ*	— – resina benzoe	»	—	19
† — *cantharidum*	— – cantaridi	»	—	23
— *castorei russici*	— – castorio di Russia	»	8	29
— *chamomillæ vulg. flor.*	— – fiori di camomilla	»	—	11
— *cinnamomi occid. cort.*	— – cassia lignea o cannellina	»	—	19
— *colocynthidum pulpæ*	— – colloquintida	»	—	30
† — *croci austriaci stigmatum*	— – zafferano	»	3	—
† — *digitalis purpur. folior.*	— – foglie di digitale purpurea	»	—	14
— *enulæ radicis*	— – radice d' enula	»	—	11
† — *euphorbii gummi-resinæ*	— d' euforbio gommo-resina	»	—	19

	TARIFFA DE' MEDICINALI.	Peso.	In moneta nuova lir.	cen.
† *Tincturæ guajaci gummi-resinæ.*	Tintura di guajaco gommo-resina...........	*mezz' oncia*	—	20
† — *hellebori nigri radicis.*	— – radice d' elleboro nero.........	»	—	10
— *malatis ferri*.......	— – malato di ferro...	»	—	23
† — *myrrhæ gummi-resinæ.*	— – mirra gommo-resina	»	—	25
— *nervinæ tonicæ*, V. *Spiritum ætheris sulfurici ferrati.*				
† — *opii*..............	— d' oppio...........	»	—	80
— *pimpinellæ albæ radicis*	— di radice di pimpinella	»	—	11
— *quercus corticis*......	— – corteccia di quercia	»	—	10
— *rhei chinensis*.......	— – rabarbaro chinese.	»	—	45
— *stomachicæ*, V. *Tinctur. amar.*				
— *valerianæ sylvestr. radicis*............	— – radice di valeriana silv...........	»	—	11
Trochiscorum de castoreo.....	Trocisci di castorio.........	»	4	39
Turionum lupuli...........	Strobili di luppolo.........	»	—	06
Unguenti acetatis plumbi.....	Unguento di acetato di piombo	»	—	11
— *æruginis*, V. *Oxymel æruginis.*				
— *aromatici*..........	— aromatico.......	»	—	28
— *hydrargyri cinerei*....	— mercuriale.......	»	—	28
† — — *citrini*....	— — cedrino..	»	—	10
— *mercurialis*, V. *Unguentum hydrargyri cinereum.*				
† — — *citrini*, V. *Unguentum hydrarg. citrinum.*				
— *nervini*, V. *Ung. aromaticum.*				
— *oxygenati cum acido muriatico oxygenato*.	— ossigen. coll' acido muriat. ossigenato	»	—	08
— *oxygenati cum acido nitrico*..........	— — coll' acido nitrico..	»	—	08
— *ad scabiem*, V. *Unguentum sulfuratum.*				
— *simplicis*..........	— semplice.........	»	—	08
— *sulfurati*..........	— solforato........	»	—	11
— *terebinthinati*.......	— terebentinato....	»	—	05

TARIFFA PER LE VARIE OPERAZIONI FARMACEUTICHE.		In moneta nuova lire.	cent.
Pro coquendo cataplasmate	Per cottura di un cataplasma	—	25
— *decoctione per 1/4 horæ* . . .	— un decotto bollito per un quarto d' ora . . .	—	15
— — — *1/2 horam* . .	— — — — — mezz' ora .	—	25
— — — *horam*	— — — — — un' ora . . .	—	45
— *infusione calida*	— un' infusione calda	—	10
— *digestione calida per horam* .	— una digestione calda per un' ora	—	15
— — — *p. duas vel tres horas* . .	— — — — — due o tre ore	—	30
— *clarificatione cum albumine ovi*	— — chiarific. col bianco d' uovo	—	15
— *paratione emulsi ad libram unam usque ad duas* .	— la preparazione di emulsione dalla libbra alle due	—	15
— — *seri lactis libræ unius non clarificati, simul cum lacte*	— preparazione di siero di latte di una libbra non chiarificato, insieme col latte . .	—	35
— — *seri lactis libræ unius cum albumine ovi clarificati, simul cum lacte*	— — di siero di latte di una libbra col chiaro d'uovo purgato, insieme col latte .	—	50
— *filtratione infusi vel decocti* .	— filtrazione d' infuso o decotto .	—	05
— *formandis pillulis vel trochiscis grani unius vel duorum, drach. una* .	— formare pillole o trocisci di grani uno o due, per cadauna dramma	—	10
— — *pillulis granorum trium vel quatuor, drachma una*	— — pillole di grani tre o quattro, per cadauna dram.	—	05
— *fusione morsulorum unciæ semis*	— fusione di mezz' oncia di morsellata	—	05
— *divisione pulverum et electuariorum in doses sex cum charta* *)	— divisione di polveri ed elettuarj in sei dosi, colla carta *) .	—	15
*) *Sed hoc non valet pro formulis, ubi præscriptum est:* fiat pulvis et dentur tales: *in quo casu præter chartam a pharmacopola nihil pro labore exigendum erit*	*) Ma ciò non s' intende per le formole ove è prescritto: *si faccia polvere e se ne diano tali:* nel qual caso, oltre la carta, dal farmacista niente si deve esigere per la fattura	—	05
Pro charta ad expediendas species et simplicia ab uncia una ad uncias tres	Per carta onde spedire le specie e i semplici, da un' oncia alle tre	—	03

TARIFFA DE' VETRI, ecc.		In moneta nuova — VETRI — Bianchi	Verdi.
		Cent.	*Cent.*
Vitra duplicata alba et viridia cum subere, ligamento et signatura.	*Vetri doppj bianchi e verdi col sughero, cordoncino e suggello.*		
Ad drachmam unam, drachmas duas, unciam semis et unciam unam	Dalla dramma, due dramme, oncia mezza ed oncia una	20	10
— *uncias duas, tres et quatuor* .	Dalle once due, tre e quattro....	25	13
— — *quinque et sex*	— — cinque e sei	30	15
— — *septem, octo et decem*.	— — sette, otto e dieci ...	35	18
— *libram unam*	Per una libbra	40	25
— — — *semis et libras duas*	Dalla libbra una e mezza alle due .	60	30
— *libras tres et quatuor*	Per libbre tre e quattro	80	40
Fictilia cum ligamento et signatura.	*Vasi con cordoncino e suggello.*	*Lire.*	*Cent.*
Ad drachmas duas, unc. semis et unc. unam	Per dramme due, oncia mezza ed oncia una	—	10
— *uncias duas, tres et quatuor* .	— once due, tre e quattro	—	15
— — *quinque et sex*.......	— — cinque e sei	—	20
— — *octo et decem*	— — otto e dieci	—	25
— *libram unam*	— una libbra	—	30
— — — *semis et libras duas*.	— libbra una e mezza e due	—	50
— *libras tres*	— tre libbre	—	60
— — *quatuor*	— quattro libbre	—	80
Scatulæ charta obductæ cum signatura.	*Scatole involte con carta e suggello.*		
Ad drachmas duas, unc. semis et unc. unam	Per dramme due, oncia mezza ed un' oncia	—	10
— *uncias duas, tres et quatuor*.	— once due, tre e quattro	—	15
— — *quinque et sex*	— — cinque e sei	—	23
— *libram unam*	— una libbra	—	30
— — — *semis et libras duas*	— libbra una e mezza e due	—	40
— *libras tres*	— tre libbre	—	50
— — *quatuor*	— quattro libbre	—	60

(N.° 40.) *Le leve militari per gli anni 1824 e 1825 da eseguirsi immediatamente l' una dopo l' altra.*

24 dicembre 1824.

N.° 37341-4369 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

È stato determinato dagli aulici dicasteri che le leve militari per gli anni 1824 e 1825 abbiano ad eseguirsi immediatamente l' una dopo l' altra, e che il contingente di cadauna delle suddette leve debba essere di n.° 1900 uomini, diviso fra i due governi del regno lombardo-veneto.

Il contingente delle provincie lombarde in ragione di popolazione sarà di reclute n.° 1029 per la leva dell' anno 1824, e di altrettante per quella del 1825.

Mediante le occorrenti coadequazioni verrà fatto il bonifico ai comuni tanto della residua parte dei volontarj arrolatisi prima della pubblicazione della sovrana patente, quanto dei volontarj e degli arrolati forzatamente mentovati nelle sezioni XXII e XXIX della suddetta patente.

Si procederà quindi, cominciando col giorno 2 dell' anno 1825, alle operazioni prescritte nella sezione XII e nelle successive sezioni di essa patente; e col giorno 2 di marzo prossimo venturo dovrà avere principio la consegna al militare dei coscritti requisiti per la leva 1824, terminata la quale, avrà luogo la consegna di quelli per la leva 1825.

Le imperiali regie delegazioni provinciali sono incaricate, per ciò che le riguarda, dell'esecuzione delle surriferite determinazioni.

Milano, il 24 dicembre 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

PARAVICINI, *Consigliere.*

(N.° 41.) *Proroga del termine a tutto settembre 1825 per esitare le merci di estera provenienza escluse dal traffico interno.*

26 dicembre 1824.

N.° $\frac{7201}{P.}$

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. l' imperatore e re, volendo agevolare ai commercianti del regno lombardo-veneto i mezzi di esitare le rimanenze delle merci di estera provenienza che per le leggi veglianti sono escluse dal traffico interno, ha graziosamente ordinato con sovrana determinazione del 18 corrente

Che il termine fissato colla notificazione del governo di Lombardia del giorno 18 settembre ultimo scorso sia protratto sino a tutto settembre 1825;

Che per le merci di vecchia rimanenza che dai commercianti dopo il suddetto termine saranno spedite fuori di stato non potrà esigersi alcuna tassa nè di bollo, nè altra, e verrà restituito ad essi l' importare del dazio d' introduzione per le merci stesse, semprechè

facciano constare di averlo effettivamente pagato, e comprovino l' effettuata esportazione delle medesime;

Che trascorso il suddetto termine le merci rimanenti che, come fu prescritto colla suddetta notificazione, saranno depositate nelle dogane non potranno vendersi nell' interno che alle persone munite di licenza per acquistarle ad uso proprio, la quale sarà rilasciata dalle rispettive intendenze di finanza, e non potrà esigersi nè alcuna tassa per la licenza medesima, nè alcun dazio per le merci predette.

Si deduce a pubblica notizia questa graziosissima sovrana determinazione partecipata con dispaccio di S. E. il ministro delle finanze e presidente dell' aulica camera generale del giorno 19 corrente, n.° 2395, rimanendo nelle altre parti ferma la notificazione 18 settembre scorso, e sono incaricate la direzione delle dogane, dazj di consumo e privative e le intendenze delle finanze, per quanto loro spetta, dell' esecuzione.

Milano, il 26 dicembre 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

Redaelli, *Consigliere*.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

PARTE II.

CIRCOLARI

ED ALTRE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1824.

N.° 4 e 5.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1824.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 4.

(N.° 58.) *L'atto col quale i subeconomi assumono in custodia i beneficj vacanti deve erigersi in carta bollata.*

21 luglio 1824.

N.° 19429-3112. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Essendo stato proposto al governo il dubbio, se l'atto col quale i subeconomi assumono in custodia i beneficj vacanti o richiamati equivalentemente in amministrazione tutoria debba erigersi in carta bollata, il governo, sentito l'imperiale regio ufficio fiscale, ha giudicato di stabilire che l'atto stesso originale, il quale serve di esemplare alla copia che si deve d'ufficio rimettere al governo stesso, vuol essere eretto in carta bollata siccome quello che serve di base alla diffidazione degl' inquilini,

coloni, massari o contribuenti in genere al beneficio, e che segna le obbligazioni assunte dal beneficiato o dall'erede che lo rappresenta come depositario degli effetti; ond'è che il detto atto può essere prodotto in giudizio, e nol potrebbe altrimenti se non fosse steso in carta bollata. La spesa relativa dovrà in conseguenza portarsi sul beneficio vacante, essendo l'atto diretto a tutelarne le ragioni.

Nella stessa maniera si dovranno trascrivere in carta bollata le copie che occorresse di concedere ai particolari a proprie loro spese come documento d'obbligazione, di scarico, giustificazione, dimanda o difesa da potersi produrre in giudizio.

Quanto però all'esemplare che a termini delle istruzioni generali si deve rassegnare agli atti del governo, dovrà trascriversi in carta semplice siccome atto di corrispondenza colla superiore tutoria autorità.

Pertanto a togliere qualunque dubbiezza si vorrà comunicare questa dichiarazione ai subeconomi per l'uniforme osservanza.

Milano, il 21 luglio 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 59.). *Prescrizioni al personale d'ispezione ai posti daziarj che nell'adempimento degli obblighi d'ufficio debbano contenersi con urbanità verso i viaggiatori e particolari sottoposti alle sue ispezioni.*

22 luglio 1824.

N.° 8306-1207 C. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M. I. R., informata dei mali trattamenti che soffrono talvolta i viaggiatori per colpa del personale d'ispezione ai posti daziarj, si è degnata di emanare degli ordini, affinchè si ponga riparo a simiglianti eccessi. In conseguenza di che l'imp. regia camera aulica ha ingiunto con venerato dispaccio del 28 giugno scorso che si debba immediatamente e severamente inculcare al personale destinato alla custodia dei detti posti che metta bensì ogni cura nell'esatto rigoroso adempimento degli obblighi d'ufficio, ma che si comporti nel tempo stesso convenientemente e placidamente verso i viaggiatori e verso i particolari sottoposti alle sue ispezioni, non risparmiando di punire ogni contravvenzione a questo proposito senza verun riguardo e con tutto il rigore a termine di legge. Quindi è che si

incarica cotesta direzione di tosto diramare apposita circolare, onde siano intimate a tutti gli uffici daziarj sì fatte superiori prescrizioni, in ispecial modo alle intendenze di vegliare onde sortano il debito effetto, e di riferirne le trasgressioni, onde possano essere punite come viene quì ordinato.

Milano, il 22 luglio 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 60.) *Le obbligazioni private e dei pubblici fondi appartenenti a chiese o corporazioni religiose debbono essere munite del nome del rispettivo possessore.*

26 luglio 1824.

N.° 20009-3201 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Si comunica alle imperiali regie delegazioni provinciali una copia di dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita in data 24 p.° s.° giugno, col quale si prescrive che tutte le obbligazioni private e dei pubblici

fondi appartenenti a chiese, fondazioni ecclesiastiche, istituti e corporazioni religiose debbano essere munite del nome del possessore rispettivo, facendolo inscrivere in quelle obbligazioni che ne fossero prive.

Si farà conoscere la premessa superiore prescrizione a tutti gli amministratori delle mentovate pie istituzioni, onde debbano esattamente procurarne l' esecuzione.

Milano, il 26 luglio 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

N.° 18130-2254. *Lombardia.*

Onde ovviare possibilmente alle illegittime usurpazioni delle obbligazioni private e dei pubblici fondi appartenenti a chiese, fondazioni ecclesiastiche, istituti e corporazioni religiose, ed onde facilitare la rivendicazione di tali obbligazioni per qualunque accidente smarrite, la cancelleria aulica unita trova opportuno di ordinare che tutte le obbligazioni delle categorie anzidette siano munite del nome del possessore rispettivo, facendolo inscrivere in quelle obbligazioni che ne fossero prive.

Il governo si farà carico di render noto questo provvedimento, se non esistesse finora, nella maniera conveniente, prendendo le necessarie misure acciò sia mandato ad effetto.

Vienna, il 24 giugno 1824.

Firmat. GOESS.

(N.° 61.) *L'esonerazione dalle tasse giudiziarie per gli atti sulle sostanze ereditarie di poca entità non è estensibile ai diritti di bollo competenti sugli atti suddetti.*

28 luglio 1824.

N.° 15012. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gl' imperiali regj tribunali di prima istanza, ai signori cancellieri tassatori presso le imp. regie preture, ed alla sezione delle tasse giudiziarie.

Sopra consulta di questa direzione l' imperiale regio governo con suo venerato decreto 9 andante, n.° 7766-2980 C. si è degnato di dichiarare

Che non essendo applicabili ai diritti di bollo i principj da cui ebbe a derivarsi la dichiarazione governativa 11 luglio 1823, n.° 7735-2754 (*), che esonerò dalle tasse giudiziarie gli atti che sulle sostanze ereditarie di poca entità si debbono eseguire dagli agenti e segretarj comunali a termini dei §§ 52 e 56 delle

(*) *V.* Raccolta 1823, vol. II, part. II, pag. 251.

recenti istruzioni per le imperiali regie preture in affari non contenziosi, l'esonerazione suddetta non potrà punto ritenersi estesa ai diritti di bollo competenti sugli atti di sopra accennati, salva però l'osservanza delle precedenti dichiarazioni governative riportate nelle circolari a stampa di codest' imperiale regia direzione 15 maggio 1821 e 12 gennajo 1822 rispetto alle tutele per le quali si verifichino gli estremi di miserabilità contemplati dal § 3 della notificazione 27 dicembre 1817.

Le si comunica la premessa superiore dichiarazione, onde, in quanto la riguarda, venga esattamente osservata, e si attende un cenno di ricevimento della presente.

Milano, il 28 luglio 1824.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario.*

(N.° 62.) *I ricci di seta per l' importazione sono considerati fuori di commercio.*

28 luglio 1824.

N.° 8772-1289. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo all' imp. regia direzione delle dogane, privative, ecc.

Sulla domanda come debbano essere trattati i ricci di seta all'atto dell'importazione, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale ha osservato che quest'articolo sì per riguardo alla sua materia che all' uso che se ne fa è da considerarsi qual oggetto di ornamento, e quindi fuori di commercio.

In esecuzione poi delle relative sue disposizioni comunicate con ossequiato dispaccio 4 corrente, n.° 13845-1223 viene incaricata cotest'imperiale regia direzione di rendere consapevole della superiore dichiarazione suddetta gli uffici doganali che da lei dipendono, per loro norma.

Milano, il 28 luglio 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 63.) *Norme per gl'impiegati che per fisica impotenza sono nel caso di chiedere la giubilazione.*

7 agosto 1824.

N.° 9085-3469 C.

CIRCOLARE.

L'imperiale regia camera aulica generale coi dispacci 23 giugno 1822, n.° 21681-460, 17 maggio 1823, n.° 19526-1154 e 4 giugno p.° s.°, n.° 16373-1622 ha prescritto:

1.° Che gl'impiegati i quali per fisica impotenza ad ulteriore servigio sono nel caso di chiedere la giubilazione col trattamento normale, alla rispettiva istanza per detta giubilazione debbano sempre unire tutti i documenti comprovanti in debita forma l'intiera carriera e la natura valutabile de' loro servigi, onde nell'atto di determinare sulla chiesta quiescenza possa anco, ove siavene luogo, procedersi dall'autorità competente all'assegno della pensione o gratificazione normale che loro fosse per competere;

2.° Che agl'impiegati posti in istato di giubilazione per determinazione d'ufficio cessando il loro soldo di attività a termini del disposto nell'aulico decreto 23 agosto 1822, n.° 32318-1771 stato diramato colla circolare governativa 11 ottobre successivo, n.° 12379-3861 C., possa, sopra richiesta de' medesimi, venire dal governo accordato fino all'assegnamento delle loro competenze normali un sussidio

mensuale corrispondente verisimilmente alla pensione che loro fosse per ispettare giusta la durata de' rispettivi servigi, il quale sussidio dovrà poi essere a suo tempo imputato e rifuso per intiero nel trattamento normale, di cui dopo le pratiche di regola si verificherà l' assegno;

3.° Che nel caso però in cui taluno di questi ultimi impiegati tardasse un trimestre a produrre in modo pienamente regolare i documenti necessarj per la definitiva liquidazione delle sue competenze normali, su di che anco per parte degli uffici da cui immediatamente dipendevano tali giubilati nell' ultimo rispettivo impiego dovrà essere accuratamente invigilato sotto loro propria risponsabilità, sarà da sospendersi senza ritardo qualsivoglia ulteriore pagamento della mensuale anticipazione come sopra conceduta.

Le premesse superiori disposizioni vengono colla presente circolare portate a notizia di tutti i pubblici uffici, onde ne curino l' esatta e costante osservanza, e servano altresì di norma agl' impiegati rispettivi in ogni analogo caso.

Milano, il 7 agosto 1824.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

TORDORÒ, *Consigliere.*

(N.° 64.) *Richiamati in osservanza i vigenti regolamenti per la conservazione delle case beneficiarie.*

11 agosto 1824.

N.° 21819-3495 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' eccelsa imperiale regia aulica cancelleria con venerato dispaccio 8 luglio p.° p.° annunciando un' apposita sovrana risoluzione fa dovere al governo d' invigilare efficacemente per la scrupolosa osservanza dei vigenti regolamenti per la conservazione delle case beneficiarie nella circostanza massime della vacanza per morte di beneficiati; volendo S. M. che l' esame sullo stato di tali edifizj sia praticato da chi spetta con tutta la diligenza ed esattezza, e che colla possibile sollecitudine siano presentate le rispettive pretese d' indennizzazione verso l' eredità dei defunti beneficiati, onde l' eredità stessa liberata da questo debito possa essere consegnata a chi di diritto.

Dovrà quindi in nome di S. M. raccomandarsi ai subeconomi l' esattezza e diligenza nell' eseguire quanto è prescritto in proposito all' art. 5 e seguenti delle istruzioni generali.

E quando si tratti di vacanza de' beneficj per promozione, sarà inoltre raccomandata l'osservanza della circolare 10 giugno 1811 richiamata agli articoli 3 e 4 della norma provvisoria 31 maggio 1816.

Ed affinchè l'azione dei subeconomi in questi casi sia combinata coll'azione del poter giudiziario, si dovranno seguire le norme segnate colle circolari 13 marzo 1821 e 18 febbrajo 1824.

Milano, l'11 agosto 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 65.) *Per le sentenze d'appello riformative anco soltanto in parte del giudicato devesi esigere da ciascuna delle parti la tassa medesima attribuita già alla stessa sentenza di prima istanza.*

21 agosto 1824.

N.° 16889. CIRCOLARE.

L'imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gl'imperiali regj tribunali di prima istanza, ai signori cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture, ed alla sezione delle tasse giudiziarie.

Con decreto 6 corrente, n.° 8993-3431 C. l'imperiale regio governo ha dichiarato qualmente in forza dell' aulica decisione pubblicata colla governativa notificazione 23 maggio 1823 devesi per le sentenze d' appello riformative anco soltanto in parte del giudicato di prima istanza esigere da ciascuna delle parti contendenti la tassa medesima attribuita già alla stessa sentenza di prima istanza.

Si compiacerà di così eseguire e di riscontrare un cenno di ricevuta della presente.

Milano, il 21 agosto 1824.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario.*

(N.° 66.) *Determinazione sui dubbj proposti in ordine all'assegnamento delle diverse classi d'onorarj stabilite per una medesima categoria d'impieghi.*

26 agosto 1824.

N.° 9843-2481 C.

CIRCOLARE.

Essendo stati proposti dei dubbj in ordine all'assegnamento delle diverse classi di onorarj stabilite per una medesima categoria d'impieghi, S. M., sopra rapporto dell'imperiale regia camera aulica generale, si è degnata mediante sovrana risoluzione 10 luglio 1824 di determinare quanto segue:

« Quell'impiegato il quale dopo il rim-
» piazzo del posto resosi vacante è chiamato
» a godere d'un soldo maggiore, dovrà con-
» seguirlo dal giorno in cui ne rimase sospesa
» la decorrenza, qualunque siasi l'intermedio
» periodo di vacanza: l'assegnamento effet-
» tivo però del maggior soldo non avrà luogo
» se non quando sia stato deciso sul rim-
» piazzo del posto vacante, e siasi questo
» effettivamente eseguito. Dovrà perciò rite-
» nersi derogato alla risoluzione del 18 gen-
» najo 1808 sul rapporto della camera aulica
» 25 aprile 1805. »

Il governo, cui venne comunicata tale venerata sovrana determinazione con aulico dispaccio 25 luglio p.° p.°, n.° 28227-2264, trova opportuno di portarla a cognizione di cotesto ufficio a conveniente sua norma, in relazione alla governativa circolare 23 luglio 1816, n.° 4619-2470, in fine della quale fu riportato il tenore dell' anzidetta or cessata sovrana risoluzione 18 gennajo 1808, ed affinchè all' evenienza dei casi sia esattamente eseguita.

Milano, il 26 agosto 1824.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Tordorò, *Consigliere.*

(N.° 67.) *Condizioni per conseguire il pagamento della pensione stabilita pei cavalieri della corona di ferro che attualmente trovansi domiciliati in estero stato.*

26 agosto 1824.

N.° 10053-3822 C. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni, fisco e contabilità.

Essendo stato proposto il quesito, se il pagamento della pensione, che per la sovrana graziosa risoluzione 3 giugno 1823 pubblicata colla governativa notificazione 2 dicembre prossimo passato fu repristinata ai cavalieri dell'ordine italiano della corona di ferro, debba aver luogo anco in favore di quelli fra i detti cavalieri che si trovano attualmente domiciliati all' estero od intendono di stabilirvisi in seguito, l' imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 28 luglio prossimo passato, n.° 28036–2750 ha comunicato le seguenti determinazioni:

1.° I detti cavalieri possono essere rimessi o conservati nel godimento della loro pensione quando fra lo stato estero cui appartiene il luogo di loro dimora e la monarchia austriaca esista un trattato sul reciproco libero

godimento delle pensioni, pel tenore del quale ne competa ai medesimi il diritto, semprechè però previamente facciano constare per mezzo del competente ufficio di avere osservate le prescrizioni ingiunte dal trattato stesso, e producano alla scadenza di ogni rata l'attestazione di loro sopravvivenza vidimata dalla rispettiva legazione austriaca. In caso diverso dovranno essi trattarsi a senso delle prescrizioni generali vigenti pei pensionati austriaci che si recano all' estero.

2.° Dalla massima generale che pel godimento di un assegno di pensione si richiede qual condizione indispensabile la non interrotta dimora del beneficato nella monarchia austriaca deve derivarsi che nemmeno i cavalieri comprovanti la loro sudditanza austriaca, i quali si trovano attualmente all' estero, e non sono nel caso di far valere a loro favore le circostanze di sopra accennate, possono ottenere il repristino della pensione di cui si tratta senza uno speciale ordine sovrano. Del pari ai cavalieri che in seguito si recheranno all' estero si dovrà sospendere *temporariamente* la pensione dal giorno della loro partenza od anco *per sempre* quando prima di entrare nel territorio estero non abbiano riportato il permesso della competente autorità colla riserva della pensione sino al loro ritorno,

contro rilascio di una parte della medesima. La sospensione assoluta dovrà pure aver luogo quando essi oltrepassassero il termine stabilito pel loro ripatrio nella rispettiva carta di permesso.

3.° I passaporti per l'estero rilasciati da un'autorità politica non valgono a conservare il diritto della pensione, servendo essi soltanto all'effetto che chi ne è munito non perda come emigrato la sudditanza austriaca, e possa occorrendo invocare all'estero la protezione dell'imperiale regia legazione quivi residente.

Delle premesse auliche dichiarazioni se ne rende intesa codest . . . . ad opportuna sua notizia e norma.

Milano, il 26 agosto 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 68.) *I soli forieri maggiori addetti ai corpi d'armata per la tenuta dei conti debbono essere provveduti di alloggio.*

27 agosto 1824.

N.° 24810-2679. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni, alla direzione generale di contabilità ed all' imperiale regio fisco.

L' imperiale regia cancelleria aulica unita con rispettato dispaccio 4 agosto corrente, n.° 19984-1693 si è compiaciuta di partecipare che « dietro previo concerto preso » coll'imperiale regio consiglio aulico di guer- » ra fu stabilito per norma che soltanto quei » forieri maggiori (*Ober-Fouriere*) debbano » essere provveduti d' alloggio, i quali sono » impiegati presso diversi corpi d' armata, » come sarebbero i battaglioni di cacciatori » o di guarnigione, ecc., in qualità di forieri » maggiori per la tenuta dei conti, conside- » randosi in tal caso come facenti le veci di » ragionieri militari.

» I forieri di altra categoria attenenti ai » reggimenti o ad altri corpi dell' armata » non hanno diritto all' alloggio separato.

» L' alloggio dei forieri maggiori viene per
» altro stabilito in una camera ed una cu-
» cina, qualora non intervenga la possibilità
» di ricoverarli in case erariali, essendo in
» tal caso le autorità militari incaricate di
» assegnare ai medesimi l'alloggio in queste. »
Tale superiore disposizione è portata a cognizione di cotesta imperiale regia delegazione per sua intelligenza e direzione.

Milano, il 27 agosto 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 69.) *Per le lotterie dei beni stabili, qualora non si verifichi il cangiamento di possesso, non si pagherà alcun diritto di traslazione di proprietà,*

28 agosto 1824.

N.° 24126-1430 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali, demanio, fisco, appello e contabilità.

Colle sovrane risoluzioni 5 aprile e 14 giugno anno corrente è stato ordinato che

per le lotterie de' beni stabili, quando non abbia effetto l' estrazione, ovvero il vincitore preferisca alla proprietà del fondo la somma promessa nel piano della lotteria, o quando finalmente il biglietto estratto che guadagna il fondo sia rimasto per conto del possessore attuale, sicchè non si verifichi alcun cangiamento di possesso, non debba pagarsi alcun diritto di traslazione di proprietà, nè tassa veruna sotto qualsivoglia denominazione, quando anche il piano della lotteria sia stato registrato ed inscritto nei pubblici registri.

Si comunicano alle . . . . . le sovrespresse sovrane risoluzioni per norma, non meno che pel corrispondente pieno adempimento in ciò che loro può spettare.

Milano, il 28 agosto 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 70.) *In caso di morte di beneficiati ecclesiastici si formerà lo stato dei deterioramenti delle fabbriche, il di cui ammontare verrà assicurato prima che l' eredità venga aggiudicata ai loro eredi.*

31 agosto 1824.

N.° 8577-416. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imperiali regie prime istanze giudiziarie di Lombardia.

S. M. con veneratissima sovrana risoluzione del 27 giugno 1824 emanata sopra umilissimo rapporto dell' aulica cancelleria riunita si è degnata di prescrivere che i governi in caso di morte di beneficiati ecclesiastici debbano sul momento far esaminare col mezzo di periti le fabbriche necessarie ed utili sui beni e realità loro assegnate in dotazione, e fare senza dilazione compilare i conti preventivi per la nuova costruzione delle fabbriche del tutto rovinate e pel buon ristauro delle fabbriche danneggiate, ritenendo ovvero assicurando nel miglior modo possibile l' ammontare della spesa pria che l' eredità venga aggiudicata in possesso ai loro eredi.

In adempimento pertanto dell'aulico decreto 25 agosto andante, n.° 2408 del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia si partecipa la premessa sovrana risoluzione a tutte le prime istanze giudiziarie civili a loro intelligenza e norma, affinchè non ammettano gli eredi del beneficiato nel possesso dell' eredità se prima non giustifichino di aver pagato ovvero nel modo possibilmente migliore assicurato le suddette spese di fabbriche e ristauri.

Milano, il 31 agosto 1824.

DELLA PORTA, Presidente.

Carli, *Consigliere.*

(N.° 71.) *L'attuale divieto contro la cura col mezzo del magnetismo animale dovrà sussistere anche per l' avvenire.*

5 settembre 1824.

CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali, alla direzione della facoltà medica dell' imperiale regia università di Pavia ed alla direzione generale di polizia.

S. M. I. e R. con venerata sua risoluzione del giorno 8 luglio p.° p.° si è degnata di ordinare che l'attuale assoluto divieto diretto contro la cura col mezzo del magnetismo animale abbia tuttora a sussistere anche per l' avvenire. Tanto si partecipa all' imperiale regia delegazione per opportuna sua intelligenza, e perchè procuri in quanto da lei può dipendere l' osservanza della suindicata risoluzione sovrana.

Milano, il 5 settembre 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 72.) *Le questue per* Terra Santa *da rimettersi al convento dei Francescani del Santo Sepolcro per cura del metropolita di Milano.*

18 settembre 1824.

N.° 26162-4253 P. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo agli ordinarj.

L'eccelsa cancelleria aulica con ossequiato dispaccio 12 agosto p.° p.°, n.° 24369-3038 si è compiaciuta di comunicare al governo la venerata determinazione di S. M. in data del giorno 7 dello stesso mese, che mantenendosi l'osservanza del regolamento 26 marzo 1811 quanto alle questue per *Terra Santa* diretto a raccogliere dalla pietà de' fedeli un sussidio pel convento de' Francescani del Santo Sepolcro, debbano a quel convento rimettersi ogni anno le somme raccolte per cura del metropolita di Milano, al quale ciascun ordinario debbe far pervenire le somme rispettivamente raccolte nella propria sua diocesi secondo il metodo introdotto per ordinanza 4 febbrajo 1812.

Facendosi però dovere al governo di rassegnare nel primo semestre d' ogni anno il prospetto indicante dettagliatamente per ogni diocesi le somme spedite in *Terra Santa*, non

che la persona alla quale ne venne la rimessa affidata, così gli ordinarj vorranno farsi premura di trasmettere sollecitamente il prodotto delle questue al metropolita, onde possa egli dentro l' anno eseguire la spedizione e presentare in appresso al governo il prospetto richiesto.

Milano, il 18 settembre 1824.

STRASSOLDO.

(N.° 73.) *Norme per l'amministrazione e per l' applicazione dei frutti in caso di vacanza delle coadjutorie ecclesiastiche aventi l'assegno inscritto sul monte dello stato.*

28 settembre 1824.

N.° 27446-4475. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Essendo stati inscritti col 1.° luglio prossimo passato a debito del nuovo monte dello stato coll' emissione delle rispettive cartelle a termini del tit. 2, art. 6 della sovrana patente 24 maggio 1822 gli assegni inscritti prima alla

cassa d' ammortizzazione per onorario di parrochi e di coadjutori, non potrebbe più oltre combinarsi colle norme di pagamento la sospensione dell' esazione degli assegni coadjutorali nella vacanza delle coadjutorie di semplice ufficio prescritte già dalle istruzioni ministeriali 20 giugno 1809 all' art. 7.

Laonde d' ora in avanti allorquando si renda vacante una coadjutoria qualunque, sia essa titolare, sia di semplice ufficio, alla quale sia inscritto assegno sul monte, dovranno i subeconomi richiamarne le relative cartelle e quindi esigerne il semestre in corso, e se continuasse la vacanza della stessa maniera, i semestri successivi, e riconsegnare poscia le cartelle con semplice atto d' ufficio, a termini dell'art. 26 della norma provvisoria 31 maggio 1816, ai nominati che ne presentino la placitazione od approvazione dell' istituzione canonica o della patente ecclesiastica.

Dovendosi poi applicare a queste rendite per la ripartizione le stesse norme che sono prescritte per le rendite beneficiarie in genere, dovranno i subeconomi proporne la ripartizione all' approvazione del governo, e suggerire in quali bisogni della coadjutoria convenga applicare la quota riferibile al vacante, se al servizio interinale che possa essere stato supplito con superiore approvazione,

se ai restauri delle abitazioni, se finalmente alle chiese, siccome è detto dalla circolare 29 marzo 1817.

Che se l'assegno sia minore delle lire 500 italiane, i subeconomi stessi, a termini della circolare 29 gennajo 1818 confermata all'art. 16 dell'appendice 4 agosto dello stesso anno, sono autorizzati ad eseguirne la ripartizione ed applicazione nelle cause suddette, salvo a renderne conto al governo, onde possa risultare dell'esatta osservanza delle norme prescritte per simili operazioni.

Ne saranno quindi avvertiti i subeconomi di conformità.

Milano, il 28 settembre 1824.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 74.) *Le spese di adattamento e di manutenzione dei locali ad uso delle scuole elementari maggiori devono stare a peso dei comuni.*

2 ottobre 1824.

N.° 28238-5290. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali, all'imp. regia direzione generale di contabilità ed all'ispettore in capo delle scuole elementari.

Si trasmette a codesta imperiale regia delegazione provinciale copia d'una sovrana disposizione comunicata dalla cancelleria aulica con dispaccio 28 agosto, n.° 5713-1473, dalla quale risulta nuovamente che le spese di adattamento e manutenzione dei locali ad uso delle scuole elementari maggiori devono stare a peso dei comuni rispettivi.

Codesta delegazione curerà l'adempimento della sovrana volontà nei casi che le si presenteranno, e la farà conoscere alle rispettive autorità municipali.

Milano, il 2 ottobre 1824.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

N.° 5713-1473.

Risultando tuttora varie volte a carico dell' erario le opere di adattamento e manutenzione dei locali ad uso delle scuole elementari maggiori, che devono stare a peso solo dei rispettivi comuni, questa commissione aulica degli studj trova opportuno a maggiore spiegazione anche del § 62, capo VIII del regolamento per le scuole di comunicare a codesto governo la sovrana determinazione 31 agosto 1816 in proposito per opportuna sua norma e direzione.

Pagandosi per parte dell' erario i salarj dei maestri per le scuole indicate ne' §§ 10 e 14, capo II del regolamento, e traendo da queste scuole le famiglie ivi domiciliate il maggior vantaggio, dovranno al contrario stare a carico dei rispettivi comuni le spese in generale pel locale ed allestimento ad uso delle scuole elementari. Per ciò che risguarda però la somministrazione degli apparati di scienze ed arti ad uso della 4.ª classe delle scuole suddette, le relative spese dovranno stare a carico della provincia.

Da ciò nasce la conseguenza che i comuni ove non esistono de' locali espressamente fabbricati ad uso di scuola elementare sono obbligati a pagarne l' affitto, e di averne cura, perchè poi ne siano eseguiti i lavori necessarj di adattamento e di allestimento.

Firmat. GOESS.

(N.° 75.) *I coscritti che si sono sottratti rifugiandosi negli stati pontificj avanti il 17 settembre 1820, ritornando non saranno obbligati al servigio militare che per quattro anni.*

5 ottobre 1824.

N.° 28236-3064 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali, alla direzione di polizia, all' ufficio fiscale ed all' imp. regio tribunale d' appello.

Sopra rapporto dell' imperiale regio consiglio aulico di guerra, S. M. I. R. con venerata risoluzione del giorno 8 agosto prossimo passato si compiacque di ordinare che quei sudditi del regno lombardo-veneto, i quali in forza delle precedenti leggi di coscrizione, per conseguenza all' epoca anteriore alla sovrana patente 17 settembre 1820 erano già destinati pel servizio militare, e che si sono sottratti colla fuga nello stato pontificio, i quali però dopo la pubblicazione della convenzione 28 gennajo 1823 conchiusa fra le due corti d' Austria e pontificia faranno ritorno in patria, o che si sono digià ripatriati, non potranno essere obbligati a maggiore servizio militare che a quello d' anni quattro.

Tale sovrana risoluzione comunicata al governo dall'imperiale regia cancelleria aulica unita con rispettato dispaccio 29 agosto prossimo passato, n.° 26368-2196 viene partecipata a codest . . . . per sua intelligenza e norma.

Milano, il 5 ottobre 1824.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 76.) *Dichiarazioni sul pagamento o non pagamento delle tasse sulle sentenze di nullità dei giudicati.*

9 ottobre 1824.

N.° 18740. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gl' imperiali regj tribunali di prima istanza, ai signori cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture, ed alla sezione delle tasse giudiziarie.

Giusta le superiori governative determinazioni, il disposto dai decreti 26 maggio 1819, n.° 7301-2387 e 14 giugno 1821, n.° 7370-2348 C. (diramate colle circolari di questa

direzione 5 giugno 1819, n.° 8155 e 7 luglio 1821, n.° 10989) debbonsi applicare per identità di ragione tanto al caso delle sentenze sulla querela o dizione di nullità, quanto a quello de' decreti ammissivi de' ricorsi gravatoriali importanti nullità di atti.

Qualora il decreto del tribunale superiore, comunque rejettivo o ammissivo, non porti nullità dell' atto dell' inferiore istanza, ma semplice conferma o riforma, di modo che nè debba aver luogo una nuova procedura giudiziaria, nè sia tenuta l' inferiore istanza a pronunciare sull'oggetto una seconda volta, la tassa da applicarsi al detto decreto superiore esser deve pel regolamento 5 gennajo 1816 quella portata dalla rubrica prima, e non l' altra contemplata dalla rubrica quarta, la quale risguarda le sentenze ivi indicate, e non i decreti in genere.

Per le lettere o decreti d' ordine tendenti ad avere le occorrenze de' giudizj inferiori sui loro atti reclamati di nullità, e per le analoghe responsive non può farsi luogo ad esigere alcuna tassa, da che tali richieste ed occorrenze, avvenibili soltanto ne' casi e modi previsti dai §§ 339 e 341 del regolamento del processo civile, e non contemplati nella tariffa 5 gennajo 1816 suddetta, sono da considerarsi propriamente atti interni d' ufficio

comunicabili alla parte unicamente sopra speciale domanda, e facenti quindi nel divisato caso le veci dei motivi del giudicato, i quali per la ridetta attuale tariffa sono pure già espressamente dichiarati esenti da tassa.

Nel parteciparle le surriferite superiori dichiarazioni per la corrispondente esecuzione la direzione deve pure avvertire che le disposizioni dei succennati governativi decreti 26 maggio 1819 e 14 giugno 1821 prescriventi di non esigere veruna tassa pei decreti de' tribunali superiori annullatorj le decisioni de' giudici inferiori, e di non esigerne neppure alcuna per le loro spedizioni ed intimazioni, salva soltanto l' esazione dei diritti di bollo o di porto, e le spese di viaggio da corrispondersi ai cursori per le intimazioni occorrenti fuori del luogo della residenza, e prescriventi di restituire alle parti le tasse esatte per gli atti annullati, debbono bensì giusta l' art. 1.° applicarsi al caso dei decreti ammissivi dei ricorsi gravatoriali importanti *nullità di atti*, ma non già a quei decreti che, ammettendo i gravami, *non dichiarano espressamente* la nullità del riclamato decreto di prima istanza.

Milano, il 9 ottobre 1824.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario.*

(N.° 77.) *Agli orfani degl' impiegati regj pensionati per titolo di educazione cessa la pensione qualora vengano ammessi in un istituto a carico dello stato.*

16 ottobre 1824.

N.° 30198-5614 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regia cancelleria aulica con dispaccio 11 settembre p.° p.°, n.° 5919-1364 ha comunicato a questo governo che S. M., sopra rapporto dell' imperiale regia camera aulica delle finanze, si è degnata di emanare la seguente determinazione in data 20 giugno 1820:
« Gli orfani degl' impiegati regj che
» godono pensioni o sussidj per titolo di
» educazione a carico dell' erario, ne rimar-
» ranno privi tosto che sono accettati in
» qualche istituto di educazione che non
» fosse privato, e nel quale sono del tutto
» mantenuti; se però nell' istesso istituto oc-
» corre un qualche pagamento a sostenta-
» mento proprio, avrà da continuare la pen-
» sione od il sussidio a favore degli orfani;
» anzi potranno questi ultimi rientrare nel
» godimento della pensione o del sussidio

» perduto per effetto di questa determina-
» zione, basta che sortano dall' istituto d'edu-
» cazione prima che giungano all' età normale.

» Questa mia determinazione non deve
» avere però verun effetto retroattivo. »

Nel notificare pertanto a codesta imperiale regia delegazione provinciale la presente sovrana determinazione s' incarica di dare le occorrenti disposizioni per l'esatta osservanza di quanto in essa vien prescritto.

Milano, il 16 ottobre 1824.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 78.) *Il servizio degl' impiegati oltre il quarantennio non deve considerarsi a merito, ma a dovere.*

17 ottobre 1824.

N.° 12209-4543 C. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M. imperiale reale in vista di analogo caso verificatosi si è degnata d' ordinare con

sovrana risoluzione data da Persenburg il 27 agosto prossimo passato che all' impiegato il quale continua a servire dopo avere oltrepassato il quarantennio di servizio non debba punto ascriversi a merito l'avere con ciò procurato un risparmio all' erario, mentre se è libero a ciascuno di ritirarsi ne' debiti modi dal servizio dello stato, è pure dovere d'ogni onesto uomo che riceve uno stipendio di convenevolmente servire lo stato, dal quale perciò appunto viene stipendiato, quanto più lungamente le sue forze glielo permettono, e di non essere d' aggravio al medesimo con una pensione non necessaria.

Di tale sovrana risoluzione viene data notizia a codesta delegazione per propria intelligenza, e perchè sia pure recata a notizia degli uffici ed impiegati che ne dipendono.

Milano, il 17 ottobre 1824.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

TORDORO'.

(N.° 79.) *I bidelli degl' imperiali regj licei in occasione di trattamento normale debbonsi riguardare come* veri impiegati capaci di pensione.

28 ottobre 1824.

N.° 12706-4729 = 12816-4770. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali, all' imperiale regia direzione generale di contabilità ed all' imperiale regio ufficio fiscale.

L' imperiale regia camera aulica generale con decreto 4 ottobre cadente, n.° 33373-3808 ha dichiarato, di concerto coll' imperiale regia aulica commissione degli studj, che i bidelli e vicebidelli degl' imperiali regj licei in occasione di trattamento normale per essi o per le loro vedove ed orfani debbono risguardarsi come *veri impiegati capaci di pensione*, e non come semplici inservienti, a' quali le austriache direttive accordano soltanto giornaliere provvigioni.

Si rende di ciò consapevole codest' imperiale regi . . . . . . per opportuna sua intelligenza e norma ne' casi analoghi.

Milano, il 28 ottobre 1824.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

TORDORO'.

(N.° 80.) *Nomina del signor conte* Nadasdy *a ministro delle finanze.*

29 ottobre 1824.

CIRCOLARE.

Per opportuna norma ed intelligenza si partecipa che S. M. si è degnata di definitivamente nominare a ministro delle finanze il signor conte *Nadasdy*, ritenendo pure in lui la carica di presidente dell' imperiale regia camera aulica generale.

Varese, il 29 ottobre 1824.

STRASSOLDO.

(N.° 81.) *Con circolare n.° 31805-5945 dell' imperiale regio governo, in esecuzione del dispaccio dell' imperiale regia commissione aulica degli studj del giorno 2 ottobre, n.° 6619-940, ha comunicato per l' immediata esecuzione alle imperiali regie delegazioni ed agli stabilimenti aventi istituti filosofici il seguente*

NUOVO PIANO
DEGLI STUDJ FILOSOFICI
PEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

30 ottobre 1824.

N.° 6619-940.

§ 1. Si ritengono tuttora in vigore le prescrizioni attuali intorno al piano degli studj filosofici, in quanto esse non vengano espressamente cambiate dalle seguenti norme.

§ 2. Sono da distinguersi specialmente tre classi diverse fra le materie appartenenti alla sezione degli studj filosofici:

1.° La classe degli studj d' obbligo.
2.° La classe degli studj liberi.
3.° La classe degli studj speciali.

§ 3. Il corso degli studj filosofici d' obbligo è stabilito in generale e per tutti gli scolari senza distinzione a due anni soli.

S' insegneranno

Nel primo anno

1.°	Istruzione religiosa	ore	2
2.°	Filosofia teoretica	»	5
3.°	Matematica pura elementare	»	7
4.°	Filologia latina	»	2
	In totale per settimana . .	ore	16

Inoltre si raccomanda agli scolari di quest' anno come scuola libera la storia naturale con . . . . ore 4

Nel secondo anno

1.°	Istruzione religiosa	ore	2
2.°	Filosofia morale	»	3
3.°	Fisica	»	8
4.°	Filologia latina	»	2
	In totale per settimana . .	ore	15

Si raccomanda agli scolari di quest' anno pure come scuola libera la storia universale con . . . . ore 5

§ 4. Il professore dell' istruzione religiosa nell' *anno primo* insegna, come si è praticato finora, le dottrine che costituiscono i fondamenti della religione cristiana cattolica, cioè tutte quelle che sono comprese nel tomo primo del già stampato libro di testo; nel *secondo anno* poi il residuo della materia, vale a dire tutte le speciali dottrine de' dogmi e degli uffizj del cristiano.

§ 5. L' insegnamento della filosofia abbraccia in guisa d' introduzione la psicologia empirica, e poi la logica, metafisica e l' etica ossia la filosofia morale.

Il diritto naturale si omette del tutto nello studio filosofico, e s' insegnerà soltanto dal professore per tale studio nella sezione degli studj politico-legali. Nell' insegnamento della metafisica si omette tutta la teoria della rivelazione divina, cioè la dottrina della possibilità e dei caratteri della rivelazione stessa, perchè queste dottrine si trattano dal professore dell' istruzione religiosa.

§ 6. Della matematica pura elementare s' insegna, come al presente, nel primo semestre l' aritmetica speciale ed universale (algebra); nel secondo la geometria (compresavi la stereometria), la trigonometria piana e gli elementi delle sezioni coniche.

§ 7. La fisica continuerà ad essere congiunta colla matematica applicata (in quanto quest' ultima non permette la cognizione della matematica pura sublime), ed inoltre cogli elementi della chimica generale, in quanto anche questi sono necessarj per bene spiegare le dottrine fisicali.

§ 8. La materia ora compresa negli studj d' obbligo sotto la denominazione della *filologia latina* ha per iscopo principale di conservare e di perfezionare agli scolari la cognizione della lingua latina riportata dagli studj ginnasiali, come pure di procurare loro un esercizio nel parlare la lingua latina.

A quest' oggetto l' insegnamento per tale materia si terrà totalmente in lingua latina, e vi si uniranno varie interlocuzioni ed esami sulle materie trattate duranti le lezioni.

§ 9. Come studj liberi sono da insegnarsi:

A. In tutti gli stabilimenti pubblici degli studj filosofici

1.° La storia universale . . . . . ore 5
2.° La storia naturale . . . . » 4

B. Nelle università

3.° La pedagogia . . . . » 2
4.° La storia austriaca . . . . . . » 3
5.° Le scienze storico-ausiliarie . » 2
6.° La letteratura classica latina . » 4
7.° La filologia greca . . . . » 2

8.° L'estetica . . . . ore 5

9.° La storia della filosofia . . . . » 2 per settimana. Continua ne' luoghi ov' è stabilito l' insegnamento

10.° Della lingua tedesca.

11.° Del disegno.

§ 10. Nell' insegnamento della storia universale si dovrà, a tenore anche delle vigenti prescrizioni, avere cura principale perchè lo studio sia continuato fino ai tempi medesimi, e non finisca colla storia di varj secoli indietro. Non dovrà quindi trattenersi molto colla storia de' tempi antichi, ma se ne dovrà dare soltanto un breve cenno per l' opportuna unione, e s' impiegherà il maggior tempo colla storia dell' evo medio e moderno.

In quest' ultimo si dovrà avere riguardo alla storia della monarchia austriaca, poichè ci saranno sempre degli scolari che non frequentano le lezioni sulla storia austriaca.

§ 11. La storia naturale appartenente alla sezione degli studj filosofici non deve insegnarsi come sola introduzione allo studio della storia naturale speciale aggiunta allo studio medico, ma in maniera che gli studenti di tutte le classi, principalmente quelli che non si applicano allo studio medico, ne possano trovarvi dell' interesse e dell' utilità. Appunto per l' applicazione che ne fa l' uomo colto,

lo studio della storia naturale appartenente alla sezione degli studj filosofici si distingue dalla storia naturale speciale.

Il professore deve quindi

a. Occuparsi della descrizione dei prodotti di natura, ma più in generale e secondo le loro qualità comuni a varie specie de' medesimi. Egli non deve avere l' intenzione di denominare tutte le singole specie, nè di limitarsi alla sola adduzione della sistematica caratteristica delle medesime.

b. Ciò nonostante si deve insegnare sul metodo e classificazione della storia naturale.

c. Si deve avere sempre riguardo nell' insegnamento di tali cognizioni all' utilità che esse offrono nella vita sociale, nell' agraria e nella scienza forestale.

d. Si deve quindi fare una scelta opportuna nella descrizione di tutte le singole specie, non importando di conoscere esclusivamente le rarità e i prodotti esotici, ma piuttosto di far ben conoscere agli scolari gli oggetti domestici che servono all' uso giornaliero. Delle rarità e dei prodotti esotici non si deve far menzione se non per quanto ciò è necessario pel prospetto generale, o che siano rimarcabili per alcune speciali qualità, utilità, ecc.

§ 12. Nella storia austriaca non si deve omettere la genealogia delle dinastie austriache, il contenuto dei principali atti pubblici; e si avrà riguardo principale alla storia delle provincie componenti il regno lombardo-veneto.

§ 13. Colle scienze storiche ausiliarie non s' intende che ogni anno sia data un' enciclopedia di tutti i rami di scienze comprese sotto questa denominazione, quale trattato d' altronde per mancanza di tempo non potrebbesi insegnare che superficialmente e senza alcun profitto. Ma il professore deve insegnare alternativamente in un anno la diplomatica e l' araldica; nell' altr' anno la numismatica.

In vece delle materie accennate, si potranno anche dare delle lezioni in un' altra scienza ausiliare, come sarebbe la cronologia, la genealogia, la metodica della storia, ma se ne dovrà sempre rendere intesa l' imperiale regia commissione aulica degli studj per l' opportuna approvazione.

§ 14. Lo studio della letteratura classica è destinato a servire di guida agli scolari dello studio degli autori classici greci, e principalmente romani, che non ha per iscopo soltanto, come la filologia, l' esercizio della lingua, ma bensì una perfetta cognizione dello

studio dei classici. Il professore dovrà quindi, duranti i primi due o tre mesi per due ore al più per settimana, dare

a. Un' introduzione allo studio dei classici antichi. Questa introduzione tratterà in sostanza dell' idea, dell' estensione, delle parti, dello scopo e dell' utilità dello studio della classica letteratura, della storia di ambedue le lingue dei classici antichi, delle qualità, requisiti e specie delle gramatiche e dizionarj; della critica ed esegetica delle opere classiche, delle notizie occorrenti sulle opere stesse, sulle loro edizioni e commentarj; finalmente del metodo intorno all' insegnare ed imparare la lingua romana e greca, all' interpretazione degli autori, ed ai relativi esercizj degli scolari nello stile, ecc.

b. Il maggior tempo però dovrà dedicarsi all' interpretazione critica, gramaticale, storica ed estetica di frammenti scelti dei classici latini in tutti i generi dello stile.

c. Si devono però passare corsivamente cogli scolari anche delle singole opere intiere di classici autori.

d. Con tale metcdo dev' essere cura dei professori d' ottenere che gli uditori leggano i classici autori.

e. Con questa lettura dei classici latini si uniranno delle interpretazioni verbali ed in

iscritto, ed anche varj esercizj nello stile della lingua latina.

§ 15. Lo studio della filologia greca ha per iscopo di conservare e perfezionare gli scolari nella cognizione della lingua greca, riportata dagli studj ginnasiali.

§ 16. Lo studio dell' estetica non si limita soltanto alla rettorica o poetica, ma deve insegnarsi in relazione con tutte le belle arti. A tale studio si unirà pure la storia delle belle arti e lo studio della lingua e letteratura italiana insieme a varj esercizj in detta lingua.

§ 17. La storia delle scienze esatte s' insegna dal rispettivo professore delle scienze stesse, ad eccezione della storia, della filosofia, che sarà da trattarsi anche per l' avvenire disgiunta dalla scienza stessa della filosofia.

§ 18. Varie cattedre accennate nel § 9 sono d' obbligo per certi individui in maniera che dovranno provare con un certificato d' un istituto pubblico d' avere subíto gli esami di questa materia. Del resto l' epoca e l' ordine di fare questi esami sta nella loro volontà, vale a dire:

a. Pel concorso ad un posto di professore degli studj ginnasiali e filosofici niuno è ammesso che non sia munito d' un certificato sulla pedagogía; l' istesso vale intorno

all' acquisto della patente di maestro privato degli studj ginnasiali.

b. Non sarà pure ammesso alcuno all' esame rigoroso pel grado di dottore negli studj legali e per quello di dottore negli studj filosofici che non produce un certificato d' un istituto pubblico comprovante d' avere fatti gli studj della storia universale ed austriaca.

c. Finalmente ognuno che vorrebbe ottenere una patente di maestro privato per le classi d' umanità, come pure quello che desidera d' essere destinato professore per una cattedra delle classi d' umanità, di filosofia, di storia, di letteratura classica od estetica nella sezione degli studj filosofici, deve certificare d' avere finito lo studio della storia universale ed austriaca, della letteratura classica, della filologia greca e dell' estetica.

§ 19. Gli scolari che hanno intenzione di frequentare, finito il loro corso biennale degli studj d' obbligo, ancora le lezioni d' una o d' altra delle scuole libere su accennate continuano a godere il loro stipendio, la loro fondazione o posto gratuito nel convitto di cui si trovarono in possesso nel secondo anno dello studio filosofico; ma devono frequentare le lezioni delle scuole libere suddette almeno per quindici ore la settimana e sottoporsi ai relativi esami. Questa determinazione però deve

notificarsi al governo prima del cominciamento dell' anno scolastico.

§ 20. Alle cattedre speciali degli studj filosofici nel regno lombardo-veneto appartengono pure *a)* le scuole pel corso degli studj pei futuri agrimensori ed ingegneri architetti; *b)* la cattedra dell' astronomia; *c)* la cattedra della chimica tecnica ossia chimica applicata alle arti nel liceo di S. Alessandro.

§ 21. A suo tempo si comunicheranno le occorrenti prescrizioni per la cattedra del corso per gli agrimensori ed ingegneri architetti, le quali devono per ora continuare nel loro stato provvisorio, aggiungendovi soltanto come studio d' obbligo la storia naturale per tutti quelli che non l' hanno sentita ancora. Del resto è permesso allo scolare, anche se non volesse frequentare tutte le scuole del corso, d' assistere ad una od altra delle medesime, come sarebbe l' agraria, la matematica sublime, ecc. In tal caso queste cattedre si considerano per lui come studj liberi.

§ 22. L' astronomia viene insegnata da un astronomo della specola in tutta la sua estensione tanto teoretica, quanto pratica sulla base della matematica sublime.

Di questo studio se ne devono dare 4 ore d' insegnamento per settimana; tali lezioni non si daranno presso l' università di Pavia,

ma presso la specola di Milano, che forma parte integrante di quella università.

§ 23. Nella scuola della chimica tecnica non si fa alcun cambiamento.

§ 24. Lo stato personale per l'insegnamento delle materie d' obbligo e di quelle accennate nel § 9 viene sistemizzato come segue:

A. Nei licei

1.° Professore dell' istruzione religiosa ha lezioni . . . . ore 4
e tiene il sermone spirituale nella domenica . . . . » 1

In totale per settimana . ore 5

2.° Professore della filosofia, per settimana . . . . ore 8

3.° Professore della matematica insegna la matematica elementare pura per . . . . ore 7
della fisica e meccanica . . . . » 3

In totale per settimana . ore 10

4.° Professore della fisica e della storia naturale insegna la fisica, ad eccezione della parte della meccanica,

per . . . . ore 5
la storia naturale per . . . . » 4

In totale per settimana . ore 9

5.° Professore della storia universale e della filologia latina insegna la storia universale per . . . . ore 5
la filologia latina per . . . . . » 4

In totale per settimana . ore 9

6.° Professore della lingua e letteratura tedesca insegna in tre corsi in cadauno di tre lezioni per settimana, che in totale per settimana fanno . . . . ore 9

7.° Maestro del disegno 5 fino a ore 10 per settimana. Ove non è necessario un professore apposito per la storia naturale, si stralceranno dallo studio della fisica tutte quelle materie che appartengono alla meccanica in tutta l' estensione della parola (statica, dinamica, idrostatica, idraulica, ecc.). Queste ultime materie s' insegneranno però dal professore della matematica agli scolari del secondo anno, in maniera che il professore della fisica possa supplire alla cattedra della storia naturale.

B. Nelle università

1.° Professore dell' istruzione religiosa
ha lezioni . . . . ore 4
tiene il sermone spirituale . » 1
insegna la pedagogia . . . . . » 2

In totale per settimana . ore 7

2.° Professore della filosofia nell' insegnamento della medesima . ore 8
nelle lezioni della storia della filosofia . . . . » 2

In totale per settimana . ore 10

3.° Professore della matematica pura elementare, ecc. insegna la matematica pura . . . . ore 7
la geometria pratica . . . . . » 3

In totale per settimana . ore 10

4.° Professore della fisica . . . ore 8

5.° Professore della storia insegna la storia universale durante . ore 5
la storia austriaca . . . . . . » 3
le scienze ausiliarie di storia . . » 2

In totale per settimana ore 10

6.° Professore della letteratura classica ed estetica insegna nel decorso dell' anno intiero la filologia latina per . . . . ore 4
Inoltre a ciò vi è aggiunto alternativamente ogni secondo anno lo studio o della letteratura classica per ore 4 e della filologia greca . » 2 } » 6
ovvero quello dell' estetica per . . . . ore 5

In totale per settimana ore 10 ovvero 9.

7.° Professore della storia naturale e dell' agraria insegna la storia naturale per . . . . ore 4
e l' agraria per . . . . » 5

In totale per settimana ore 9

§ 25. L' orario si stabilisce dal direttore di concerto coi professori. Si osservano però su di ciò le seguenti prescrizioni.

§ 26. Nello stabilire l' orario in generale tanto per gli studj d' obbligo, che per le scuole libere

a. Si deve avere il principale riguardo al progresso degli scolari ed all' accrescimento ed uso delle scuole libere.

b. Senza rilevante motivo non possono aver luogo due volte nell' istesso giorno delle lezioni per quelle scuole che hanno meno di 5 ore d' insegnamento per settimana.

c. Le cattedre che hanno cinque e più ore d' insegnamento per settimana devono frequentarsi ogni giorno di scuola almeno una volta.

d. Nessun professore può dare le sue lezioni in due ore consecutive, ciò vale principalmente per gli studj d' obbligo e pei medesimi scolari.

e. Meno ancora può obbligarsi il professore a dare due lezioni in una mezza giornata.

§ 27. Intorno agli studj d' obbligo ed alle scuole libere raccomandate come al § 3 si stabiliscono le seguenti regole:

a. Oltre le domeniche e giorni festivi, ed eccettuate le ferie legalmente stabilite, la giornata del giovedì sarà l' unica giornata feriale nella settimana per la sezione degli studj filosofici.

b. Le lezioni per gli studj d' obbligo devono essere divise ne' cinque giorni di scuola per settimana, in maniera che per

ogni giorno ve ne siano tre, cioè due antimeridiane, ed una pomeridiana. Nel primo anno in un giorno solo vi saranno due lezioni pomeridiane.

c. Le lezioni sulla storia universale e sulla storia naturale devono cominciare immediatamente dopo quelle per gli studj d' obbligo.

d. Finalmente non dev' essere alcun' ora libera nell' istessa mezza giornata fra le lezioni sulle materie accennate nel § 3.

In guisa d' esempio soltanto dell' applicazione delle regole stabilite come sopra ad uso de' licei si unisce la seguente tabella:

GIORNI di scuola.	LEZIONI ANTIMERIDIANE.		LEZIONI POMERIDIANE.	
	Ora 1.ª	Ora 2.ª	Ora 3.ª	Ora 4.ª
		NEL PRIMO CORSO.		
Lunedì.....	Filologia latina	Matematica	Filosofia	Storia naturale.
Martedì	Filosofia	*Idem*	Matematica	*Idem.*
Mercoledì...	Filologia latina	*Idem*	Istruzione religiosa	Filosofia.
Venerdì	Filosofia	*Idem*	Matematica	Storia naturale.
Sabato	Istruzione religiosa	*Idem*	Filosofia	*Idem.*
		NEL SECONDO ANNO.		
Lunedì.....	Istruzione religiosa	Fisica	Fisica (*)	Storia universale.
Martedì	Filologia latina	*Idem*	Filosofia	*Idem.*
Mercoledì...	Filosofia	*Idem*	Fisica	*Idem.*
Venerdì	Istruzione religiosa	*Idem*	Filosofia	*Idem.*
Sabato	Filologia latina	*Idem*	Fisica	*Idem.*

(*) Le lezioni di fisica pomeridiane si danno dal professore di matematica sulla meccanica.

§ 28. Nello stabilire l' orario per le scuole libere si dovrà aver riguardo che le scuole stesse, benchè addette alla sezione degli studj filosofici, possano frequentarsi anche durante il corso delle facoltà più sublimi, e non destinate esclusivamente per gli scolari degli studj filosofici.

a. Tutte le lezioni quindi per gli studj d' obbligo devono aver luogo possibilmente nelle stesse ore presso tutte le sezioni dei diversi studj d' università.

b. All' incontrario hanno da cominciare le lezioni per le scuole libere soltanto nelle ore avanti o dopo quelle destinate per gli studj d' obbligo.

c. Si deve aver cura che non tutte, nemmeno la maggior parte delle scuole libere, vengano insegnate nella stessa ora, onde allo scolare sia possibile di frequentare nello stesso anno due e più scuole libere.

d. Il giovedì dev' essere esente da tutte le lezioni d' obbligo, se è possibile anche delle scuole libere. Nelle domeniche e nei giorni festivi non si darà alcuna lezione fuori di quella destinata per le persone addette alle arti ed al commercio.

Vienna, il 2 ottobre 1824.

(N.° 82.) *Per gli atti di seguita e per gli attestati di non seguita conciliazione si debbono esigere i diritti di bollo.*

3 novembre 1824.

N.° 22702. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gl' imperiali regj tribunali, ai signori cancellieri tassatori presso le imp. regie preture, ed alla sezione delle tasse giudiziarie.

In seguito alla circolare della direzione 30 marzo p.° p.°, n.° 6511 è stato superiormente determinato dall' imperiale regio governo di concerto coll' imperiale regio tribunale d' appello generale che per gli atti di seguita e per gli attestati di non seguita conciliazione contemplati nei §§ 6 e 9 della governativa notificazione 2 marzo suddetto debbansi senza veruna sospensione esigere i diritti di bollo.

Ritenuto poi che gli atti di seguita conciliazione vengono riguardati come vere transazioni, le parti che dietro loro domanda ne ottennero la copia, o la conseguissero senza avere somministrata l'occorrente carta bollata, dovranno egualmente pagare i diritti di bollo.

Fermo quindi che non debbano per ora esigersi nè i diritti di bollo per le citazioni e per le proroghe o redestinazioni di comparse,

nè le tasse per tutti gli atti, non escluse quelle delle intimazioni eseguite dai cursori presso le imperiali regie preture, nè quelle delle copie, di cui ai §§ 1, 3, 4, 8 e 9 della ridetta governativa notificazione, dovranno i tassatori procedere immediatamente alla riscossione de' diritti di bollo pei succennati appuntamenti di seguita pei certificati di non seguita conciliazione e relative copie rilasciate sopra richiesta delle parti dal sovrindicato giorno 1.° aprile prossimo scorso, qualora però le parti stesse non ne abbiano somministrata la carta bollata, od in vece si fosse adoperata la carta semplice che non fosse stata poscia regolarizzata, oppure qualora da quì in addietro fosse stata adoperata la carta di bollo che viene somministrata per uso degli atti d' ufficio delle autorità giudiziarie; avvertendo che la detta carta non deve servire che pei soli atti interni d' ufficio.

All' oggetto però di diminuire, per quanto è possibile, il lavoro ai tassatori viene istituito un parziale registro sulle norme di quelli già in pratica, che servir deve per tutti gli atti in conciliazione per le relative multe e diritti di bollo in sostituzione di quello prescritto colla succitata circolare 30 marzo ultimo scorso, n.° 6511, per la di cui immediata attivazione se ne spedisce il numero de' fogli indicati nell' unita bolletta d' invio, che ritornerà quitanzata.

Le prime sette colonne del detto registro dinotano chiaramente come debbano essere riempite. Nelle colonne 8, 9, 10, 11, 12,

13 e 14 devono prenotarsi a credito in sospeso le tasse per tutti indistintamente gli atti in conciliazione e i diritti di bollo, esclusi quelli che giusta le surriferite superiori disposizioni si devono esigere e che devono classificarsi fra i crediti esigibili, cioè nelle colonne 15 e 16, le quali comprendono i diritti di bollo e le multe; ritenuto che queste devono caricarsi al contumace contestualmente alla registrazione del certificato di non seguita conciliazione che si rilascia alla parte comparsa.

La riscossione tanto dei diritti di bollo esigibili, quanto delle multe deve farsi cogli stessi modi e forme prescritte per la riscossione delle tasse giudiziarie civili.

Conseguito che siasi il pagamento o direttamente dal tassatore, ovvero coll' opera dell' esattore forzoso, dovrà il tassatore farne la regolare rispettiva annotazione nelle colonne 17, 19, 20, 22, 23 e 24.

Le colonne 18, 21 e 25 si sono predisposte per regolare definitivamente senza ulteriori parziali operazioni gl' incumbenti del tassatore allorchè perverranno le superiori determinazioni circa l' esazione, modificazione o depennazione delle tasse registrate in sospeso, e le colonne 26 e 27 servir devono per regolare l' inesigibilità dei diritti di bollo e delle multe.

Sul particolare però delle multe avvertirà il tassatore che non verrà ammesso verun condono o depennamento se al rendiconto non verrà unito il relativo decreto della competente autorità.

Anche il rendiconto per gli atti di conciliazione dovrà trasmettersi mensualmente alla direzione con quelli delle altre tasse; e basterà che contenga per ora specificatamente l' estratto delle colonne 1, 2, 3 e 7 soltanto per quelle partite che come esigibili sono classificate nelle colonne 15, 16, 19 e 20. Lo stesso rendiconto dovrà comprendere altresì le riscossioni conseguite coll' opera dell' esattore forzoso, alle quali si riferiscono le colonne 22 e 23; osservate per queste le discipline prescritte dagli articoli 12, 13 e 14 delle istruzioni 31 agosto 1818, n.° 11027, e sarà compilato giusta l' esemplificazione che quì pure si compiega.

Col rendiconto del corrente mese dovrà pure trasmettersi anche quello dei mesi precedenti, dall' aprile inclusivo a tutto ottobre rapporto soltanto alle singole partite enunciate nel precedente articolo, e riguardo alle multe dovrà accennarsi in quale rendiconto siasene costituito il debito, ed in quale ne abbia dimostrata la riscossione e il versamento al regio erario.

In quanto però alle partite registrate nelle colonne 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, che devono tuttora rimanere in sospeso, basterà che in fine del rendiconto del mese di novembre corrente e così nei mesi successivi ne riferiscano in totale l' importo distintamente secondo la natura degli atti, come vedesi dimostrato nel foglio succennato di esemplificazione.

Finalmente interessando alla direzione di avere dati certi e distinti d' ogni relativo prodotto, comunque introitato dall' esattore forzoso, le partite tanto di multe che di bollo da esso introitate si dovranno coprire dal tassatore con parziali versamenti, prelevando le occorrenti somme dai proprj introiti correnti, anche delle tasse civili ove occorra, seguendo per siffatto giro precisamente il metodo prescritto per le tasse spettanti ad altri uffici, conformemente all' art. 16 delle succitate istruzioni 31 agosto 1818, n.° 11017, colla sola differenza che le bollette di versamento si riterranno presso lo stesso tassatore.

Nel raccomandare l' esatto adempimento di quanto sopra la direzione attende un cenno di ricevuta.

Milano, il 3 novembre 1824.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario.*

(N.° 83.) *L'accettazione della rinuncia degli impiegati gratuiti spetta a quelle autorità alle quali appartiene il diritto di nomina agl' impieghi della medesima categoria.*

6 novembre 1824.

N.° 31140-3864. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali, direzioni generali ed all' ufficio fiscale.

L' imperiale regia aulica cancelleria riunita con venerato dispaccio del giorno 4 ottobre p.° p.°, n.° 29418 - 1749 ha partecipato che con sovrana risoluzione 25 settembre p.° p.° piacque a S. M. di dichiarare che in avvenire l' accettar la rinunzia degl' impiegati soprannumerarj gratuiti spetti a quelle autorità alle quali appartiene il diritto di nomina agl' impieghi della medesima categoria.

Tanto si partecipa a codesta imperiale regia delegazione per sua norma e direzione ne' contingibili casi.

Milano, il 6 novembre 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 5.

(N.° 84.) *Nomina del signor conte* Alfonso Castiglioni *a gran ciambellano, del signor conte* Alvise Quirini Stampalia *a gran siniscalco, e del signor conte* Alvise Contarini *a grande scudiere del regno.*

8 novembre 1824.

N.° 32118-3959. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali, alle direzioni, all' ufficio fiscale ed alla congregazione centrale.

S. M. con venerato rescritto dato in Vienna il giorno 25 agosto p.° p.° ha nominato il signor conte *Alfonso Castiglioni* a gran ciambellano, il signor conte *Alvise Quirini Stampalia* a gran siniscalco, ed il signor conte *Alvise Contarini* a grande scudiere del regno lombardo-veneto.

Tanto si comunica per opportuna notizia.

Milano, l' 8 novembre 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

(N.° 85.) *Gl' impiegati i quali dopo la presa di possesso delle provincie nuovamente acquistate hanno servito il governo austriaco provvisoriamente per dieci anni possono implorare per essi e per le loro vedove ed orfani il trattamento portato dalle normali austriache.*

9 novembre 1824.

N.° 12756-4740 C.

CIRCOLARE.

S. M., sopra consulta umiliatale dall' imperiale regia camera aulica generale perchè agli impiegati stati assunti da governi esteri, ma poscia continuati provvisoriamente senza interruzione già da dieci anni, come anco alle loro vedove ed orfani potesse accordarsi il trattamento secondo le normali austriache delle pensioni, si è degnata con sovrana risoluzione 12 settembre p.° p.° di determinare

« Che per quegl' impiegati i quali dopo la
» presa di possesso delle provincie nuova-
» mente acquistate hanno servito il governo
» austriaco provvisoriamente e senza interru-
» zione per dieci anni, quando per fisiche
» indisposizioni siano senza loro colpa divenuti
» incapaci di più oltre servire, ed abbiano
» servito con diligenza, fedeltà ed onoratezza,

» come anco per le vedove e per gli orfani
» degl' impiegati ne' quali concorrono tutte le
» dette circostanze si debba invocare dall'au-
» torità sovrana la concessione del trattamento
» portato dalle normali austriache, semprechè
» per le disposizioni del governo cessato, cui
» servivano gl' individui suddetti prima di
» essere impiegati dal governo austriaco, non
» avessero dovuto ottenere un trattamento
» più vantaggioso, nel qual caso dovrà que-
» sto venire inalterabilmente applicato. »

La premessa sovrana graziosa risoluzione partecipata dall'imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 24 settembre p.° p.°, n.° 37274-3714 viene portata a notizia di tutti i pubblici uffici per loro intelligenza e per opportuna loro norma ne' casi analoghi.

Milano, il 9 novembre 1824.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

TORDORÒ, *Consigliere.*

(N.° 86.) *Giuramento d'ufficio da prestarsi dai podestà e dagli assessori.*

10 novembre 1824.

N.° 31858-3932 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imp. regia cancelleria aulica unita con ossequiato dispaccio 14 ottobre pross.° pass.°, n.° 20626-2356 ha dichiarato che i podestà e gli assessori devono prestare il giuramento d' ufficio come per l' addietro praticavasi e come tuttora si pratica nelle provincie venete, in cui si fa uso perciò della modula che quì si unisce.

Tale disposizione si comunica alle imperiali regie delegazioni per l' analogo adempimento.

Milano, il 10 novembre 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

GIURAMENTO DI SERVIZIO.

Giurerà l' infrascritto nobile signor conte cavaliere *Francesco Calbo Crotta*, nominato podestà

della regia città di Venezia, innanzi a Dio onnipotente fedeltà ed obbedienza a S. M. l'imperatore d'Austria, re d'Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, ecc., non che alle autorità costituite dalle quali dipende, promettendo sul di lui onore, sulla di lui coscienza di esercitare l'ufficio che gli viene conferito in conformità alle leggi sovrane, e che le di lui proposizioni ed opinioni saranno unicamente dirette al bene generale del comune che gli viene affidato, non palesando a chicchessia i segreti d'ufficio, nè lasciandosi tampoco trasportare da prevenzioni, da favori o da qualunque altra circostanza.

Giurerà inoltre di non appartenere ad alcuna società segreta nè nella monarchia dell'augustissimo nostro Sovrano, nè in qualsisia estero stato, e di uscirne se vi fosse, e di rinunziarvi immediatamente.

Tutto ciò che mi fu letto, e da me ben inteso, prometto e giuro senz'alcuna riserva di mantenere ed osservare fedelmente: così Dio mi ajuti.

Venezia, l'11 settembre 1821.

Segnat. FRANCESCO CALBO CROTTA, PODESTA'.

Attesto io sottoscritto d'aver letto il presente atto di giuramento innanzi a S. E. il signor conte d'Inzaghi, governatore delle provincie venete, e che fu firmato dal suddetto nobile signor conte Francesco Calbo Crotta.

Venezia, l'11 settembre 1821.

Firmat. FRANCESCO BRACHELI,

I. R. Segretario governiale e presidiale.

REVERSALE

Con cui dichiaro di non appartenere ad alcuna società segreta negli stati di S. M. Francesco I.°, imperatore d'Austria, re d'Ungheria, ecc. ecc., nè nelle provincie dell'impero austriaco, nè in qualunque estero stato; prometto, se vi fossi, d'uscirne e di rinunciarvi immediatamente sotto pena della perdita dell'impiego; in fede di che vi appongo la sottoscrizione.

Venezia, l'11 settembre 1821.

Firmat. FRANCESCO CALBO CROTTA.

Concorda.

Sott. Stbneri, *Aggiunto.*

(N.° 87.) *Durata del servizio pei coscritti di quinta lista nei casi di diserzione.*

14 novembre 1824.

N.° 32509-3729. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali ed al fisco.

Per particolare di lei norma e direzione se le comunica in copia un decreto aulico dell' imperiale regia cancelleria unita contenente le deliberazioni sovrane sulla questione promossa dall' imperiale regio consiglio di guerra, come abbiansi da trattare i coscritti di quinta lista stati assentati al servizio militare riguardo alla durata del servizio che i medesimi dovranno prestare nei casi di diserzione.

Milano, il 14 novembre 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

N.° 29661-2466.

Copia di dispaccio dell' imperiale regia aulica cancelleria unita in data di Vienna 3 ottobre 1824 diretto all' imp. regio governo della Lombardia.

Sulla questione, come abbiansi da trattare i coscritti al servizio militare della quinta lista nel

regno lombardo-veneto in caso di diserzione riguardo alla durata del servizio che i medesimi dovranno prestare, S. M. mediante risoluzione del 6 agosto a. c. emanata sopra rapporto dell' imperiale regio consiglio aulico di guerra ebbe ad ordinare che gl' individui in discorso all' evenienza della prima diserzione, oltre il castigo stabilito dalle leggi risguardanti la diserzione, siano obbligati al servizio militare durante una mezza capitolazione legale, incominciando dal giorno in cui sarà effettuata la loro permuta regolarmente verso individui non esenti consegnati al militare. Nel caso poi di reiterata diserzione di tali individui dovranno questi a guisa di altri soldati disertati assoggettarsi ad un' intiera capitolazione, senza riguardo alla loro proprietà quali esenti temporarj.

Allorquando avvenisse il caso che per la consecutiva consegna al militare di un coscritto non esente dietro l' ordine consueto abbia ad avverarsi la permuta di un esente temporario disertato, l'autorità politica farà noto al concernente comando militare pel deposito delle reclute non solo il nome del disertato, ma anche il nome del coscritto immediato della quinta lista che secondo l' ordine gli dovrà seguire in permuta, affinchè l' uno venga regolarmente licenziato, e l' altro entri in servizio nel giorno stesso per rimanervi durante il tempo come sopra prefisso.

L' imperiale regio governo renderà di ciò intese le delegazioni per loro norma.

Firmat. SAURAU.

(N.° 88.) *I quiescenti o pensionati in massima non sono abilitati all' esercizio dell' avvocatura.*

18 novembre 1824.

N.° 13381-4954 C. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Sopra un quesito umiliato alla decisione sovrana dal senato lombardo-veneto del supremo imperiale regio tribunale di giustizia, S. M. si è degnata di emanare in data del 22 luglio 1824 la seguente venerata risoluzione:

« Voglio che per massima i quiescenti
» o pensionati non sieno abilitati all' esercizio
» dell' avvocatura: qualora però taluno di
» questi individui fosse per chiederne l' auto-
» rizzazione, sia colla o senza conservazione
» del suo soldo di quiescenza o della sua
» pensione, in tali casi dovrà esser sottoposta
» ogni relativa istanza alla mia decisione. »

Tale sovrana risoluzione, partecipata dall' imperiale regia camera aulica generale col di lei dispaccio 20 ottobre p.° p.°, n.° 40124-4067, viene comunicata a cotesta imperiale regia delegazione ad opportuna sua intelligenza.

Milano, il 18 novembre 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 89.) *Determinazione relativamente all' apposizione dei suggelli in caso di morte di persone nei chiostri.*

19 novembre 1824.

N.° 33571-3794 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali ed ai vescovi.

Sul dubbio insorto relativamente all' apposizione dei suggelli in caso di morte di persone nei chiostri, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, presi i concerti col supremo tribunale sedente in Vienna e colla commissione aulica in oggetti legislativi, con decreto aulico 3 corrente, n.° 3153 ha determinato quanto segue:

1.° Il convento o monastero, sia maschile o femminile, è in dovere di dare al giudizio competente pronta notizia di tutti i casi di morte che si verificano in esso, indicando le qualità e relazioni personali del defunto.

2.° Se il defunto aveva fatto il voto monastico di povertà e non è compreso ne' casi preveduti dal § 573 del codice civile, al giudice non incumbe veruna operazione di apposizione di suggelli o di altri atti ereditarj.

3.° In caso di morte di novizj, di chierici, di persone che si trovano nel chiostro in educazione e di quelle che vi dimorano in ritiro, ne' quali individui non si verifica il voto suddetto, il giudizio debbe procedere all' esercizio delle sue incumbenze.

4.° Trattandosi di semplice gioventù in educazione, il giudizio senza entrare nel chiostro potrà raccogliere nel parlatorio od altro luogo adattato dai preposti del chiostro le occorrenti notizie relativamente alle cose ed effetti lasciati dal defunto. Trattandosi però di altre persone accennate nel precedente paragrafo, il giudice, datane notizia al preposto del chiostro, sia maschile o femminile, dovrà apporre i suggelli e formare l' inventario nel luogo ove gli effetti si trovano anche nell' interno del chiostro stesso.

Tanto si comunica a codesta delegazione provinciale per opportuna sua intelligenza e norma, e per l' occorrente participazione ai superiori dei conventi che in codesta provincia esistessero.

Milano, il 19 novembre 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 90.) *Norme da osservarsi nel caso della collazione della cittadinanza austriaca.*

27 novembre 1824.

N.° 17529-1870. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Visto il parere manifestato dalle imperiali regie delegazioni provinciali in seguito alla circolare 2 aprile pross.° pass.°, n.° 7786-819 relativamente alla superiore interpellazione, se sia cioè conveniente di applicare anche in queste provincie le norme additate col dispaccio 12 aprile 1816, n.° 2096 al governo della Moravia e della Slesia, ed alla reggenza dell' Austria superiore, da seguirsi nell' applicazione dell' art. 30 del codice civile generale concernente il caso della collazione della cittadinanza austriaca, ossia l' accoglimento di individui esteri per origine fra il numero di sudditi austriaci; il governo, giovandosi dell' autorizzazione accordatagli coll' ossequiato aulico dispaccio 7 febbrajo andante anno, n.° 2096-116, incarica le imperiali regie delegazioni d' attenersi all' evenienza de' casi sopra indicati alle norme stesse, che sono le seguenti:

1.° Per ottenere la cittadinanza a senso del suddetto paragrafo 30 del codice richiedesi assolutamente che la persona sia di buoni costumi e di una capacità sufficiente a procurarsi il proprio sostentamento. Le prove per altro d' una sostanza propria che basti per mantenere una famiglia sono bensì utilissime, ma esse non sono una condizione assoluta.

A far prova dei buoni costumi e della capacità dello straniero di potersi procurare la propria sussistenza non bastano i certificati rilasciati dal capo di bottega, di negozio o di fabbrica presso i quali si trovasse occupato il petente, dovendo essi certificati essere eziandio confermati dall' autorità locale.

2.° I ricorsi per conseguire la cittadinanza dovranno essere presentati all' autorità provinciale, la quale, previe le opportune verificazioni, li rassegnerà colle proprie deduzioni e col suo parere al governo per essere innoltrati all' aulico superiore dicastero, al quale appartiene il determinare in proposito.

3.° Nel caso che venga superiormente secondata l' istanza di un postulante per essere ammesso alla cittadinanza austriaca, la delegazione provinciale, ricevutane la notizia dal governo, inviterà il ricorrente, sia egli nobile o no, a recarsi al di lei ufficio, e giuntovi gli

farà conoscere l'importanza del favore ottenuto ed i vantaggi che risultano dal diritto di cittadinanza, assicurandogli la stessa protezione che si accorda ai nazionali, rammentandogli i doveri qual suddito dello stato e facendogli prestare il giuramento di sudditanza giusta la modula posta in calce della presente. Tutto ciò verrà rilevato in un apposito processo verbale, che dovrà essere firmato dall'imperiale regio delegato, da un impiegato in pianta stabile dell'imperiale regia delegazione, da un alunno di concetto che farà le veci di attuario e dal nuovo cittadino, in seguito a che sarà rilasciato a quest' ultimo il certificato di sudditanza.

Le imperiali regie delegazioni però nel caso di speciali circostanze e sempreché si tratti dell' ammissione alla cittadinanza di persone non nobili sono autorizzate a poter delegare il commissario distrettuale, la municipalità e le deputazioni comunali locali per siffatta solennità; nel qual caso la solennità avrà luogo avanti il commissario, la municipalità e la deputazione comunale; ed il processo verbale relativo regolarmente firmato verrà spedito alla regia delegazione per essere conservato ne' suoi atti.

Formola del giuramento di sudditanza da prestarsi da coloro che ottengono il diritto della cittadinanza austriaca.

« Voi presterete un giuramento a Dio
» onnipossente, promettendo sul vostro ono-
» re fedeltà ed ubbidienza d' ora innanzi
» qual suddito all' augustissimo sovrano e pa-
» drone Francesco I.°, imperatore d'Austria,
» nostro legittimo sovrano ereditario e signore,
» e dopo di lui agli eredi della sua schiatta
» e del suo sangue; che osserverete esattamente
» le leggi, e che dovete e volete adempire pun-
» tualmente i doveri ed obblighi d' un fedele
» suddito imperiale reale austriaco. »

Milano, il 27 novembre 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 91.) *La facoltà accordata ai vicarj foranei ed ai parrochi dal codice ginnasiale per l' istruzione delle classi gramaticali viene estesa anche alla terza classe elementare.*

30 novembre 1824.

N.° 32406-6064. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo agl' imperiali regj delegati provinciali, al direttore generale de' ginnasj ed al consigliere ispettore in capo delle imperiali regie scuole elementari.

L' imperiale regia cancelleria aulica riunita con dispaccio 29 agosto p.° p.°, n.° 5535-793 ha estesa anche alla terza classe elementare la facoltà accordata ai vicarj foranei ed ai parrochi dal codice ginnasiale per l' istruzione delle classi gramaticali.

Ora essendo necessario che il pubblico sia informato delle maggiori facoltà concedute agli stessi vicarj e parrochi per l' istruzione anche della terza classe elementare e delle condizioni sotto le quali è loro permesso d' intraprendere gl' insegnamenti delle classi gramaticali, non meno che degli obblighi che vengono imposti ai giovani che fanno sotto dei medesimi i loro studj, il governo le comunica le disposizioni portate dal succennato

aulico dispaccio e dall' altro in data 3 gennajo prossimo passato, n.° 8988–1275 diramato con circolare 16 febbrajo scorso, n.° 2496-474, ond' ella vi dia la pubblicità che si richiede e ne curi l' adempimento.

1. Ai vicarj foranei ed ai parrochi di campagna è permessa l' istruzione nelle materie della terza classe del corso elementare.

2. È confermata agli stessi vicarj foranei e parrochi di campagna la facoltà loro conferita dal codice ginnasiale d' istruire anche nelle materie appartenenti alle classi di gramatica, senza che essi sieno perciò tenuti di sottoporsi a verun esperimento d' idoneità.

3. Cotesta facoltà però è limitata unicamente agl' insegnamenti delle materie spettanti alle quattro classi di gramatica, e non può estendersi a quelle delle due classi d' umanità. Essa è inoltre accordata esclusivamente ai vicarj foranei ed ai parrochi di campagna, e non può quindi esercitarsi dai coadjutori, viceparrochi o cappellani.

4. Ai vicarj foranei ed ai parrochi di campagna è permesso d' istruire solamente giovani della propria parrocchia e distinti per talento.

5. Nessun giovane, qualunque siasi l' istituto pubblico, il maestro privato od il parroco sotto cui abbia fatto gli studj elementari, non potrà venire ammesso ad intraprendere

gli studj proprj delle classi gramaticali presso un vicario foraneo od un parroco di campagna se non è munito di un certificato d'aver subito con esito favorevole gli esami della terza classe avanti una scuola pubblica elementare maggiore.

6. Ritenuta l'osservanza delle premesse discipline, i giovani istruiti nella gramatica dai vicarj foranei e dai parrochi di campagna, quando vogliono entrare in un pubblico ginnasio, devono essere assoggettati ad un esame rigoroso, ma gratuitamente, e saranno ammessi a quella classe per la quale verranno giudicati capaci.

7. Volendo tali giovani riportare un certificato regolare dei loro studj, potranno anche presentarsi agli esami semestrali avanti un ginnasio pubblico, ma in questo caso dovranno pagare il prescritto onorario di due fiorini al pari di ogni altro studente privato.

8. Nessun giovane che sia stato istruito da un vicario foraneo o da un parroco di campagna potrà venire ammesso agli esami avanti un ginnasio pubblico, sia per progredire in esso nel corso degli studj superiori, sia per riportare un regolare certificato di studio, se non dietro la produzione dell'attestato ottenuto dalla scuola pubblica elementare maggiore, come è detto di sopra all' art. 5, e di quello

del vicario o del parroco istruttore che certifichi esplicitamente e senza ambiguità d'espressioni essere stato il giovane da lui istruito in tutte le materie d'obbligo proprie di quella classe per la quale il medesimo debb' essere esaminato.

9. I certificati dei vicarj foranei e parrochi di campagna debbon essere muniti del bollo o sigillo parrocchiale, e vidimati dall'autorità locale per la verità della firma.

Oltre la pubblicazione di sopra ordinata per parte sua delle anzidette superiori disposizioni, sarà mestieri ch'ella (ai sig. delegati) ne faccia l'opportuna comunicazione ai rispettivi istituti ginnasiali di cotesta provincia per la corrispondente osservanza in ciò che li concerne.

Milano, il 30 novembre 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 92.) *Disposizioni sul transito dei tabacchi tanto d'Ungheria che esteri.*

14 dicembre 1824.

N.° 14685-2251. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo all' imp. regia direzione delle dogane, privative, ecc.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 16 novembre p.° p.°, n.° 42361-3572 si è compiaciuta di determinare, dietro consulta di questo governo, che i tabacchi ungheresi che passano di transito dal regno lombardo-veneto pel Modonese e per qualsivoglia altro stato estero debbano trattarsi a senso delle massime stabilite pel commercio fra l' Ungheria e l' estero non come generi di transito, ma d' uscita, e come tali non pagano che i soli diritti d' uscita ai confini dell' Ungheria, e perciò non possono essere assoggettati alla contribuzione del dazio di transito sì nelle provincie venete che nelle lombarde.

In quanto poi ai tabacchi esteri che transitano nel regno lombardo-veneto dichiara di non esservi ragione di deviare dalle discipline adottate dopo che nel regno lombardo-veneto e nel Tirolo rimase sospeso il nuovo regolamento pel transito per le merci, in vigore

delle quali discipline i generi di transito che passano da una provincia ad un'altra devono pagare il di più del dazio di transito che importa la tariffa in quest' ultima provincia in confronto del dazio pagato nella prima.

Milano, il 14 dicembre 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 93.) *APPENDICE alla circolare 14 novembre p.° p.° sulla durata del servizio dei coscritti di quinta lista in caso di diserzione.*

18 dicembre 1824.

N.° 36091-4225. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali ed al fisco.

In appendice al circolare dispaccio 14 p.° scorso novembre, n.° 32509-3729, col quale venne comunicata a codesta imperiale regia delegazione l' aulico decreto dell' imperiale regia cancelleria unita contenente le deliberazioni sovrane sulla questione promossa dall' imperiale regio consiglio aulico di guerra sulla durata del servizio che i coscritti di

lista quinta dovranno prestare nel caso di diserzione, le si partecipa copia di un altro recente decreto della prefata cancelleria aulica in data 11 novembre detto, n.° 32921-2731, col quale a schiarimento del primo sovraccennato decreto dichiara che nel caso di reiterata diserzione di tali individui debbano i medesimi essere tenuti al servizio militare vita durante o sino alla loro inabilità.

Milano, il 18 dicembre 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

Copia di dispaccio dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita in data 11 *novembre* 1824, *n.°* 32921-2731 *diretto all' imperiale regio governo della Lombardia.*

Nell' evasione portante la data del 3 ottobre anno corrente al n.° 29661-2466 e risguardante il trattamento dei coscritti al servizio militare della quinta lista in caso di diserzione incorse l' erronea osservazione che questi in caso di reiterata diserzione dovranno a guisa di altri soldati disertati assoggettarsi ad un' intiera capitolazione, senza riguardo alla loro proprietà quali esenti temporarj, mentre deve intendersi che in caso di reiterata diserzione di tali individui siano tenuti al servizio militare vita durante o sino alla loro inabilità.

Firmat. GOESS.

(N.° 94.) *Incaricate anche le autorità giudiziarie di non immettere gli eredi dei beneficiati nel possesso delle eredità se prima non giustifichino di aver pagate le spese loro addebitate per le fabbriche e pei ristauri.*

22 dicembre 1824.

N.° 35727-5697 P. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' eccelsa cancelleria aulica riunita, dopo aver comunicata al governo la sovrana risoluzione del giorno 26 giugno prossimo passato prescrivente l' esattezza nel procurare in occasione di vacanza de' beneficj per morte degl' investiti il risarcimento delle case e dei fabbricati esistenti ne' fondi che costituiscono la dote de' beneficj stessi, si è compiaciuta inoltre di far conoscere al governo che l' autorità giudiziaria è stata ugualmente chiamata a cooperare efficacemente all' intento. Quindi il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con suo dispaccio 25 agosto prossimo passato diretto ai tribunali d' appello di Milano e di Venezia ha ordinato che la sovrana risoluzione nell' argomento dovesse

comunicarsi con circolare a tutte le giudicature di prima istanza civili, affinchè non immettano gli eredi de' beneficiati nel possesso delle eredità se prima non giustifichino di aver pagate ovvero nel modo migliore assicurate le spese loro addebitate per fabbriche e restauri.

Gioverà quindi che alla comunicazione già fatta ai subeconomi della suddetta sovrana risoluzione annunciata con circolare governativa 11 agosto prossimo passato si aggiunga la notizia del decreto relativo del senato lombardo-veneto, che a quest' ora sarà già pervenuto alle giudicature di prima istanza, onde ne' casi pratici sappiano essi subeconomi efficacemente insistere per l' eseguimento dei restauri o la guarentigia relativa a termini dell' art. 10 e seguenti delle istruzioni generali, facendosi solleciti di far rilevare le perizie al duplice intento e di prontamente provvedere per le ragioni del beneficio, e di non ritardare agli eredi il possesso delle eredità che loro competono se lealmente si prestino a compiere il loro dovere.

Milano, il 22 dicembre 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 95.) *Per norma generale gli assegni ad* personam *devono cessare qualora gl' individui ai quali sono accordati vengano a percepire un soldo maggiore.*

22 dicembre 1824.

N.° 15009-3897 C. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali, direzioni, intendenze di finanza, alla cassa centrale, prefettura del monte ed al fisco.

S. M. I. e R., prendendo occasione da un caso particolare, con sovrana risoluzione del 31 ottobre prossimo passato si è degnata di ordinare per norma generale che gli assegni *ad personam* debbano cessare a misura che quegl' individui ai quali sono stati accordati simili assegni vengono a percepire un soldo maggiore, sebbene all' atto della concessione di detti assegni non sia stata fatta speciale menzione di ciò.

Una tale determinazione sovrana, che fu comunicata al governo mediante ossequiato dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale in data 10 del successivo novembre, n.° 43875-1750, viene portata a notizia di cotesta imperiale regia delegazione provinciale per la corrispondente esecuzione all' evenienza de' casi.

Milano, il 22 dicembre 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 96.) *Le disdette di qualunque sorte non sono operative che dopo l' intimazione nei modi legali.*

23 dicembre 1824.

N.° 12363-558. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imperiali regie prime istanze delle provincie lombarde.

Le disdette di qualunque sorta che per contratto o per legge debbonsi dare ad altra delle parti, dovendo ritenersi operative non già dal momento in cui vengono prodotte in protocollo giudiziale, ove così piaccia a chi ha interesse di praticarle, ma soltanto dall' effettiva loro intimazione nei modi legali, vengono richiamate tutte le autorità giudiziarie cui spetta ad invigilare scrupolosamente che tali atti siano sollecitamente decretati e in tempo utile intimati dai cursori, onde ovviare qualunque danno che potesse derivarne alle parti.

Il tribunale d'appello, in adempimento del prescritto dal senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia col rispettato decreto 18 dicembre andante, n.° 3555, comunica la premessa disposizione a tutti i tribunali provinciali ed alle preture da esso dipendenti

a loro intelligenza e per l'esatta osservanza; ordinando altresì di tenere affissa la presente circolare nelle rispettive cancellerie.

Milano, il 23 dicembre 1824.

DELLA PORTA, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Carli, *Consigliere.*

(N.° 97.) *Connotati per riconoscere la falsità di un pezzo di 20 carantani dell'anno 1804 rinvenuto in circolazione.*

25 dicembre 1824.

N.° 14851-3845. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Si è rinvenuta in circolazione nella provincia di Mantova un'apparente moneta indicata e supposta per un pezzo da 20 carantani dell'anno 1804 colla leggenda: *Franciscus I,* ecc. e colla marca della zecca *A*, del peso di denari 4,810 in luogo del legale di denari 6,682, e che sottoposto agli esperimenti di zecca, fu

riconosciuto essere un tondino di ottone inargentato a freddo, e non a foglia.

La falsità di tale moneta è tanto più agevolmente riconoscibile, in quanto che apparendo essere stata coniata nell' anno 1804, avrebbe dovuto portare la leggenda: *Franciscus II D. G. R. I. S. A.*, anzichè la precitata: *Franciscus I*, ecc.

Tanto si partecipa all' imperiale regia delegazione, affinchè, ove le pervenga a notizia essersi tentato di mettere in circolazione qualche simile moneta in cotesta provincia, voglia tosto far istituire le più attente indagini per iscoprirne la provenienza; non ommettendo di passare alla competente autorità giudiziaria le debite partecipazioni per gli effetti della punitiva giustizia contro i rei e complici dell' emergente falsificazione.

Milano, il 25 dicembre 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 98.) *Nissuno potrà conseguire il posto di aggiunto fiscale avvocato della corona se non munito dei requisiti per l' ammissione all'avvocatura nelle capitali.*

29 dicembre 1824.

N.° 12422. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imperiali regie prime istanze ed agli altri uffici giudiziarj di Lombardia.

Con veneratissima sovrana risoluzione 12 ottobre 1824 emanata sopra umilissimo rapporto dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita è stato dichiarato che essendo gl' imp. regj aggiunti fiscali avvocati della corona, d' ora in avanti nessuno potrà conseguire tal posto se non è munito di tutti i requisiti per l' ammissione all' avvocatura nelle capitali.

In esecuzione di rispettato aulico decreto del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia 18 corrente mese, n.° 3465 si comunica la suddetta generale prescrizione a tutte le autorità giudiziarie da quest' appello dipendenti per loro norma e direzione.

Milano, il 29 dicembre 1824.

DELLA PORTA, PRESIDENTE.

OREFICI, Vicepresidente.

BARUFFINI, *Consigliere.*

(N.° 99.) *Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° luglio a tutto dicembre* 1824, *accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni vigenti all' epoca della concessione e della sovrana patente* 8 *dicembre* 1820.

N.° 20749–1233.

A *Della Villa Carlo* in Baden. L' aulica cancelleria unita con dispaccio 2 luglio 1824 n.° 19674–950 partecipa che l' aulica camera generale con sua nota del 26 precedente giugno ha dichiarato estinto il privilegio esclusivo accordato al *Della Villa* con sovrana risoluzione del 10 marzo 1822, come dall' aulico dispaccio 19 detto mese n.° 7549–377, per essere risultato che la macchina a vapore per fare il caffè era già stata inventata da *Ignazio Meissner*, e di cui detto *Meissner* ne aveva ottenuto il relativo privilegio con sovrana risoluzione 14 giugno 1820.

N.° 21655–1287.

Ad *Hälmisch Giorgio* in Vienna. L' aulica camera generale con dispaccio 8 luglio 1824 n.° 25896–356 partecipa che *Giovanni Giorgio Hälmisch* ha ceduto a *Giuseppe Hill* il privilegio esclusivo d' anni cinque concessogli con sovrana risoluzione 29 giugno 1823, come dall' aulico dispaccio 27 agosto detto anno n.° 27431–1292, per l' invenzione « di fabbricare » acquavite, spirito di vino, aceto, ecc. »

N.° 21656–1288.

Ad *Hannl Giovanni* in Vienna. L' aulica camera generale con dispaccio 3 luglio 1824 n.° 24516–294 partecipa che *Giovanni Hannl* ha ceduto a *Giuseppe Müllner* il privilegio esclusivo d' anni due concessogli con sovrana risoluzione 19 agosto 1823, come dall' aulico dispaccio 1.° aprile 1824 n.° 9554–437, pel miglioramento « di fabbricare l' acquavite. »

N.° 21653-1285.

A *Dietrich Giovanni* in Gratz per anni dieci decorribili dal 2 gennajo 1824, come dall' aulico dispaccio 25 giugno detto anno n.° 19055-891, per l' invenzione consistente « nel fabbri-
» care una nuova specie di vasellame composto di varj mi-
» nerali e cotto entro un forno diverso da quelli nei quali
» si cuoce il vasellame di *grès*.

» Questi vasellami sono affatto eguali a quelli della Prussia
» denominati *vasellami di sanità*. Essi sono composti di metalli,
» per cui non hanno neppure la vernice che possa essere in-
» taccata dagli acidi. Si dà ai medesimi qualunque forma, per
» esempio del vasellame di Wedgvood, ecc., difficilmente si
» consumano e sono particolarmente proprj alle farmacie. »

N.° 21654-1286.

A *Felix Giorgio* fabbricatore di acque distillate in Vienna per anni due decorribili dal 19 agosto 1823, come dall' aulico dispaccio 26 giugno 1824 n.° 19205-898, per la scoperta « d' un nuovo metodo di fabbricare l' acquavite, mediante il
» quale si può migliorare una cattiva qualità d' acquavite,
» togliere il difetto di traboccare nel recipiente, sollecitare
» la fabbricazione dell' acquavite medesima, prevenire il pe-
» ricolo dell' incendio e preparare un buon aceto dal residuo,
» al quale, volendo, si possono unire altri ingredienti. »

N.° 21660-1290.

A *Boden Andrea* negoziante in Vienna per anni cinque decorribili dal 2 gennajo 1824, come dall' aulico dispaccio 28 luglio detto anno, pel miglioramento consistente « nel fab-
» bricare una qualità d' acquavite impiegandovi una piccola
» quantità di combustibili, e servendosi d' un nuovo appa-
» recchio con cui si estrae pure una qualità forte di spirito

» di vino dal puro mischio o da una qualità d'acquavite. Si
» fabbricano inoltre dei liquori e rosolj, e dal residuo del-
» l'acquavite tutte le qualità d'aceto. La caldaja per la di-
» stillazione può essere impiegata per l'estrazione d'altre cose,
» come anche per riscaldare l'appartamento e per cuocere i
» cibi mediante i vapori. »

N.° 22175-1322.

A *Mayerhoffer Stefano* in Vienna. Sulla rimostranza fatta dal corpo degli orefici ed argentieri di Vienna, essendosi verificato che il miglioramento della fabbricazione dei vasi d'argento, degli smoccolatoi inargentati e delle fruste pure di metallo, pel quale fu concesso a *Stefano Mayerhoffer* privilegiato, fabbricatore di merci ricoperte di lame d'argento dimorante in Vienna, un privilegio esclusivo di dieci anni mediante sovrana risoluzione 1.° dicembre 1822, è mancante della essenziale condizione della novità, e che apertasi la relativa descrizione suggellata, si è la medesima riconosciuta non avere le qualificazioni richieste dalla legge, l'imperiale regia camera aulica generale ha dichiarato estinto il suddetto privilegio del *Mayerhoffer* in conformità al prescritto dal § 23, lettera *A* della sovrana patente 8 dicembre 1820.

N.° 21820-1299.

Ad *Engel Francesco* pittore in Vienna per anni cinque decorribili dal 29 giugno 1824, come dall'aulico dispaccio 10 successivo luglio n.° 21069-992, pel ritrovamento di quattro specie di untumi, cioè:

« 1.° Per untare la vacchetta di Russia, le pelli di vacca,
» le suole, le pelli che si adoperano per le carrozze, pei for-
» nimenti, ecc. Tale unto si replica di otto in otto giorni, per
» cui le pelli diventano assai flessibili ed elastiche, ed im-
» pedisce che vi penetri l'acqua.

» 2.° Per untare gli stivaletti o coturni o le scarpe di
» cordovano, come anche i sofà di riposo, le sedie ed altri
» oggetti fatti di detta pelle.

» 3.° Per untare, essendo questa qualità di unto com-
» posta di grasso di balena, gli stivali di pelle di vitello o
» di pesce.

» 4.° Per untare non solamente le pelli adoperate per
» carrozze, i finimenti, ecc., ma eziandio gli stivali da caccia
» fatti di vacchetta di Russia, e particolarmente volendo a
» questi ultimi dare un color nero. »

N.° 21820-1299.

A *Promberger Giovanni* fabbricatore d'istromenti musicali in Vienna per anni cinque decorribili dal 29 giugno 1824, come dall'aulico dispaccio del 10 successivo luglio n.° 21009-992, per l'invenzione « di produrre anche sui cembali piccoli
» un sensibile tuono di basso, attaccandovi particolarmente
» le corde e la cassa armonica, per cui il *korpussarg* viene
» situato libero ed indipendente, lo che produce un tuono
» particolare. »

N.° 21820-1299.

A *Krauss Isidoro* ed *Oberer Federico* in Vienna per anni cinque decorribili dal 29 giugno 1824, come dall' aulico dispaccio del 10 successivo luglio n.° 21009-992, per l'invenzione « di tagliare con delle macchine di qualunque materia
» i guanti all'uso francese e tedesco. Questa macchina è es-
» senzialmente diversa da quella stata privilegiata il 12 gen-
» najo 1823, la quale serve egualmente per tagliare i guanti. »

N.° 21002–1251.

A *Scholz Emanuele* e *Turasiewicz* di lui fratellastro ambidue in Lemberg per anni cinque decorribili dal 15 giugno 1824, come dall' aulico dispaccio 28 detto mese n.° 18323–906, per l' invenzione consistente « nell' assicurare gli edifizj contro la » penetrazione dell' umidità, adoperando una nuova qualità di » tegole ed una specie di loto composto di resine.

» Questo preservativo è efficace ancorchè il muro fosse » in contatto colle latrine. »

N.° 21002–1251.

Ad *Uffenheimer Segar Jonatam* in Vienna per anni cinque decorribili dal 15 giugno 1824, come dall' aulico dispaccio 28 detto mese n.° 18323–906, pel miglioramento « dell' ap» parato per bollire ed asciugare, il quale apparecchio è fatto » in modo che tutta la parte inferiore del recipiente tocca » il focolare. Questo nuovo apparato denominato *apparato di* » *Lekann* offre i seguenti vantaggi:

» 1.° Il calore e perfino la cenere calda contribuiscono » alla bollitura.

» 2.° Che il fuoco opera da tutte le parti.

» 3.° Che il suddetto apparato di *Lekann* si può tra» vagliare con recipiente del diametro di 40 pollici almeno.

» 4.° Si ottengono dei migliori risultati.

» 5.° Detto apparato può servire nelle case, negli spe» dali, in viaggio, per terra e per mare senza causare il » minimo pericolo d' incendio. Esso può altresì impedire che » i vascelli si arrestino fra i geli, e che le pile dei ponti ed » i molini vengano rinchiusi dal ghiaccio.

» Questo apparato è utilissimo negli stabilimenti pub» blici, come nei bagni, nelle tintorie, nelle fabbriche del » salnitro, ecc.

» 6.° Il riscaldamento può essere continuato a piacere » senza interruzione. Si può far uso di qualunque botte senza

» renderla inservibile alla sua destinazione, perchè non si
» richiede in questo apparato nè un passaggio d'aria, nè un
» recipiente per la cenere. »

N.° 21002–1251.

A *Petrovitz Giovanni* fabbricatore di untumi in Vienna per anni cinque decorribili dal 15 giugno 1824, come dall'aulico dispaccio 28 detto mese n.° 18323–906, pel miglioramento « dell'untume di Francoforte, il quale è nerissimo, lucido » e giova alle pelli. »

N.° 21002–1251.

A *De Emperger* nobile *Francesco Antonio* in Vienna per anni cinque decorribili dal 15 giugno 1824, come dall'aulico dispaccio 28 detto mese n.° 18323–906, per l'invenzione « di » ridurre le stoffe di seta e di cotone a guisa di pelle, co- » prendole di una vernice, per cui restano impenetrabili all'ac- » qua. Egli colorisce anche le dette stoffe a piacere. »

N.° 21002–1251.

A *Scutz Antonio* tornitore e fabbricatore di stromenti da fiato in Vienna per anni due decorribili dal 15 giugno 1824, come dall'aulico dispaccio 28 detto mese n.° 18323–906, per l'invenzione « di fabbricare delle valvole di qualunque me- » tallo per gli stromenti da fiato, siano essi vecchi o nuovi. » Queste valvole, senza essere fornite di pelli, si chiudono » facilmente e somministrano il vantaggio che i tuoni escono » facilmente e di eguale forza. »

N.° 21002–1251.

Ad *Hoffmann Giuseppe Daniele* in Vienna per anni cinque decorribili dal 15 giugno 1824, come dall' aulico dispaccio 28 detto mese n.° 18323–906, per l' invenzione « di fabbri-
» care sopra telai dei nastri a due colori pei contadini, de-
» nominati *gros de tour*. Tali nastri sono di eccellente qualità,
» superano quelli finora fabbricati nell' Austria e valgono
» lo stesso prezzo degli altri. »

N.° 21002–1251.

Ad *Hauba Ernesto Mattia* in Vienna per anni due decorribili dal 15 giugno 1824, come dall' aulico dispaccio 28 detto mese n.° 18323–906, per l' invenzione « di fabbricare dei
» sigilli di carta con tutte le qualità della carta medesima,
» i quali s' immergono nell' acqua e s' imbevono di umido
» solamente quanto è necessario. Questi sigilli sono da pre-
» ferirsi alle ostie perchè non vengono danneggiati dal calore,
» non si rompono così facilmente e non risentono detrimento
» dall' influenza dell' aria. »

N.° 21002–1251.

A *La Vigna Chiara* in Vienna per anni due decorribili dal 15 giugno 1824, come dall' aulico dispaccio 28 detto mese n.° 18323–906, pel miglioramento « di fabbricare dei cappelli
» da uomo cogli ossi di balena, intrecciandovi il nocciuolo, la
» betula ed altri legni a ciò servibili, i quali si distinguono
» per la loro bellezza, durata e vaga apparenza. »

N.° 21002–1251.

A *Guadner Francesco* e *Michele* fratelli per anni cinque decorribili dal 15 giugno 1824, come dall'aulico dispaccio 28 detto mese n.° 18323–906, per l'invenzione « di una macchina la quale non ha quasi bisogno d'alcuna riparazione » e serve per preparare la lana pecorina ed il cotone senza » strappare i peli, per cui si rendono inutili i soliti pettini. » Essi fratelli *Guadner* hanno pure inventato un nuovo » apparecchio per la macchina detta *water-twist*, mediante » il quale il filo prende il giusto torcimento e la voluta egua» glianza. »

N.° 21002–1251.

A *Corbella Pietro* fabbro-ferrajo in Milano per anni cinque decorribili dal 15 giugno 1824, come dall'aulico dispaccio 28 detto mese n.° 18323–906, pel miglioramento « delle ser» rature egiziane, ovvero combinate, le quali non si possono » aprire con frode.

» Esse consistono

» 1.° In una lastra di metallo, che viene spinta da una » forte molla, per cui non si può giungere al rampino;

» 2.° In un astuccio metallico di chiave, che aggirasi » unitamente alla chiave medesima;

» 3.° In rampini che si aggirano intorno ad un asse » comune e movibile, per cui il fabbricatore può dare al con» gegno quella grandezza che gli piace. »

N.° 21002–1251.

A *Bellotti Paolo* fabbricatore di carta di paglia in Milano per anni cinque decorribili dal 15 giugno 1824, come dall'aulico dispaccio 28 detto mese n.° 18323–906, per la scoperta « di fabbricare in via fredda, mediante un processo » che progredisca lentamente, una lisciva carbonizzata, una

» pasta corrosiva che facilmente si scioglie nell' acqua, ed un » sale acido ossigenato, per cui si macerano e s' imbiancano » nello stesso tempo tutte le piante colle quali si può fab» bricare la carta senza aggiungervi la colla per formare i » fogli od i cartoni. In tale guisa v' ha un risparmio del » 60 per 100 in confronto dei metodi simili finora usati. »

N.° 21002–1251.

A *Wilhelm Cristoforo* fabbricatore di aghi in Vienna per anni due decorribili dal 15 giugno 1824, come dall' aulico dispaccio 28 detto mese n.° 18323–906, pel ritrovamento « di una nuova specie di *ridicule*, portafogli, cinture da » donna e maniglie fabbricate d' acciajo e col filo di metallo. »

N.° 21002–1251.

A *Fritz Antonio* fabbricatore di trivelli in Vienna per anni cinque decorribili dal 15 giugno 1824, come dall' aulico dispaccio 28 detto mese n.° 18323–906, per l' invenzione « di » fabbricare delle corde con qualunque specie di filo metal» lico, le quali possono servire pei ponti sospesi, come in » Inghilterra ed in Francia, e per formare delle corde ad uso » dei finimenti e dei carri da trasporto. Queste corde sono » superiori a tutti gli altri mezzi di tale natura, e può atten» dersene la massima sicurezza. »

N.° 21003–1252.

A *Bettoni Nicolò* tipografo in Milano per anni cinque decorribili dal 15 giugno 1824, come dall' aulico dispaccio 28 detto mese n.° 18323–906, per l' applicazione « di un cilin» dro in luogo del torchio colle viti, per cui viene migliorato » il torchio degli stampatori e si ottiene con tale macchina » maggiore economia di tempo e di forza. »

N.° 21003-1252.

A *Staufer Giovanni Giorgio* e *Haidinger Massimiliano* fabbricatori di strumenti musicali in Vienna per anni cinque decorribili dal 15 giugno 1824, come dall' aulico dispaccio 28 detto mese n.° 18323-906, pel miglioramento « del cembalo » detto *Hohl-flugel*, il quale consiste essenzialmente nella » forma piatta e circolare della tastatura, per cui i tasti » diminuiscono nella loro misura, e quindi i fanciulli vi tro- » vano maggiore facilità nel sonare, e la mano più piccola » può eseguire i più difficili pezzi di musica. »

N.° 21003-1252.

A *De Miesel Maria*, nata *Gherlizzi*, e *De Pariboni Giuseppa* di lei figlia dimoranti in Vienna per anni cinque decorribili dal 15 giugno 1824, come dall' aulico dispaccio 28 detto mese n.° 18323-906, per l'invenzione « di cappelli da uomo, » da donna e da fanciulli fabbricati colla paglia comune. » Tali cappelli si fabbricano con poca perdita di tempo » mediante una macchina. »

N.° 22758-1358.

A *Lehmann Federico* manganatore di panni in Vienna per anni dieci decorribili dal 29 giugno 1824, come dall' aulico dispaccio 19 successivo luglio n.° 21787-1031, pel ritrovamento « di preparare speditamente mediante un apparecchio » particolare i panni, i casimiri ed altre stoffe di lana senza » molta spesa e forza, per cui i panni ricevono un lucido » tale che non si perde più nè per l' influenza del sole, nè » della pioggia. Questi panni acquistano anche riguardo al- » l' aspetto ed alla resistenza. »

N.° 22758–1358.

A *Vallot Giovanni* incisore in Vienna per anni cinque decorribili dal 29 giugno 1824, come dall' aulico dispaccio 19 successivo luglio n.° 21787–1031, pel miglioramento consistente « nel fabbricare una specie di scarpe ovvero sopra-» scarpe per uomini e per donne che sono leggerissime, si » adattano comodamente al piede, resistono alla penetrazione » dell' acqua ed in tempo d' inverno, allorquando gela, sono » provvedute di un ferro che si spinge in fuori. »

N.° 22758–1358.

A *Felber Giacomo* contadino dimorante in Marburg per anni cinque decorribili dal 29 giugno 1824, come dall' aulico dispaccio 19 successivo luglio n.° 21787–1031, per l' invenzione » di un apparato a vapore per oggetti da distillarsi, mediante » il quale si ricavano vantaggiosamente delle produzioni del » regno vegetabile e si ottiene subitamente un' acquavite netta » di qualunque grado dalla mischia medesima. Col mezzo di » questo apparato può regolarsi se lo spirito che si sviluppa » debba essere più debole o più forte, se debba servire » per fabbricarne rosolj ed altri liquori. Il risultato dell' ope-» razione è maggiore di un quinto in confronto delle ope-» razioni conosciute. Si risparmiano in tal guisa almeno 4/5 di » combustibile, più della metà del lavoro e del tempo, e » non essendo l' apparato di rame esposto al fuoco, per cui » non si consuma, riescono tali liquori meno costosi. »

N.° 22758–1358.

A *Tauzmohl Ferdinando* fabbricatore di liquori in Vienna per anni dieci decorribili dal 29 giugno 1824, come dall' aulico dispaccio 19 successivo luglio n.° 21787–1031, per l' invenzione « di purificare lo zucchero da ogni parte etero-» genea, di cangiarlo in una cristallizzazione trasparentissima

» come il diamante, di comporlo poi con sostanze aromatiche,
» e di fabbricare mediante una nuova operazione dei rosolj
» e liquori di un sapore particolare. »

N.° 24115–1427.

A *Strauss Francesco* fabbricatore di liquori in Eisenstadt per anni cinque decorribili dal 2 settembre 1823, come dall' aulico dispaccio 4 agosto 1824 n.° 23665–1134, per l' invenzione risguardante il metodo « di fabbricare un aceto aro» matico per uso di tavola, e ciò nel modo seguente:

» 1.° Che la fermentazione si effettua sempre egualmente » e regolarmente, per cui l' aceto riesce più perfetto, più » piacevole e di maggiore durata.

» 2.° Che ommettendosi la così detta bollitura, si rispar» miano dei combustibili e le spese della mano d' opera, e si » conserva tutto l' alcool per la formazione dell' aceto.

» 3.° Che non si forma alcun deposito negli utensili di » fermentazione, non s' impiegano neppure tutti quei mezzi » che si usano per schiarire l' aceto; quindi, terminata la fer» mentazione, l' aceto può essere subito venduto, ed è eguale » a tutti gli aceti di Francia tanto riguardo al sapore aroma» tico, quanto alla finezza di esso, ma considerabilmente più » a buon prezzo. »

N.° 24372–1443.

A *Citterio Antonio* e *Pietro* fabbri-ferrai in Milano per anni cinque decorribili dal 22 luglio 1824, come dall' aulico dispaccio del 6 successivo agosto n.° 23776–1137, per le seguenti invenzioni:

« 1.° Di una serratura semplice a due castelli, la di cui » chiave non può essere contraffatta, giacchè il primo ca» stello è formato in guisa che ogni corpo in esso introdot» tovi resta preso; la vera chiave può solamente penetrare » nel secondo castello;

» 2.° Di una serratura di un solo castello con un appa-
» recchio circolare che difficilmente può contraffarsi a cagione
» degl' intagli espressamente fatti dall' artefice; anzi è resa
» affatto impossibile la contraffazione mediante la prominenza
» arbitrariamente costrutta;

» 3.° Di una serratura di origine inglese, la quale venne
» però migliorata, giacchè l' ingegno della chiave fu costruito
» in modo da poterlo levare e portare al dito quale anello;

» 4.° Di un girarrosto che viene posto in movimento dal
» calore del fuoco destinato per cuocere i cibi. Esso è senza
» pesi e senza molle, e non ha gl' incomodi di quelli che
» sono messi in movimento dal fuoco del cammino. »

N.° 24372–1443.

A *Petri Bernardo* agricoltore presso Vienna per anni cinque decorribili dal 22 luglio 1824, come dall'aulico dispaccio del 6 successivo agosto n.° 23776–1137, per l' invenzione

« 1.° Di un letame artificiale di parti animali, vegetabili
» ed alcalino, il quale impedisce l' evaporazione del gas, per
» cui conserva la propria forza;

» 2.° D'impiegare questo letame in un modo affatto nuo-
» vo, dal che si ottengono i seguenti vantaggi: 1.° che si
» rifà più presto del capitale del letame; 2.° che si aumenta
» la facoltà di produzione con mezzi minori; 3.° che facil-
» mente si giunge al punto d' ingrassare i campi tutti gli
» anni; 4.° che detto letame conviene a tutti i terreni;
» 5.° che esso trovasi non superficialmente, ma presso le
» radici delle piante, giacchè viene posto in terra unita-
» mente alle sementi; 6.° che il suddetto letame è a miglior
» prezzo di tutti gli altri e si prepara facilmente; 7.° che
» ne abbisogna soltanto una terza parte in confronto del le-
» tame solito, per cui diminuisce assai la spesa di trasporto
» ed altro; 8.° che nell' uso di esso letame non è necessario
» di avere dei riguardi particolari. »

N.° 24372–1443.

A *Fengel Miavaro Michele* in Vienna per anni due decorribili dal 22 luglio 1824, come dall' aulico dispaccio del 6 successivo agosto n.° 23776–1137, pel miglioramento « della » fabbricazione dell' acciajo amalgamato col ferro di sopra o » di dentro, il quale si distingue sopra tutti i lavori di questo » genere tanto dell' estero, quanto nazionali. »

N.° 24372–1443.

Ad *Hartenrig Eduardo* fabbricatore di elmi in Vienna per anni cinque decorribili dal 22 luglio 1824, come dall' aulico dispaccio del 6 successivo agosto n.° 23776–1137, per l' invenzione consistente « nel fabbricare degl' intrecci d' ossa » di balena, di cortecce, ecc., dei cappelli, ecc., i quali » coperti di una materia sono impenetrabili all'acqua, e fab» bricando cappelli, riescono i medesimi leggerissimi e » superano quelli di Milano; essi non si rompono, nè si » piegano, ed essendo coperti della felpa di Milano sono » meno costosi dei cappelli che si fabbricano nella stessa » città. »

N.° 25317–1475.

Ad *Hartzer Francesco* fabbricatore di oggetti di pellame e *Hirschfeld Carlo* falegname di oggetti di lusso ambidue in Vienna per anni cinque decorribili dal 17 luglio 1824, come dall' aulico dispaccio 29 detto mese n.° 23003–1107, cioè all' *Hartzer* per l' invenzione « di oggetti di pellame », ed all' *Hirschfeld* per l' invenzione « di applicare un apparecchio » a qualunque lavoro di galanteria di cuojo, di legno, d' os» so, ecc., come ventagli, parasole, *ridicule*, cassette di » lavoro, paralumi, astucci, ecc., per cui riesce impossibile » di cambiare la primitiva forma dei suddetti oggetti in un' al» tra, sieno essi fatti in origine a guisa di fiori, di ghirlande

» o in altro modo. Tali oggetti, che possono ornarsi d'avorio,
» d'oro, d'argento, di madreperla, ecc., sono suscettibili di
» essere costrutti in varie forme, di prendere un bellissimo
» aspetto e di essere assai varj nel loro uso. »

N.° 25964-1512.

Ad *Hernschall Leopoldo Florimondo* in Vienna per anni cinque decorribili dal 2 marzo 1824, come dall'aulico dispaccio 8 agosto detto anno n.° 25103-1204, per l'invenzione

« 1.° Di un nuovo apparato per fabbricare l'acquavite in
» un modo più sollecito e più a buon prezzo.

» 2.° Unendovi un apparecchio, si ricava dall'acquavite uno
» spirito di vino simile a quello di Francia.

» 3.° Per l'invenzione di un nuovo apparato per raffred-
» dare i liquori distillati.

» 4.° Pel miglioramento dell'acquavite di grano o pomi di
» terra, riducendolo con poche spese, mediante un apparec-
» chio particolare, in acquavite di Francia.

» 5.° Per l'invenzione di bevande ricavate dai frutti, dal
» grano e dall'uva, le quali sono più a buon prezzo della
» birra, del vino e dell'acquavite. »

N.° 27410-1597.

Ad *Hannl Eduardo* in Vienna per anni cinque decorribili dal 16 agosto 1824, come dall'aulico dispaccio del 1.° successivo settembre n.° 26640-1266, per la scoperta « di fabbricare
» le così dette *candele da argant* composte di sevo o di ce-
» ra, i di cui lucignoli sono vuoti. Si distinguono dalle can-
» dele solite per una luce migliore e pel maggior tempo che
» impiegano nell'ardere, non iscolano e rare volte hanno
» bisogno di essere smoccolate. »

N.° 27410–1597.

A *Savill Davy Enricò* negoziante inglese, ora dimorante in Vienna, per anni quindici decorribili dal 16 agosto 1824, come dall' aulico dispaccio del 1.° successivo settembre n.° 26640–1266, per l'invenzione « di cavare mediante un » meccanismo la seta dal bozzolo stesso, di riunire quella » quantità di fili che si desidera, di torcerli e di avvolgerli » intorno ai cannelli. »

N.° 27410–1597.

Al suddetto per anni cinque decorribili come sopra per l'invenzione « di filare, mediante una macchina, qualunque » specie di stoffe filamentose e di torcerle nello stesso tem- » po (*à tondre et retondre*).

N.° 27410–1597.

A *Wicest Luigi* cimatore in Vienna per anni cinque decorribili dal 16 agosto 1824, come dall'aulico dispaccio del 1.° successivo settembre n.° 26640–1266, per l'invenzione « di » allestire, mediante un apparecchio viennese di panni e di » stoffe di lana, quelli fra i suddetti panni e stoffe di ogni » qualità e colore che si ritirano, e ciò in modo più spedito » e più vago di quanto si usava da prima senza adoperare » la duplice compressione calda. Effettuandosi tale operazione » in ogni temperatura, giova alla durata dei panni e rende » l'operazione medesima meno dispendiosa. »

N.° 27410–1597.

A *Meinhold Federico* a Distupitz per anni cinque decorribili dal 16 agosto 1824, come dall'aulico dispaccio del 1.° successivo settembre n.° 26640–1266, pel miglioramento consistente

« nel fabbricare delle scandole od assicelle in ogni molino da
» sega senza costruire per ciò un edifizio particolare e senza
» impiegare un apposito apparecchio. Le suddette assicelle
» si formano con tavole larghe cinque a nove pollici di ogni
» qualità di legna, e sono lisce da ambi i lati. Questa ope-
» razione si effettua mentre il mulino è in attività, e non ri-
» chiede un sorvegliante particolare fuori di quello che di-
» rige tutto il mulino. »

N.° 27877-1632.

A *Zusner Gaspare* in Grospoding per anni due decorribili dal 19 agosto 1824, come dall'aulico dispaccio del 1.° successivo settembre n.° 26720-1267, per l'invenzione « di un » così detto *unto svedese lucido di grasso di balena*, che rende » la pelle impenetrabile all'acqua e pieghevole, impedisce » il disseccamento e la crepatura di essa, e la rende luci- » da ancorchè vi si avesse dato prima il grasso. Il suddetto » unto si conserva sempre morbido, senza essere liquido, » non si dissecca, non è soggetto alla muffa, non perde » mai la sua bontà, nè il lucido, e non contenendo delle » parti terree, se ne usa in poca quantità. È altresì a più » buon prezzo degli altri unti. »

N.° 27877-1632.

A *Stork Matteo* in Vienna per anni due decorribili dal 19 agosto 1824, come dall'aulico dispaccio del 1.° successivo settembre n.° 26720-1267, per l'invenzione « di fabbricare » sopra il telajo a mano dei passamani per la cravatta degli » uomini. »

N.° 27877-1632.

A *Steck Federico* tornitore in Vienna per anni due decorribili dal 19 agosto 1824, come dall' aulico dispaccio del 1.° successivo settembre n.° 26720-1267, pel miglioramento « della » macchina per lavorare gli oggetti d'ambra, di madreperla, » d'avorio e di schiuma di mare, mediante la quale si ese- » guiscono i lavori con maggiore facilità che per lo passato. »

N.° 27877-1632.

A *Maschigg Bartolomeo* passamantiere in Vienna per anni cinque decorribili dal 19 agosto 1824, come dall' aulico dispaccio del 1.° successivo settembre n.° 26720-1267, per l'invenzione « di tessere colla macchina alla *Jacquart* dei bordi » d'oro e d'argento o di stoffe nello stesso tempo, introdu- » cendovi lo stemma di famiglia con tutti i colori necessarj. » Tali tessuti superano di gran lunga i lavori di questo ge- » nere finora conosciuti, sono a miglior prezzo, più fini e » più durevoli. »

N.° 27877-1632.

A *Bellotti Paolo* in Milano per anni cinque decorribili dal 19 agosto 1824, come dall'aulico dispaccio del 1.° successivo settembre n.° 26720-1267, per l'invenzione « di fabbricare » della carta e cartoni dalle piante filamentose con e senza » aggiungervi degli stracci. L'imbiancatura delle piante si ef- » fettua mediante una lisciva in via fredda con una pasta » corrosiva e con un sale alcalino fluido ossigenato. La ma- » cinazione degli oggetti si eseguisce col mezzo delle mac- » chine e secondo il metodo usitato per la carta fabbricata » cogli stracci. »

N.° 27877-1632.

A *Walstur Antonio* e *Wappenstein Rodolfo* incisori in Vienna per anni due decorribili dal 19 agosto 1824, come dall' aulico dispaccio del 1.° successivo settembre n.° 26720-1267, per l' invenzione « di fabbricare delle candele di sego, sia » per mezzo di fusione nelle forme od immergendole, le quali » non lasciano unto al tatto, non cagionano alcun cattivo » odore, sono assai più belle delle solite candele, ardono » con maggior chiarezza e più lungamente, non iscolano, » non iscrepolano durante il freddo, e cadendo non si rom» pono così facilmente, e si vendono ad un prezzo equo. »

N.° 27877-1632.

A *Burg Antonio* e *figlio* in Vienna per anni tre decorribili dal 19 agosto 1824, come dall' aulico dispaccio del 1.° successivo settembre n.° 26720-1267, per l' invenzione « di una » macchina che riposa sopra tre ruote onde prevenire il ro» vescio di essa, sulla quale si può collocare una sedia a » guisa di calesso. La medesima può facilmente essere diretta, » per cui servendosene è utile alla salute dei vecchi e dei » fanciulli dell' età di quattro a cinque anni, e produce un » movimento simile a quello di un calesso. »

N.° 27877-1632.

A *Savill Davy Enrico* inglese dimorante in Vienna per anni cinque decorribili dal 19 agosto 1824, come dall' aulico dispaccio del 1.° successivo settembre n.° 26720-1267, per l' invenzione « di fabbricare sopra un telajo perfezionato dei mer» letti denominati in Francia ed in Inghilterra *bobinet*, il cui » tessuto è simile a quello fatto sul tamburo a mano. Con » questa macchina posta in movimento mediante le mani ed » i piedi di un lavoratore, oppure mediante un molino ad » acqua od una macchina a vapore si possono fabbricare dei

» merletti tanto larghi quanto la macchina stessa. I merletti
» già fabbricati possono anche essere tagliati in istrisce larghe
» quanto si desidera, le quali sebbene aventi la dimensione
» di un pollice hanno due lembi od orli perfetti. »

N.° 28712-1678.

A *Schöcter Abadia* ed *Emanuele* e *figli*, cessionarj di *Sigismondo Bergamenter*: L' imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 11 settembre 1824 n.° 34138-704 partecipa che *Sigismondo Bergamenter* ha ceduto ad *Abadia* ed *Emanuele Schöcter* e *figli* il privilegio accordatogli con sovrana risoluzione 22 ottobre 1822 pel miglioramento « della fabbricazione » del rhum. »

N.° 29168-1715.

A *Gemperle Giovanni* in Vienna per anni cinque decorribili dal 21 marzo 1824, come dall' aulico dispaccio 7 settembre detto anno n.° 27186-1295, pel ritrovamento « di un surro-
» gato di caffè che supera tutti gli altri finora conosciuti. Esso
» è composto di varie radici indigene, di midolli e partico-
» larmente di una specie di grano americano che l' inven-
» tore si propone di coltivare nell'Austria. »

N.° 29169-1716.

A *Luduig Enrico* in Vienna per anni cinque decorribili dal 26 febbrajo 1824, come dall' aulico dispaccio 7 settembre detto anno n.° 27372-1302, per l' invenzione « di un surro-
» gato di caffè estratto soltanto dai frutti e da erbe indige-
» ne, esclusa la cicoria, e che non abbisogna di essere mi-
» schiato col vero caffè. Tale surrogato, che si approssima al
» caffè vero, costa 16 carantani alla libbra. »

N.° 30233-1769.

A *Leidl Michele* in Vienna per anni cinque decorribili dal 16 agosto 1824, come dall' aulico dispaccio 9 successivo settembre n.° 27535-1311, per l' invenzione

« 1.° Di una macchina da leva e da carico particolarmente utile pel carico e scarico dei navigli.

» 2.° Per quella pure di un carro da legna con un fondo » che si apre al di sotto, e con una tavola posteriore, il » quale è utile per trasportare terra, ciottoli, letame, im» mondizie ed altri oggetti minuti.

» 3.° Per quella di un altro carro da legna servibile » anche per trasportare i succennati oggetti, il cui fondo si » apre egualmente al di sotto, ma il di cui asse ha una di» rezione diversa. »

N.° 30233-1769.

Ad *Hannoch Abeles* e *Kohm Samuele* negozianti ebrei in Vienna per anni cinque decorribili dal 16 agosto 1824, come dall' aulico dispaccio 9 successivo settembre n.° 27535-1311, per l' invenzione « di preparare tutte le specie di panni e » di tele con calce o senza, in guisa che il panno resta » intatto dal tarlo e non soffre nel magazzino; e la tela non » soffre in alcun modo per la calce che le fu data; ed an» che le stoffe conservano la loro qualità. »

N.° 30233-1769.

Ad *Hann Giuseppe* e *Antonio* in Vienna per anni cinque decorribili dal 16 agosto 1824, come dall' aulico dispaccio 9 successivo settembre n.° 27535-1311, per l' invenzione « di » fabbricare colla ghisa gli apparati economici da cuocere di » ogni grandezza. Questi apparati sono formati di varj pezzi, » ed ognuno può essere coperto di lastre sottili di ghisa, » per cui se ne assicura la riparazione per dieci anni e più. »

N.° 30233-1769.

A *Withalm Giuseppe Benedetto* architetto in Gratz per anni cinque decorribili dal 16 agosto 1824, come dall' aulico dispaccio 9 successivo settembre n.° 27535-1311, per l'invenzione

« 1.° Di una vernice da darsi alle finestre, alle porte, » alle gelosie, alle grate di legno e di ferro, ecc.

» Questa vernice non tramanda un odore tanto disgustoso » come quella dell' olio, è più a buon prezzo, non varia » e conserva sempre il suo lucido.

» 2.° Per quella di costruire delle camere a fumo che sono » assicurate contro l' incendio e servono per affumicare le » carni ed i pesci a guisa di quelli di Vestfalia. »

N.° 30234-1770.

A *Spick Isacco* negoziante [illegible]pecchi in Vienna per anni due decorribili dal 26 agosto [illegible]4, come dall' aulico dispaccio 6 successivo settembre n.° 27185-1294, pel miglioramento « di coprire gli specchi di una lacca che impedisce all' ar» gento di essere portato via fregandolo. Questa giova assai » alla durata degli specchi medesimi, e la suddetta lacca » può essere applicata con poco dispendio. »

N.° 30234-1770.

Ad *Heimich Gaspare* in Nekalt per anni cinque decorribili dal 26 agosto 1824, come dall' aulico dispaecio 6 successivo settembre n.° 27185-1294, per l' invenzione « di una nuova » macchina di compressione che è particolarmente propria » pei torchi da olio, e per quelle che richiedono una forte » compressione. Col mezzo di questa macchina si effettuano » le operazioni in un piccolo spazio ed in un modo sem» plicissimo. »

N.° 30234–1770.

A *Tansen Enrico* fabbricatore di cembali in Vienna per un anno decorribile dal 26 agosto 1824, come dall'aulico dispaccio 6 successivo settembre n.° 27185–1294, per l'invenzione « di » fabbricare dei pianoforti con doppie casse armoniche, che » mediante una particolare combinazione formano una parte » sola, per cui si sviluppa un tuono migliore e più dure- » vole. »

N.° 30234–1770.

A *Gersdorf Giovanni Rodolfo* in Vienna per anni cinque decorribili dal 26 agosto 1824, come dall' aulico dispaccio 6 successivo settembre n.° 27185–1294, per l'invenzione « di » ricavare il nicolo metallico dal corpo morto del cobalto » rimasto nelle fabbriche nelle quali si fa il turchino, o in » mancanza di questo dalla miniera di nicolo o di cobalto. » L'inventore forma colla lega di questi delle composizioni » metalliche bianche ed arrendevoli. »

N.° 30234–1770.

A *Turnowsky Giuseppe* negoziante in Vienna per anni dieci decorribili dal 26 agosto 1824, come dall' aulico dispaccio 6 successivo settembre n.° 27185–1294, per l'invenzione « di » preparare tutte le specie di oggetti di lana e di panno già » poste in opera, in guisa che riescono più durevoli senza » perdere la loro qualità. »

N.° 31145–1815.

A *Sailler Giovanni* in Gratz, cessionario di *Sailler Antonio* di lui fratello pure in Gratz. L'aulica camera generale con

dispaccio 2 ottobre 1824 n.° 36516–796 partecipa che *Antonio Sailler* ha ceduto a *Giovanni* di lui fratello la proprietà dei due privilegi stati loro concessi colle sovrane risoluzioni 25 maggio 1823 e 20 gennajo 1824, per l'invenzione « di » una nuova qualità di soda e di color nero. »

N.° 31113–1811.

A *Bonini Giambattista* di Milano. L'imperiale regio governo di Lombardia con dispaccio 31 ottobre 1824 ha accordato a *Luigi Cavalleri* di associarsi con *Giambattista Bonini* nel privilegio esclusivo di cinque anni decorribili dal 14 luglio 1823, come dall'aulico dispaccio 29 detto mese n.° 24254–1105, pel miglioramento da lui introdotto e che consiste in sostanza « in un nuovo processo economico per lavorare il corallo in » natura, ossia quale si estrae dal mare, e propriamente per » nettarlo, bucarlo e crivellarlo con apposite macchine da » esso inventate. »

N.° 32590–1907.

A *Burkel Giovanni Rodolfo* in Milano per anni cinque decorribili dal 29 giugno 1824, come dall'aulico dispaccio 21 ottobre stesso anno n.° 31770–1522, per l'invenzione « di » una macchina atta a raffinare lo zucchero col mezzo del » vapore, per cui si ottiene un notabile risparmio di combu» stibile ed una maggior perfezione nel raffinamento dello » zucchero medesimo. »

N.° 32604–1908.

A *Sendner Giorgio* maestro molinaro in Schwechat per anni sei decorribili dal 29 giugno 1824, come dall'aulico dispaccio » n.° 31850–1529, per l'invenzione « di una nuova macchina » da scorticare i grani. »

N.° 32236–1887.

A *Forenheimer Simeone* e *Jonas* fratelli in Tischau, circolo di Pilsen, per anni cinque decorribili dal 20 settembre 1824, come dall'aulico dispaccio 5 successivo ottobre n.° 29926-1433, per l'invenzione « d'una nuova macchina, mediante la quale » essi purificano la lana, sia che fosse stata levata d'indosso » agli animali vivi od ai morti, e se ne leva qualunque » sporchezza; mediante la compressione di detta macchina la » lana riunisce le sue parti, e mediante il colpo di essa si » rende simile alla lana dei *merinos*, e può essere impiegata » per qualunque lavoro delle stoffe di lana. »

N.° 32236–1887.

A *Wappenstein Rodolfo* e *Paclor Antonio* incisori in Vienna per anni due decorribili dal 20 settembre 1824, come dall'aulico dispaccio 5 successivo ottobre n.° 29926-1433, per l'invenzione « d'una qualità di candele composta di materie » particolari senza mischianza di sevo. Esse hanno la mede- » sima qualità di quelle formate di sevo, per la cui inven- » zione i medesimi inventori ottennero già un privilegio. Dette » candele ardono d'altronde più tempo di quelle di cera. »

N.° 32236–1887.

A *Schill Federico* tintore e *Lug Enrico Alessandro* meccanico ambidue in Vienna per anni cinque decorribili dal 20 settembre 1824, come dall'aulico dispaccio 5 successivo ottobre n.° 29926–1433, per « la semplificazione delle mac- » chine a vapore, per cui

» 1.° Detta macchina occupa soltanto uno spazio di 4 » piedi per esercitare la forza di dieci cavalli sul piano, ed » in alto soltanto piedi 5 $^1/_2$ senza la ruota di oscillazione.

» 2.° La compressione trova il punto d'appoggio nella » macchina stessa, che si può erigere in qualunque sito senza » costruirvi le fondamenta.

» 3.° Essa cagiona poco attrito, e facilmente si fanno le » opportune riparazioni.

» 4.° Si risparmia più della metà del combustibile.

» 5.° La macchina, non essendo necessarie le fondamen- » ta, nè essendo da temere alcun pericolo, può essere adat- » tata ai bastimenti ed ai carri.

» 6.° L'apparato può essere facilmente nettato.

» 7.° Nei bastimenti di trasporto e nei carri, sebbene » l'apparato sia piccolo e diverso dal già conosciuto, somministra, » non ostante una forza di due cavalli, occupa appena tre » piedi quadrati, è alto due piedi e non pesa neppure » 450 libbre. »

N.° 32236–1887.

Ad *Egamann Federico* a Blattendorf per anni cinque decorribili dal 20 settembre 1824, come dall'aulico dispaccio 5 successivo ottobre n.° 29926–1433, per l'invenzione « di » due qualità di smalto detto *smalto di biscotto* e *smalto di* » *madreperla*, le quali possono servire di cornice intorno » agli specchi e per ornamento dei mobili, cioè degli sfor- » zieri, delle tavolette, degli oriuoli, come anche degli scri- » gni ed altri oggetti. »

N.° 32236–1887.

A *Selka Francesco* e *Giuseppe* padre e figlio legatori di libri in Vienna per anni cinque decorribili dal 20 settembre 1824, come dall'aulico dispaccio 5 successivo ottobre n.° 29926–1433, per l'invenzione « di una costruzione di selle » elastiche, mediante le quali si schivano le scosse, ed il » cavallo stesso non viene leso in alcun modo. »

N.° 32236–1887.

A *Ritter Antonio* di Billefort dimorante in Vienna per anni quattro decorribili dal 20 settembre 1824, come dall' aulico dispaccio 5 successivo ottobre n.° 29926–1433, per l' invenzione « di una macchina per battere il grano detta *aeragrane*, » mediante la quale si ottiene in un giorno tanto grano bat» tuto quanto ne possono battere trenta persone. Essa guasta » meno la paglia che quando si batte colle trebbie. Per met» terla in moto richiedesi la forza di due cavalli e la sur» veglianza di due persone. Qualora si costruisca di legno, » richiede poco dispendio. L' apparecchio della medesima » consiste in un cilindro che aggirasi entro un perno sopra » un' aja circolare. Il perno porta quattro ale di doppie brac» cia, nelle quali sono ripartiti 40 legni dentati in dire» zione verticale, che vengono abbassati ed alzati dai cilindri » coi quali stanno in comunicazione. Ad ognuno di essi è » attaccata una trebbia. Ogni trebbia caduta si rialza per » la propria riscossa. Il movimento di due cavalli e di due » buoi ha luogo fuori della circonferenza dell' aja. In vece » della forza del bestiame può servirsi anche di un' acqua » corrente per mettere in moto la macchina. »

N.° 32378–1894.

A *Kerzacerek Giuseppe* in Vienna per anni cinque decorribili dal 23 settembre 1824, come dall' aulico dispaccio 15 successivo ottobre n.° 31175–1487, per l' invenzione « di » una nuova macchina aeronautica, mediante la quale un » pallone d' aria senza servirsi della zavorra s' innalza e si » abbassa a piacere per andar a cercare qualunque direzione » d' aria, onde intraprendere dei viaggi lontani. »

N.° 32378–1894.

Ad *Hermann Davide* fabbricatore di stoffe in Vienna per anni cinque decorribili dal 23 settembre 1824, come dall'aulico dispaccio 15 successivo ottobre n.° 31175–1487, per l'invenzione « d'una nuova stoffa detta *egerie* fabbricata sui » telai ordinarj e su quelli dei molini della seta, filo, coto- » ne o lana; essa ha varj disegni ed è simile ai più fini mer- » letti, può servire a farne delle vesti da donna, dei fazzo- » letti ed altro, ed è a buon prezzo. »

N.° 32378–1894.

A *Dentosch Juda* negoziante in Vienna per anni cinque decorribili dal 23 settembre 1824, come dall'aulico dispaccio 15 successivo ottobre n.° 31175–1487, per l'invenzione « di » preparare i vini scelti di Tokay, acciò fermentino presto, » si schiariscano fra due o tre mesi, non siano soggetti ad » una seconda fermentazione, e conservino la loro bontà » per molti anni. »

N.° 32378–1894.

A *Döring Francesco* in Vienna per anni cinque decorribili dal 23 settembre 1824, come dall'aulico dispaccio 15 successivo ottobre n.° 31175–1487, per l'invenzione « di pipe » da tabacco composte di varie sostanze e denominate *pipe* » *inglesi di lacca*, le quali hanno le seguenti proprietà:

» 1.° Sono somigliantissime alle teste di pipa di schiuma » di mare.

» 2.° Non si rompono e resistono più di quelle di legno.

» 3.° Non soffrono pel cambiamento dell'aria.

» 4.° Non cambiano mai il colore che loro fu dato in » principio, cioè bianco o simile alle pipe di schiuma di mare » già fumicate o cotte nell'olio.

» 5.° Non vengono lesi i colori che ad esse furono dati,
» sia di olio o di tempra, e neppure le indorature.

» 6.° Si possono del tutto riparare quando si rompono.

» 7.° Possono essere guarnite di metalli fini e fornite
» di recipiente d'acqua.

» 8.° Sono per la metà più a buon mercato che le pipe
» di schiuma di mare. »

N.° 32378–1894.

A *Pux Antonio* sarto in Vienna per anni dieci decorribili dal 23 settembre 1824, come dall'aulico dispaccio 15 successivo ottobre n.° 31125–1487, pel miglioramento « di ritirare » i panni, i casimiri ed altre stoffe di lana senza cagionare » delle pieghe, senza levare le cimosse e senza inumidire » le medesime, per cui i panni ricevono un bel lucido che » non si perde al sole, nè colla pioggia. Il lavoro si effettua » con grande sollecitudine, in guisa che un lavorante può » apparecchiare più di mille braccia di panno in un giorno. »

N.° 32588–1905.

A *Mandelli Giovanni* ed *Elli Carlo* calzolai in Milano. S. M. I. e R. si è degnata d'accordare con sovrana risoluzione del 20 settembre 1824, come dall'aulico dispaccio 13 successivo ottobre n.° 30941–1481, ai calzolai di Milano *Giovanni Mandelli* e *Carlo Elli* una prolungazione di tre anni al privilegio esclusivo di cinque anni concesso ai medesimi in data 5 luglio 1819 n.° 22351–1488 nell'estensione del regno lombardo–veneto per la fabbricazione « di scarpe e stivali senza » spago e senza punte di ferro. »

N.° 32589-1906.

A *Blashka Ignazio* in Fulnek per anni tre decorribili dal 30 settembre 1824, come dall' aulico dispaccio 18 successivo ottobre n.° 31539-1500, pel ritrovato « di una specie di » cotone preparato da piante indigene, la quale in quanto » alla finezza e bianchezza supera la finora conosciuta. Da » essa, sia sola o mista col cotone, può fabbricarsi una stoffa » per qualunque uso ed anche per far delle fodere. Le stoffe » con essa fabbricate non soffrono, essendo fabbricate nei » magazzini, e mescolandola dà maggiore solidità alla filatura, » ed è meno costosa di quegli oggetti di filatura che si rica- » vano dalle sementi, dalle capsole, dagli arbusti ed alberi dei » paesi orientali e meridionali. »

N.° 32589-1906.

A *Tacchi Francesco* negoziante in Como per anni tre decorribili dal 30 settembre 1824, come dall' aulico dispaccio 18 successivo ottobre n.° 31539-1500, pel miglioramento « della » costruzione dei fornelli per la filatura della seta, per cui si » risparmiano dei combustibili. »

N.° 32589-1906.

A *Martini Giuseppe* ricamatore in Milano per anni cinque decorribili dal 30 settembre 1824, come dall' aulico dispaccio 18 successivo ottobre n.° 31539-1500, per l' invenzione « di » un nuovo metodo circa i ricami rilevati in oro ed argento. »

N.° 32589-1906.

Ad *Arlt Federico* fabbricatore di bottoni in Vienna per anni cinque decorribili dal 30 settembre 1824, come dall' aulico

dispaccio 18 successivo ottobre n.° 31539–1500, per l'invenzione « di fabbricare dal metallo bianco di nicolo, inventato » da *Giuseppe Rudolph* di Gersdorf, varj utensili di getto, » di filo di metallo, delle lastre battute e cilindrate, e lavori » fatti col martello e sul torno, come anche dei bottoni. »

N.° 32589–1906.

A *Turconi Gaetano* calzolajo in Milano per anni cinque decorribili dal 30 settembre 1824, come dall'aulico dispaccio 18 successivo ottobre n.° 31539–1500, per l'invenzione « di » una specie di soprascarpe composte di tre sole, due ca- » valletti, una striscia di metallo alla punta e di dietro, con » un tallone a guisa di campana, le quali producono il van- » taggio d'essere agili senza perdere l'agilità introducendo- » visi il fango e la neve, quali scarpe non sono troppo pe- » santi e possono essere facilmente accomodate. »

N.° 32589–1906.

A *Spitzer B.* negoziante in Vienna per anni cinque decorribili dal 30 settembre 1824, come dall'aulico dispaccio 18 successivo ottobre n.° 31539–1500, per l'invenzione o ritrovato « di preparare tutte le tele stampate, tinte o non tinte, » in guisa che esse, quantunque depositate per molti anni » in un luogo secco o umido, si preservano contro i tarli e » la putrefazione e non perdono il colore. »

N.° 32589-1906.

Ad *Aumnet Carlo* in Vienna per anni cinque decorribili dal 30 settembre 1824, come dall'aulico dispaccio 18 successivo ottobre n.° 31539–1500, per l'invenzione « d'una macchina » mediante la quale si fabbricano varj oggetti risguardanti i » lavori de' falegnami e varj membri di cornici. »

N.° 33381-1974.

A *Zich Giuseppe* dimorante in Schwarzau. S. M. I. e R. con sovrana risoluzione del giorno 14 ottobre 1824, come dall'aulico dispaccio 2 successivo novembre n.° 33059-1584, si è degnata di concedere a *Giuseppe Zich* la chiesta proroga di quattro anni al privilegio esclusivo duraturo un anno accordatogli con sovrana risoluzione 27 luglio 1823, per l'invenzione « di un vetro nero denominato vetro metallico », come dall'aulico dispaccio 9 successivo agosto n.° 27428.

N.° 17101-1009.

A *Ploner Giuseppe* speziale in Vienna per un anno decorribile dal 14 maggio 1824, come dall'aulico dispaccio 29 detto mese n.° 16177-749, per l'invenzione « di una pomata » che usandola giornalmente annerisce a poco a poco i ca» pelli rossi, non impedisce la traspirazione, previene che i » capelli non caschino e promuove il crescimento di essi. »

Con aulico dispaccio 1.° novembre 1824 n.° 32910-1575 viene partecipato che *Giuseppe Ploner* ha rinunziato a questo privilegio.

N.° 33379-1972.

A *Wagner Giovanni* fabbricatore di acquavite e liquori in Vienna per anni due decorribili dal 15 giugno 1824, come dall'aulico dispaccio 28 detto mese n.° 19323-906, per l'invenzione « di portare alla bollitura con pochi combustibili » l'acquavite, i liquori, l'aceto ed altri fluidi, e ciò mediante » un apparecchio applicato al centro della caldaja di qualun» que forma. La bollitura si continua fino a tanto che se ne » ha bisogno. »

N.° 3[illegible]380-1973.

A *Schmidt Fedele* in Vienna per anni cinque decorribili dal 10 febbrajo 1824, come dall' aulico dispaccio 7 successivo marzo n.° 32909-6601, per l'invenzione o miglioramento « dei vini, ciò che si effettua col levare l' acido zolforico dalle » botti che da molto tempo non furono usate, giacchè le » medesime acquistano una specie di sopraccoperta che distrugge intieramente l' acido solforico ed opera favorevolmente sulla fermentazione mediante la parte zuccherina in » essa contenuta. »

N.° 33668-1998.

A *Beauquoy* conte *Giorgio* imperiale regio ciambellano in Praga per anni otto decorribili dal 9 giugno 1820 per l' invenzione « di una massa lucida non trasparente, dura, » resistente e calcolata di un maggior grado di calore, la » quale dall' inventore è nominata *hialith*. Con questa massa » si possono fabbricare tutti quei vasellami ed altri oggetti » che si possono formare colla porcellana ed il vetro, avendo » l' inventore stesso dichiarato di volersi attenere alle norme » e discipline portate dalla sovrana patente 8 dicembre 1820, » come dall' aulico dispaccio 21 ottobre 1824 n.° 31772-1523.

N.° 32767-1919.

A *Seidan Giovanni* in Vienna proroga per un anno del privilegio esclusivo concessogli con sovrana risoluzione 14 luglio 1823 risultante dall' aulico dispaccio 31 detto mese n.° 24301-1108 pel miglioramento « da lui ritrovato nella » fabbricazione di cornici e di ornamenti architettonici, come » dall' aulico dispaccio 21 ottobre 1824 n.° 31489-1528.

N.° 33273-1960.

Ad *Emperger* nobile in Vienna. L' imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 28 ottobre 1824 n.° 40069-922 partecipa la cessione fatta dall' *Emperger* ad *Hill* negoziante in Vienna del privilegio esclusivo per anni cinque decorribili dal 29 giugno 1823 stato concesso a *Gio. Giorgio Halenosch*, e da questo ceduto all' *Emperger* per l' invenzione e miglioramento « di far l' acquavite, lo spirito di vino, » l' aceto, ecc. »

N.° 35738-2138.

A *Casati Girolamo* cedente e *Rosenfeld Giovanni* cessionario ambi in Vienna. L' imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 18 novembre 1824 n.° 40067-920 partecipa la cessione fatta da *Girolamo Casati* a *Gio. Rosenfeld* del privilegio accordatogli il giorno 22 ottobre 1822 pel miglioramento « di un doppio apparato distillatorio. »

N.° 36072-2163.

A *Girardony Francesco* fabbricatore di filature di cotone in Munchendorf per anni cinque decorribili dal 15 ottobre 1824, come dall'aulico dispaccio 16 successivo novembre n.° 34324-1631, pel miglioramento « della macchina detta *water-twist*, » consistente particolarmente nel vantaggio che il fuso senza » abbisognare di una riparazione produce un andamento ra- » pido e sicuro, e che in tal guisa si fabbrica mediante un » piccolo apparecchio in dodici ore e con 160 fusi una fi- » latura di 800 *schnell gerpenste* del n.° 18. »

N.° 36072–2163.

A *Schmidt Antonio* orefice in Vienna per anni cinque decorribili dal 15 ottobre 1824, come dall'aulico dispaccio 16 successivo novembre n.° 34324–1631, per l'invenzione « di » illuminare con una sola lampada qualunque scala da cima » a fondo. »

N.° 36072–2163.

A *Konigmale Cecilia* in Vienna per anni due decorribili dal 15 ottobre 1824, come dall'aulico dispaccio 16 successivo novembre n.° 34324–1631, per l'invenzione « di una » composizione particolare colla quale si levano tutte le mac- » chie di grasso da qualunque stoffa di cotone, seta e lana. »

N.° 36072–2163.

A *Kumenperger Giuseppe Giorgio* passamantiere in Vienna per anni cinque decorribili dal 15 ottobre 1824, come dall'aulico dispaccio 16 successivo novembre n.° 34324–1631, per l'invenzione « di fabbricare bordure d'oro o d'argento » e di seta sopra telai da passamantiere, di modo che essendo » esse unite alle estremità, basta assicurarle in cima al cap- » pello od al jacò, senza che producano alcuna piega; con- » sumandosi un lato di tali bordure, si può voltarle. »

N.° 36072–2163.

A *Mata Giuseppe* proprietario di una filatura di cotone ed indiana per anni cinque decorribili dal 15 ottobre 1824, come dall'aulico dispaccio 16 successivo novembre n.° 34324–1631, per l'invenzione « di un fuso detto *water-twist*, il » quale compreso l'apparecchio pesa soltanto quattro *loth*,

» corre facilmente e senza contrasto, e non dà alcuna oscil-
» lazione; con esso si ottiene una migliore qualità di filo, ed
» usando un metodo particolare nel levare i fusi e nel ri-
» metterli si guadagna maggior tempo. Il suddetto fuso può
» essere impiegato benissimo anche per altre macchine di
» filatura. »

N.° 36135–2169.

A *Müller Giuseppe* meccanico in Vienna per anni due decorribili dal 4 novembre 1824, come dall'aulico dispaccio 24 detto mese n.° 35299–1665, per l'invenzione « di fabbricare » con qualunque metallo i così detti *springfeder*, *scharniere* » e *springkloben*, che vengono applicati dall' inventore nelle » scatole di carta pista e ad altri simili oggetti. »

N.° 36135–2169.

A *Tohn Brown* capitano inglese dimorante in Vienna per anni cinque decorribili dal 4 novembre 1824, come dall'aulico dispaccio 24 detto mese n.° 35299–1665, pel miglioramento consistente « nel comprimere il gas onde poterlo tras- » portare più comodamente. »

N.° 36135–2169.

A *Segral Gio. Federico* a Leutschau per anni quattro decorribili dal 4 novembre 1824, come dall'aulico dispaccio 24 detto mese n.° 35299–1665, per l'invenzione « di una mac- » china da scrivere, mediante la quale si fanno due a tre » copie alla volta. »

N.° 36135–2169.

A *Jasper Cristiano Giorgio* in Vienna per anni cinque decorribili dal 4 novembre 1824, come dall'aulico dispaccio 24 detto mese n.° 35299–1665, per l' invenzione « di una mac» china per tirar linee e fabbricar rubriche nei libri di com» mercio ed altri libri di scuola. Detta macchina supera tutte » le altre di tal genere. Le linee trasversali possono essere » indicate con colori finissimi e più sottili del lapis. Esse » sono equidistanti sopra tutte le pagine del libro e non » sono inferiori alle linee incise sul rame o tirate litografi» camente. La carta perciò non debb' essere bagnata. »

N.° 36135–2169.

A *Ferd Antonio* maestro tornitore in Vienna per anni cinque decorribili dal 4 novembre 1824, come dall' aulico dispaccio 24 detto mese n.° 35299–1665, pel miglioramento « di una » qualità di carta da scrivere, per mezzo della quale trovan» dovisi delle linee trasparenti, si facilita lo studio dello scri» vere e si promuove la simmetria delle lettere. La suddetta » carta può anche essere opportuna per allestire più facil» mente ed utilmente le carte geografiche ad uso delle » scuole. »

N.° 36173–2171.

A *Longo* cavaliere *Marino* capitano pensionato in Venezia. L' aulica cancelleria riunita con dispaccio 22 novembre 1824 n.° 34916–1652 partecipa che la camera aulica generale ha dichiarato estinto il privilegio accordato al capitano pensionato cavaliere *Marino Longo* per anni dieci decorribili dal 14 giugno 1821 per l' invenzione « di fabbricare le perle di vetro », e ciò in causa di non avere esso pagate le tasse nei termini prescritti dalla legge.

N.° 36174-2172.

A *Köhler Federico Cristiano Andrea.* L' aulica cancelleria riunita con dispaccio 23 novembre 1824 n.° 35149-1600 partecipa che *Federico Cristiano Andrea Köhler* ha rinunziato spontaneamente al privilegio per anni cinque decorribili dal 20 luglio 1823, come dall' aulico dispaccio 4 successivo agosto n.° 24905-1143, per l'invenzione « di una macchina mediante la quale si è a portata di determinare con precisione » e senza errore qual sia la qualità delle varie sorti di lana » di pecora riguardo alla forza del pelo. »

N.° 36834-2210.

A *Kralzer Francesco* ed *Hirschfeld Carlo* ambidue in Vienna per anni due decorribili dal 26 ottobre 1824, come dall' aulico dispaccio 30 successivo novembre n.° 35789-1690 pel miglioramento « che riguarda essenzialmente 1.° la semplificazione delle molle applicate agli oggetti di chincaglieria; 2.° il metodo di fabbricare più a buon prezzo fodere » pei suddetti oggetti di chincaglieria, ed anche delle fasce » da donna fatte di pelle ed altri oggetti. »

N.° 36834-2210.

A *Schäfer Lodovico* in Vienna per anni cinque decorribili dal 26 ottobre 1824, come dall' aulico dispaccio 30 successivo novembre n.° 35789-1690, pel miglioramento « delle soprascarpe, alle quali si può dare qualunque forma. Esse hanno » le seguenti proprietà:

» 1.° Nel tallone trovasi un apparecchio, mediante il quale, » adoperandosi una chiave, si consolidano fortemente tali » scarpe o stivali.

» 2.° Col mezzo di una fibbia elastica si facilita il modo » di mettere e levare la scarpa, e si contribuisce così alla » maggiore fermezza della scarpa medesima.

» 3.° Ai talloni sono applicati dei ferri, i quali mediante » la suddetta chiave si possono levare e rimettere. »

N.° 36834-2210.

A *Dauzl Giovanni Luigi* e *Giuseppe Giorgio* in Vienna per anni cinque decorribili dal 26 ottobre 1824, come dall' aulico dispaccio 30 successivo novembre n.° 35789-1690, per l' invenzione « di fondere in una sola volta gli utensili da misura » composti di una fina qualità di zinco, e ciò col mezzo di » un nuovo apparecchio, per cui detti utensili ricevono nel » fondo maggiore rotondità, possono essere più facilmente » puliti e cagionano del risparmio. »

N.° 36834-2210.

A *Baal Antonio* e figlio cappellai in Vienna per anni cinque decorribili dal 26 ottobre 1824, come dall' aulico dispaccio 30 successivo novembre n.° 35789-1690, per l' invenzione « di una materia atta ad indurire i cappelli di felpa, per cui » non soffrono le intemperie, nè perdono la loro elasticità a » motivo della parte grassa contenuta in detta materia. »

N.° 36020-2158.

A *Salba Giacomo* in Vienna per un anno decorribile dal 14 ottobre 1824, come dall' aulico dispaccio 16 successivo novembre n.° 34323-1632, pel miglioramento « del bigliardo » già da lui perfezionato, applicandovi un sostegno onde te- » nere il bigliardo stesso a perfetto livello durante il giuoco. » La tavola può essere anche ovale. »

N.° 36020-2158.

A *Kastner Michele* in Vienna per anni cinque decorribili dal 14 ottobre 1824, come dall' aulico dispaccio 16 successivo novembre n.° 34323-1632, pel miglioramento « di una

» macchina atta a fabbricare chiodi, che ha le seguenti par-
» ticolarità :

» 1.° Un nuovo apparecchio taglia il ferro in chiodi e
» dà ad essi la forma.

» 2.° Un altro apparecchio forma la testa de' medesimi.

» 3.° Ogni lavoratore può correggere un difetto nella
» macchina senza interrompere il lavoro in generale.

» 4.° Nell' apparecchio non si trafora l' acciajo fuso, nè
» quando si pone l' acciajo sopra il ferro.

» 5.° Colla forza impiegata da un cavallo cinque lavo-
» ratori fabbricano giornalmente 80000 chiodi da assicelle. »

N.° 36020–2158.

A *Gerlmann Bernardo* meccanico in Carolinenthal per anni cinque decorribili dal 14 ottobre 1824, come dall' aulico dispaccio 16 successivo novembre n.° 34323–1632, per l' invenzione « di quattro macchine applicabili a tutte le specie
» di pelli colorite, cioè una che serve a scanalare le pelli
» più grandi ed anche le più piccole, ed impedisce qualun-
» que taglio nelle medesime, e le rende più nette ed eguali.
» La seconda è atta a separare, mediante la quale si divide la
» pelle più grande, come la più piccola, lo che si effettua
» prima della conciatura, per cui si risparmiano molte ope-
» razioni successive. La terza per apprettare, che può ma-
» neggiarsi da un ragazzo dai dieci ai dodici anni, col di
» cui mezzo si passa la pelle ad un sol tratto. La quarta
» serve per dare il lucido. »

N.° 36020–2158.

Ad *Henkel Federico Carlo* e *Foss Ignazio* e *Giacomo* di lui compagni per anni due decorribili dal 14 ottobre 1824, come dall' aulico dispaccio 16 successivo novembre n.° 34323–1632, cioè a *Federico Henkel* per l' invenzione « di una nuova
» qualità di cappelli », ad *Ignazio* e *Giacomo Foss* di lui

compagni pel miglioramento « dei cappelli d' estate e d' in-
» verno. Riguardo ai primi s' impiegano anche i fili delle ossa
» di balena onde rendere i cappelli stessi più leggieri e più
» belli, e rispetto ai secondi si preparano i legni di nocciuolo,
» di betula e di faggio, in guisa che riescono finissimi e si
» coprono poi di felpa o di lana. Tali cappelli non soffrono
» l' influenza dell' aria e non perdono la loro forma. »

N.° 36020–2158.

A *Müller Matteo* ed *Antonio* di lui figlio fabbricatori d' istrumenti a Vienna per anni cinque decorribili dal 14 ottobre 1824, come dall' aulico dispaccio 16 successivo novembre n.° 34323–1632, per l' invenzione « 1.° di migliorare la cla-
» viatura situata al di sopra delle corde, onde renderla
» più perfetta e durevole, e ciò in trè modi:

» *a*) Secondo il metodo applicabile ai fortepiani trasver-
» sali, ove i martelli vengono diretti da linguette.

» *b*) Secondo il metodo applicabile ai fortepiani trasver-
» sali ed agli altri denominati (*flugel*), ove i martelli colle
» linguette trovansi al di sotto della claviatura.

» *c*) Secondo il metodo, ove i martelli colla capsola
» e la resistenza elastica sono direttamente consolidati sul
» cembalo.

» Egli è da osservarsi che la cassa armonica è separata
» dall'anima per prevenire la spaccatura della medesima. Me-
» diante una sola pedata può l' istromento essere accordato
» più alto di due o tre tuoni.

» 2.° Pel miglioramento del leggío delle note, giacchè
» con un solo colpo di piede si voltano i fogli a diritta od
» a sinistra. »

N.° 38004–2269.

A *Forscher Ernesto* e *Dusech Giovanni* guantai in Vienna per anni due decorribili dal 26 novembre 1824, come dall' aulico dispaccio 11 successivo dicembre n.° 36912–1718,

pel miglioramento « delle così dette *bretelle* da lavarsi, che » superano tutte le altre nella durata e leggerezza. Lavandosi » le medesime, si lavano tutte le parti, senza però scucirle. »

N.° 38004-2269.

A *Rohrbach Francesco* negoziante in Vienna per anni cinque decorribili dal 26 novembre 1824, come dall'aulico dispaccio 11 successivo dicembre n.° 36912-1718, pel miglioramento consistente « nel fabbricare dalla lana pecorile comune dei » tappeti che tengono assai caldo, sono durevoli, di buona » apparenza e rimpiazzano i tappeti costosi. »

N.° 38012-2271.

A *Savill Davis Enrico* negoziante inglese dimorante in Vienna per anni cinque decorribili dall'11 novembre 1824, come dall'aulico dispaccio 6 successivo dicembre n.° 36411-1726, per l'invenzione « di un nuovo apparato per l'eva» porazione dei fluidi contenuti nei sali, mediante il quale » continua la cristallizzazione di essi, ed i sali si cavano » quasi freddi dall'apparato senza interrompere l'evaporazio» ne e senza che si raffreddi l'apparato, per cui si rispar» mia una grande quantità di combustibili e si diminuisce » il prezzo del sale. »

N.° 38012-2271.

A *Ceruti Domenico* oriolajo in Pavia per anni cinque decorribili dall'11 novembre 1824, come dall'aulico dispaccio 6 successivo dicembre n.° 36411-1726, per l'invenzione di ap» plicare un nuovo apparecchio ai candellieri a mano, onde » mediante la semplice compressione s'immerge un solferino » in un fiaschetto riempito di acido solforico, che poi si » chiude subito ed accende la candela, dal che nasce il van» taggio che il lume si accende più presto e si evita lo » spandimento dell'acido solforico talvolta pericolosissimo. »

N.° 38012–2271.

A *Gos Pietro* fabbricatore di stoffe in Milano per anni cinque decorribili dall' 11 novembre 1824, come dall' aulico dispaccio 6 successivo dicembre n.° 36411-1726, per l' invenzione « di » fabbricare dalla così detta *strusa* una stoffa utilissima e » particolarmente una qualità di coperte da letto di pelo » doppio e di diversi colori, le quali sono bellissime, leg- » giere, tengono caldo e sono a buon prezzo. »

N.° 38012–2271.

A *Molina Paolo Andrea* proprietario di una fabbrica di carta in Varese dimorante in Milano per anni cinque decorribili dall' 11 novembre 1824, come dall' aulico dispaccio 6 successivo dicembre n.° 36411–1726, pel miglioramento « di » tingere con mezzi chimici tutte le specie di carta di qua- » lunque grandezza e qualità in guisa che reggono al con- » fronto delle carte di simile qualità che provengono dalla » Francia e dall' Inghilterra. Le suddette carte sono parti- » colarmente atte al disegno e meno costose delle carte » estere. »

N.° 38012–2271.

A *Lectner Salomone* in Vienna per anni cinque decorribili dall'11 novembre 1824, come dall'aulico dispaccio 6 successivo dicembre n.° 36411–1726, per l' invenzione

« 1.° Di tingere in modo particolare di colore turchino » tutte le specie di fazzoletti di tela e di cotone senzachè » la stoffa perda la sua qualità;

» 2.° Di stampare dei fiori sopra i suddetti fazzoletti » senza imbiancare prima i medesimi, per cui si risparmia » tempo e spesa, ed i fazzoletti diventano più belli e du- » revoli. »

N.° 38012–2271.

Ad *Anders Giovanni* fabbricatore di strumenti in Vienna per anni cinque decorribili dall'11 novembre 1824, come dall'aulico dispaccio 6 successivo dicembre n.° 36411–1726, per l'invenzione « di fabbricare in un modo migliore un fortepiano » con una cassa armonica arcuata, il cui tuono è più forte » e dura più lungamente di quelli sinora fabbricati. »

N.° 636–35 del 1825.

Ad *Ungermann Francesco* in Praga per anni cinque decorribili dal 17 luglio 1824, come dall'aulico dispaccio 29 detto mese n.° 23003–1107, pel miglioramento « del così detto *caffè* » *di Svezia* ricavato dall'*astragalus creticus*, come anche del- » l'*astragalus* indigeno, il quale riesce meglio del caffè di » cicoria e può essere bevuto col latte e senza. »

N.° 409–21.

A *Dietrich Martino* muratore a Schärding per anni cinque decorribili dal 24 maggio 1824, come dall'aulico dispaccio 29 detto mese n.° 16177–749, pel miglioramento consistente:

« 1.° Che ai forni sui quali si dissecca il malto si sostituiscono canali di latta e di ferro murati, dai quali si ot- » tiene la tostatura del malto stesso col semplice fuoco da » padella senza consumare quella quantità di combustibili che » occorre pel processo ordinario;

» 2.° Che per cuocere la birra abbisogna soltanto la quarta » parte della legna sinora adoperata a questo fine;

» 3.° Che si può riscaldare il forno di tostatura anche » colla legna dolce senza pregiudicare il malto;

» 4.° Che il malto in tal guisa tostato ha un colore meno » carico, maggior forza e gusto, e somministra una migliore » qualità di birra. »

N.° 112-4.

A *Pfundheller Giuseppe* mercante in Vienna. L'aulica cancelleria unita con dispaccio 18 dicembre 1824 n.° 37527-1767 comunica all'imperiale regio governo di Lombardia uno schiarimento emerso alla camera aulica generale sull'articolo inserito nella gazzetta di Milano del giorno 22 gennajo 1822 relativamente al privilegio esclusivo conceduto con sovrana risoluzione 2 dicembre 1821 a *Giuseppe Pfundheller*, e fa noto « che esso non fabbrica i parrucchini da uomo, ma bensì la » stoffa a tal uopo, cioè di capelli, ed anche la stoffa di » seta greggia tinta sopra telai, che forma la nuova qua- » lità di pelliccia; quindi la taglia in determinate forme e » la cuce insieme per attaccarla alla testa mediante un cor- » doncino o nastro cucito alla medesima. »

N.° 635-34.

Ad *Accoult Carlo Giovanni Battista* di Parigi domiciliato in Milano per anni cinque decorribili dal 16 agosto 1824, come dall'aulico dispaccio 9 successivo settembre n.° 27525-1311, pel nuovo miglioramento « del metodo di raffinare lo zuc- » chero greggio, consistente nell'adoperare il solo nero ani- » male ed il sangue di bue, escluso qualunque altro in- » grediente. »

MILANO, DALL'IMP. REGIA STAMPERIA.

INDICE
DELLE MATERIE
contenute nella raccolta degli atti del governo e delle autorità giudiziarie ed amministrative dell' anno 1824, divisa in due volumi.

AVVERTENZA.

Nel 1.° volume dell'anno 1824, parte I, pag. 55 nel primo capo subalterno al § 13 sono state omesse per errore alcune parole, e per ciò si riporta per intero il suddetto capo.

ERRORI.	CORREZIONI.
Sarà però libero all'attore di presentare in vece il detto libello a quel giudice che sarebbe competente se il reo convenuto tanto nazionale che straniero si trovasse stabilmente nel luogo ove giace l'immobile sul quale è ipotecato il credito su cui gravita la prenotazione.	Sarà però libero all'attore di presentare in vece il detto libello a quel giudice che sarebbe competente se il reo convenuto tanto nazionale che straniero si trovasse stabilmente domiciliato nel luogo ove giace l'immobile sul quale è seguita la prenotazione, ovvero sul quale è ipotecato il credito su cui gravita la prenotazione.

Il presente secondo volume, composto di fogli 18 $^{1}/_{2}$ di stampa, importa lire 3. 44 austriache, compresa la legatura alla rustica.